PUB - ANT . A . 4 . 1
PUB - ANT . A . 4 . 2
PRTE 28907
SPA 10189

Istit. di Diritto Pubblico
dell'Università di Padova

Proc. Civ.
XXX
90

Istit. di Dir. Pubblico
dell' Univ. di Padova

Proc. Civ.
I
a
21

SUPPLEMENTO
AI CODICI
NAPOLEONE
E DI
PROCEDURA CIVILE
O SIA
RACCOLTA DEI SENATUS-CONSULTI, LEGGI, DECRETI IMPERIALI EC. EC.

RIUNITI, E POSTI IN ORDINE

DA L. RONDONNEAU

PROPRIETARIO DEL DEPOSITO DELLE LEGGI

Tomo I.

FIRENZE

PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.

MDCCCVIII.

AVVERTIMENTO
DELL'EDITOR FRANCESE

Le leggi relative all'Ipoteche, alla tassa del frutto del danaro, e ai diritti del tesoro pubblico sui beni de' contabili, decretati nell'ultima sessione del Corpo-Legislativo; le modificazioni portate agli articoli 17, 896, *e* 2261 *del Codice* Napoleone, *sanzionate nella medesima sessione, sono state l'oggetto d'un gran numero di domande, che mi sono state indirizzate da ogni parte, invitandomi a pubblicar questa Raccolta annunziata da lungo tempo, come il Supplemento dei Codici* Napoleone, *e di Procedura Civile.*

Animato perciò, e incoraggito dai Giureconsulti, al giudizio de' quali ho sottoposto i materiali di questa Raccolta, io la pubblico nella fiducia, ch'essa pos-

sa compiere i desideri de' Giudici, degli Avvocati, dei Notari e de' Procuratori, che cercano negli atti officiali, piuttosto che ne' commentarj la soluzione delle difficoltà, che presentano la spiegazione e l'applicazione di alcuni articoli dei Codici Napoleone, *e di Procedura Civile.*

Al principio di ciascun anno pubblicherò un nuovo Supplemento; e siccome il prossimo sarà meno voluminoso dell'antecedente, vi aggiungerò una seconda parte unicamente consacrata alla classazione dei Decreti della Corte di Cassazione, e delle Corti d'Appello, da' quali possa esser determinato il senso delle disposizioni le più controverse dei Codici Napoleone, *di Procedura Civile, e di Commercio.*

RONDONNEAU.

AVVERTIMENTO

DEGLI EDITORI ITALIANI.

Non fu sì tosto annunziato in Francese il supplemento ai Codici Napoleone, *e di Procedura Civile, che noi considerando di quanta importanza ed utilità esser poteva per tutte le classi di persone, se ne commisse ad un abil Giureconsulto la traduzione, che presentiamo, eseguita con tutta la cura ed esattezza, e terminata nel più breve spazio di tempo possibile. Per servire al comodo de' possessori delle diverse edizioni del Codice* Napoleone, *e di Procedura Civile, abbiamo fatta eseguir la presente in due formati in* 4.° *e in* 8.°; *e ambedue al prezzo stesso. Comincierà con questi due Volumi un' interessantissima Raccolta; giacchè di mano in mano che l' Editor Francese, (sì conosciuto per i suoi uti-*

lissimi travagli ad un Giornale sulla Legislazione) *pubblicherà i supplementi a Parigi, saranno tosto da noi fatti tradurre, e pubblicati sì in* 18.° *che in* 4.°, *onde ciascuno sia in grado di proseguir la sua collezione ne' respettivi formati. I fogli pubblici annunzieranno la pubblicazione di qualche aggiunta, che i possessori dei volumi antecedenti potranno sempre procurarsi presso i nostri Corrispondenti.*

TAVOLA CRONOLOGICA

DEI SENATUS-CONSULTI, DELLE LEGGI EC. EC. COMPRESE NEL SUPPLEMENTO AI CODICI NAPOLEONE E DI PROCEDURA CIVILE.

An. XI. 25 Ventoso	Legge contenente l'organizzazione del notariato. *Tom. I. pag.* 1.
11 Germin.	Legge relativa ai nomi, e mutazione dei cognomi. 32
25 Germin.	Legge relativa alle adozioni fatte avanti la pubblicazione del tit. 8. del Codice Napoleone. 56
26 Germin.	Legge relativa ai divorzj pronunziati o domandati prima della pubblicazione del tit. 6. del Codice Napoleone. 78
14 Floreal.	Legge relativa al modo di regolare lo stato, e i diritti dei figli naturali, i cui padri son morti dall'epoca della legge del 12 brumaire an. 11., fino alla promulgazione del tit. del Cod. Nap. sopra la paternità e la filiazione, e sopra le successioni. 93
20 Prairial.	Decreto sopra la maniera di rilasciare le dispense relative al matrimonio. 109
18 Nevoso	Estratto di una circolare del Gran-giudice ministro della giustizia relativa alla proibizione del matrimonio fra i Bianchi ed i Neri. 112

An. XI. 2 Therm.	Decreto contenente la tavola delle distanze da Parigi ai capi-luoghi dei dipartimenti. *pag.* 113
6 Brumair.	Decreto che conferise ad Ernesto di Arenberg la qualità di cittadino francese. 119
An XII. 6 Brum.	Decreto che conferisce la qualità di cittadino francese a Luigi Engelberto, Duca regnante d'Arenberg. 125
15 Brum.	Decreto relativo al diritto d registro e all'accettazione delle donazioni in favore degli ospizj. 132
24 Brum.	Istruzione del ministro della guerra sopra l esecuzione delle disposizioni del Cod. Nap. applicabili ai militari di ogni specie. 133
2 Nevoso	Decreto relativo allo stabilimento e all' organizzazione delle camere dei notari. 190
26 Nevoso	Istruzione dell'amministrazione del registro, che dichiara a norma delle disposizioni della legge del 13. floreal anno 11 rimaner abolita la formalità dell' insinuazione per tutte le donazioni fra i vivi, e sostituita la trascrizione negli ufficj delle ipoteche ordinata dall' art. 939. 206
4 Pluv.	Decreto concernente le accettazioni dei legati fatti agli ospizj, ed ai poveri. 213
7 Pluv.	Legge sulla moderazione dei diritti

Anno XII.	di registro e d' ipoteca per le donazioni in favore degli ospizi. *pag.* 215
21 Vent.	Legge relativa agli atti rispettosi. 216
18 Prairial.	Parere del consiglio di stato sopra gli atti di divorzio fatti durante la lontananza degli emigrati o assenti. 241
11 Therm.	Decreto imperiale concernente la revoca delle opposizioni fatte per la conservazione dei diritti dei poveri e degli ospizj. 243
7 Fruttid.	Parere del consiglio di stato concernente i notari residenti nei borghi o villaggi che fanno parte di una giustizia di pace, il di cui capoluogo è una città, dove risiede un tribunale. 244
7 Fruttid.	Parere del consiglio di stato sopra l' esercizio dell' arresto personale dei debitori di diritti di dogana, di multa e confisca. 247
An. XIII.	
28 Nevoso	Legge relativa ai Depositi. 249
5 Pluv.	Legge relativa alla tutela dei fanciulli ammessi negli ospizj. 258
30 Pluv.	Parere del consiglio di stato sopra la questione, se la pesca dei fiumi non navigabili appartenga ai proprietarj frontisti o alle comuni. 274
11 Ventoso	Decreto imperiale concernente Girolamo Bonaparte. 276
17 Germin.	Parere del consiglio di stato sopra

An. XIII.	le prove ammissibili per verificare la morte dei militari. *pag.* 278
12 Floreal.	Parere del consiglio di stato sopra la trascrizione degli atti di vendita per scrittura privata e registrati. 280
18 Prairial.	Parere del consiglio di stato relativo a determinare il giorno, dal quale i decreti sono obbligatorj. 282
12 Messid.	Circolare di S. E. il Gran-Giudice Ministro della giustizia relativa all'esecuzione dell'art. 813 del Codice Napoleone concernente i Curatori dell'eredità giacenti. 285
4 Termid.	Parere del consiglio di stato sopra le formalità relative al matrimonio. 289
4 Termid.	Decreto imperiale relativo alle autorizzazioni degli ufficiali dello stato civile per le inumazioni. 293
22 Fructid.	Senatus-consulto sopra il ristabilimento del calendario gregoriano. 294
22 Fructid.	Estratto dei registri del Senato Conservatore. 295
23 Fructid.	Parere del consiglio di stato sopra l'esecuzione delle leggi nell'isola dell'Elba. 299
26 Fructid.	Parere del consiglio di stato sopra le formalità da osservarsi per la celebrazione del matrimonio dei militari residenti nel territorio dell'impero. 301

An. XIV. 10. Brum.	Decreto imperiale che prescrive le formalità per i processi verbali di apposizione di sigilli d'inventarj ec. *pag.* 303
22 Brum.	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia relativa alla conservazione dei registri dello stato civile. 305
22 Brum.	Circolare di S. E. il Gran-Giudice minis. della giustizia per la cognizione delle contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile. 311
An. 1806. 15 Gennar.	Parere del consiglio di stato sopra un reclamo contro le sentenze, che hanno dichiarato nullo un testamento. *Tom. II. pag.* 1.
24 Marzo	Legge relativa al trasporto delle iscrizioni del cinque per cento consolidate appartenenti ai minori o interdetti. 8
24 Marzo	Legge relativa alla prescrizione dei diritti di registro delle iscrizioni, e trascrizioni ipotecarie. 10
29 Marzo	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia relativa alla comunicazione ai Prefetti dei registri dello stato civile. 14
30 Marzo	Statuti imperiali relativi allo stato dei Principi e Principesse della Famiglia Imperiale. 16
21 Aprile	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia relativa

An. 1806.	al rilascio degli atti dello stato civile. 38
4 Giugno	Parere del consiglio di stato sopra il ricupero delle multe decretate dai tribunali francesi contro i forestieri prima della riunione dei loro paesi alla Francia. 40
11 Giugno	Decreto imperiale sopra l' organizzazione e le attribuzioni del consiglio di stato. 42
4 Luglio	Decreto imperiale concernente il modo della compilazione dell'atto, per cui l' ufficiale dello stato civile fa fede che gli è stato presentato un fanciullo privo di vita. 53
5 Luglio	Estratto di un parere del consiglio di stato sopra le azioni intentate contro le comuni. 54
8 Luglio	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia sopra le eredità giacenti, e sopra le formalità da seguirsi tanto per accettarle, quanto per amministrarne i beni, e sodisfarne i pesi. 57
22 Luglio	Decreto imperiale relativo agli atti concernenti lo stato civile dei Francesi, che professano il culto luterano. 63
4 Agosto	Decreto imperiale relativo alle ore della notte, nelle quali la Giandarmeria non può entrare nelle case dei cittadini. 65

An. 1806. 14 Agosto	Estratto del Senatus-consulto relativo al cambio o alienazione dei beni componenti la dote dei Ducati rilevanti dall'Impero Francese, o altri titoli ereditarj. 66
21 Agosto	Decreto Imperiale che stabilisce, che debbono esser rilasciati dai notari i certificati di vita necessarj per il pagamento delle rendite vitalizie e pensioni sopra lo stato. 68
20 Novem.	Parere del consiglio di stato sopra la dispensa dalla tutela in favore degli ecclesiastici addetti alle cure ec. 75
12 Dicem.	Decreto Imperiale che proroga per i dipartimenti di Genova ec. il termine fissato per la trascrizione dei documenti portanti diritto di privilegio e ipoteca. 76
16 Dicem.	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia relativa alle dimande di dichiarazione di assenza. 78
An. 1807. 25 Genn.	Parere del consiglio di stato sopra le forme da osservarsi nei protesti delle lettere di cambio e dei biglietti di commercio. 81
16 Febbr.	Parere del consiglio di stato sopra l'istruzione delle cause intentate avanti e dopo il primo Gennajo 1807. 82
26 Febbr.	Circolare di S. E. il Gran-Giudice

An. 1807.	ministro della giustizia sopra il privilegio delle casse pubbliche. 84
26 Marzo	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia interpretativa di quella dell' 8 Luglio 1806 intorno all' eredità giacenti. 86
Aprile	Parere dell' amministrazione sopra la necessità della trascrizione degli atti di mutazione. 87
25 Maggio	Parere del consiglio di stato sopra le notificazioni, che possono fare le guardie generali e particolari dei boschi. 90
28 Maggio	Messaggio di S. Maestà al Senato, col quale gli annunzia che conferisce a S. E. il Maresciallo Lefebure il Ducato di Danzica 92
1 Giugno	Parere del consiglio di stato intorno ai mezzi di prevenire i litigj in materia d' ipoteche legali indipendenti dalle iscrizioni. 95
1 Giugno	Parere del consiglio di stato sopra il modo di procedere negli affari concernenti l'amministrazione del registro e dei demanj 98
2 Luglio	Parere del consiglio di stato intorno agli estratti dei registri dello stato civile rilasciati dagl' impiegati delle Mairies qualificati col titolo di segretari. 100
12 Luglio	Decreto Imperiale intorno al modo di procedere nelle cause, che riguardano la lista civile. 104

An. 1807. 12 Luglio	Decreto Imperiale concernente i diritti da esigersi dagli ufficiali dello stato civile.	108
20 Luglio	Decreto Imperiale concernente le tavole alfabetiche dello stato civile.	110
12 Agosto	Decreto Imperiale concernente gli istrumenti di affitto degli ospizj e degli stabilimenti di pubblica istruzione.	114
12 Agosto	Decreto Imperiale intorno al modo di accettare i doni e i legati fatti alle fabbriche, agli stabilimenti d'istruzione pubblica e alle comuni.	116
18 Agosto	Decreto imperiale che prescrive le formalità pei sequestri ossia opposizioni nelle mani dei ricevitori o amministratori delle casse o dei denari pubblici.	119
18 Agosto	Parere del consiglio di stato intorno all'esecuzione dell'art. 545 del Codice Napoleone.	124
3 Settemb.	Legge relativa alle iscrizioni ipotecarie in vigore di sentenze emanate dietro ad istanze di ricognizioni di obblighi per scrittura privata.	128
3 Settemb.	Legge sopra la tassa dell'interesse del danaro.	137
3 Settemb.	Aggiunte e variazioni al Codice Napoleone decretate dal Corpo legislativo.	157

An. 1807. 4 Settemb.	Legge che determina il senso e gli effetti dell' art. 2148 del Codice Napoleone sull'iscrizione dei crediti ipotecarj. 175
5 Settemb.	Legge relativa ai diritti del tesoro pubblico sopra i beni delle persone obbligate a render conto. 181
8 Settemb.	Circolare di S. E. il Gran-Giudice ministro della giustizia relativa al rilascio dei salva-condotti a favore degl' individui soggetti alla cattura. 202
10 Settemb.	Legge relativa alla cattura contro i forestieri non domiciliati in Francia. 206
16 Settemb.	Legge che determina il caso, in cui due sentenze della corte di cassazione possono dar luogo alla interpretazione della Legge. 213

SUPPLEMENTO
AI CODICI
NAPOLEONE
E DI
PROCEDURA CIVILE
O SIA
RACCOLTA DEI SENATUS-CONSULTI, LEGGI, DECRETI IMPERIALI EC. EC.

RIUNITI, E POSTI IN ORDINE

DA L. RONDONNEAU

PROPRIETARIO DEL DEPOSITO
DELLE LEGGI.

TOMO I.

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.
MDCCCVIII.

SUPPLEMENTO
DEI CODICI NAPOLEONE,
E DI
PROCEDURA CIVILE.

LEGGE CONTENENTE
L'ORGANIZZAZIONE DEL NOTARIATO

Del 25. *Vent. an.* 11.-16. *Marzo* 1803.

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE.

BONAPARTE primo Console proclama legge della Repubblica il Decreto del Corpo Legis. del 25. *Vent. an.* 11. *in conformità della proposizione fatta dal Governo il* 14. *dello stesso mese comunicato al Tribunato il* 16. *seg.*

TITOLO PRIMO
Dei Notari, e degli atti notariali.

SEZIONE I.
Delle funzioni, distretto e doveri dei Notari.

ARTICOLO I.

I Notari sono i funzionarj pubblici stabiliti per ricevere tutti gli atti e con-

tratti ai quali le parti debbono o vogliono far dare il carattere di autenticità annesso agli atti dell'autorità pubblica, e per assicurarne la data, conservarne il deposito, darne copie e spedizioni.

2. Essi sono creati a vita.

3. Sono obbligati a prestare il loro ministero quando ne sono richiesti.

4. Ogni notaro dovrà tenere la sua residenza nel luogo che gli sarà stabilito dal Governo. In caso di contravvenzione, il notaro sarà considerato come dimissionario; in conseguenza il gran Giudice, ministro della giustizia, dopo aver preso il parere del tribunale, potrà proporre al Governo il rimpiazzo.

5. I notari esercitano le loro funzioni, cioè:

Quelli delle città dove è stabilita la Corte d'appello, nell'estensione del distretto di detta Corte.

Quelli della città, dove non vi è che un tribunale di prima istanza, nell'e-

stensione del distretto di detto tribunale.

Quelli degli altri comuni, nell'estensione del distretto del tribunale di pace.

6. È vietato a qualunque notaro di rogare istrumenti fuori del proprio distretto, sotto pena d'esser sospeso dall'esercizio pel corso di tre mesi, d'essere destituito in caso di recidiva, e di tutti i danni ed interessi.

7. Le funzioni dei notari non devono essere unite con quelle di giudici, procuratori imperiali, loro sostituiti, segretarj, patroni (*a*), uscieri, preposti alla percezione delle contribuzioni dirette ed indirette, giudici, segretarj ed uscieri delle giudicature di pace, commissarj di polizia, e commissarj alle vendite.

SEZIONE II.

Degli atti, della loro forma, delle minute (b), copie, spedizioni, e dei protocolli.

8. I notari non potranno ricevere atti,

(*a*) Avouès. (*b*) La minuta corrisponde presso a poco alla nostra mandata.

nei quali i loro parenti o congiunti in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al grado di zio o di nipote inclusivamente, fossero parte, o si contenessero delle disposizioni in loro favore.

9. Gli atti saranno ricevuti da due notari, o da un notaro assistito da due testimonj cittadini francesi che sappiano sottoscrivere, e siano domiciliati nel circondario comunale, ove l'atto sarà rogato.

10. Due notari parenti, o congiunti nel grado proibito dall'articolo 8, non potranno concorrere al medesimo atto.

I parenti, o congiunti, sì del notaro, che delle parti contraenti in grado proibito dall'articolo 8, i loro scrittori e servi non potranno essere testimonj.

11. Il nome, lo stato e la dimora delle parti dovranno essere cogniti ai notari, o esser loro attestati nell'atto da due cittadini ad essi cogniti, ed aventi

le qualità richieste per essere testimonj ad un istrumento.

12. Tutti gli atti devono esprimere il nome, ed il luogo di residenza del notaro che gli riceve, sotto pena della multa di cento franchi contro il notaro contravventore.

Essi devono anche esprimere i nomi dei testimonj all'istrumento, la loro dimora, il luogo, l'anno, il giorno in cui gli atti sonosi ricevuti, sotto le pene pronunciate dall'articolo 68 qui appresso, ed anche di falso se vi è luogo.

13. Gli atti dei notari saranno scritti tutti di seguito, in carattere intelligibile, senza veruna abbreviatura, spazio in bianco, lacuna, nè interlinea: conterranno i nomi, prenomi, qualità e domicilj delle parti, egualmente che dei testimonj che saranno chiamati nel caso dell'articolo 11. Esprimeranno in lettere le somme e le date; le procure dei contraenti saranno annesse alla minuta, la quale farà menzione, che si è

fatta lettura dell'atto alle parti; il tutto sotto pena della multa di cento franchi contro il notaro contravventore.

14. Gli atti saranno sottoscritti dalle parti, dai testimonj e dai notari, che devono farne menzione in fine dell'atto.

Quanto alle parti, che non sanno, o non possono sottoscrivere, il notaro deve far menzione in fine dell'atto delle loro dichiarazioni a tal riguardo.

15. Le note e le postille non potranno, salvo l'eccezione qui appresso, essere scritte se non che in margine; saranno sottoscritte col proprio nome o colla propria cifra (*a*) tanto dai notari che dagli altri sottoscriventi, sotto pena di nullità delle note e postille. Se la lunghezza della nota esige ch' ella sia trasportata in fine dell'atto, essa dovrà non solo essere sottoscritta col nome o cifra, come le note scritte in margine,

(*a*) In francese *Signées, ou Paraphées; Paraphe* è quel girigogolo, o cifra che i francesi hanno comunemente in uso di unire alla loro firma.

ma ancora espressamente approvata dalle parti, sotto pena della nullità della nota.

16. Non vi sarà correzione interlinea, nè addizione nel contesto dell'atto; e le parole corrette, interlineate od aggiunte, saranno nulle. Le parole, che dovranno essere cancellate, lo saranno in modo che se ne possa far risultare il numero in margine della loro pagina corrispondente, od in fine dell'atto, ed approvate nello stesso modo che le note scritte in margine, il tutto sotto pena di una multa di cinquanta franchi contro il notaro, come anche di tutti i danni ed interessi, e persino della destituzione in caso di frode.

17. Il notaro che contravverrà alle leggi ed ai decreti del Governo circa i nomi, e qualità soppresse, le clausule ed espressioni feudali, le misure e il calendario della repubblica (*a*), come

(*a*) Ciò non ha più luogo per essere stato poi soppresso il Decadario.

anche la numerazione decimale, sarà condannato ad una multa di cento franchi, che sarà doppia in caso di recidiva.

18. Il notaro terrà esposto nel suo studio un catalogo, sul quale iscriverà i nomi, i prenomi, qualità e dimora delle persone, che nell' estensione del distretto, in cui egli può esercitare, sono interdette ed assistite da un consulente giudiciario, ed ivi farà menzione dei giudicati, che sono relativi ai medesimi; il tutto immediatamente dopo la notificazione che ne sarà stata fatta, sotto pena dei danni ed interessi delle parti.

19. Tutti gli atti notariali faranno fede in giudizio, e saranno esecutorj in tutto il territorio dell' Impero.

Tuttavia in caso di querela di falso principale, l' esecuzione dell' atto sospetto di falso verrà sospesa colla dichiarazione del *Giurí* d' accusa, pronunciante che *vi è luogo ad accusa:* in caso d' inscrizione di falso incidente (*a*) i

(*a*) Sul falso principale e incidente. V. i Codici di Procedura Civile e Penale.

tribunali potranno secondo la gravità delle circostanze sospendere provvisoriamente l'esecuzione dell'atto.

20. I notari saranno obbligati a conservare la minuta di tutti gli atti che riceveranno.

Non sono però compresi nella presente disposizione i certificati di vita, le procure, gli atti di notorietà, le quietanze di affitti, di pigioni, di salarj, di arretrati, di pensioni e rendite, ed altri atti semplici, che secondo le leggi possono essere spediti in forma di scritture private.

21. Il diritto di dar copie e spedizioni non apparterrà se non che al solo notaro possessore della minuta; nondimeno ogni notaro potrà spedire copia di un atto, la cui minuta sarà stata deposta presso di lui.

22. I notari non potranno spogliarsi di alcuna minuta, fuorchè nei casi previsti dalla legge, ed in virtù d'un giudicato.

Prima di spogliarsene ne faranno, e sottoscriveranno una copia esattissima, che dopo essere stata certificata dal presidente, e dal procuratore imperiale del tribunale civile della loro residenza, sarà sostituita alla minuta, di cui terrà luogo sino alla sua reintegrazione.

23. I notari non potranno parimente senza un ordine del presidente del tribunale di prima istanza, spedir copia, nè dar cognizione degli atti, fuorchè alle persone direttamente interessate, agli eredi, od aventi causa da essi, sotto pena dei danni ed interessi, d'una multa di cento franchi, e d'essere in caso di recidiva sospesi dalle loro funzioni per tre mesi, salva però l'esecuzione delle leggi e regolamenti sul diritto di registro, e di quelle relative agli atti che devono essere pubblicati nei tribunali.

24. In caso di compulsorio (*a*) il

(*a*) V. Il Codice di Procedura Civile Parte II. Lib. I. T. V.

processo verbale sarà fatto dal notaro depositario dell'atto, seppure il tribunale che lo ordina non deleghi uno de' suoi membri, qualunque altro giudice od un altro notaro.

25. Le sole copie saranno spedite in forma esecutoria; elleno saranno intitolate e terminate negli stessi termini dei giudicati delle Corti e dei tribunali.

26. Si deve far menzione sulla minuta della spedizione di una prima copia fatta a ciascheduna delle parti interessate: non se gliene può spedire altra, sotto pena di destituzione senza un ordine del presidente del tribunale di prima istanza, che rimarrà unito alla minuta.

27. Ciaschedun notaro dovrà avere un sigillo particolare portante i suoi nomi, qualità e residenza, secondo un modello uniforme.

Le copie e spedizioni degli atti porteranno l'impronta di questo sigillo.

28. Gli atti notariali saranno lega-

lizzati, cioè: quelli dei notari nella residenza delle corti d'appello, quando occorrerà servirsene fuori del loro distretto, e quelli degli altri notari, occorrendo di valersene fuori del loro dipartimento.

La legalizzazione sarà fatta dal presidente del tribunale di prima istanza della residenza del notaro, o del luogo ove si farà l'atto, o la spedizione.

29. I notari terranno un protocollo di tutti gli atti che riceveranno.

30. I protocolli saranno vidimati, numerati e firmati dal presidente, od in di lui mancanza da un altro giudice del tribunal civile di sua residenza. Conterranno la data, la natura e specie dell'atto, i nomi delle parti, e la relazione del registro.

TITOLO II.

Regolamento del Notariato.

SEZIONE I.

Numero, distinazione, e cauzione de' Notari.

31. Il numero dei notari per ciaschedun dipartimento, la loro destinazione e residenza saranno determinati dal Governo in modo che, 1. nelle città di centomila abitanti o più, vi sia tutto al più un notaro per ogni seimila abitanti; 2. che nelle altre città, borghi o villaggi vi siano tre notari almeno o cinque al più per ogni circondario di giudicatura di pace.

32. Le soppressioni o riduzioni di posti non saranno effettuate se non che per morte, dimissione o destituzione.

33. I notari esercitano senza patenti, ma sono soggetti ad una cauzione determinata dal governo, secondo le basi stabilite qui appresso, e che sarà particolarmente destinata alla garanzia

delle condanne pronunziate contro di essi per causa dell' esercizio delle loro funzioni.

Quando per effetto di questa garanzia l'ammontare della cauzione sarà stato impiegato tutto od in parte, il notaro sarà sospeso dalle sue funzioni finchè la cauzione non venga per intero ristabilita: e non venendo totalmente reintegrata nel termine di sei mesi, sarà considerato per dimissionario, e rimpiazzato.

34. La cauzione sarà fissata dal Governo in proporzione dei distretti e residenza di ciascun notaro, giusta un *minimum* ed un *maximum* a norma della tavola che segue.

RESIDENZE	DEI NOTARI DE' DISTRETTI. delle Corti d'appello. DRITTI		dei Tribunali di prima istanza. DRITTI		delle Giudicature di pace. DRITTI	
	minim.	*maxim.*	*minim.*	*maxim.*	*minim.*	*maxim.*
al disotto di 5,000 abitanti.	. . .	. . .				
di 5,000 a 10,000	2,000f.	2,500f.	1,000f	1,500f.	500f.	800f.
di 10,000 a 25,000	2,500	3,200	1,500	1,800	800	1,000
di 25,000 a 50,000	3,200	3,800	1,800	2,200	1,000	1,400
di 50,000 a 75,000	3,800	4,400	2,200	2,800	1,400	2,000
di 75,000 a 100,000	4,400	5,000	2,800	3,400		
di 100,000 al disopra	. . .	6,000	3,400	4,000		
di Parigi	. . .	12,000				

Queste cauzioni, saranno pagate, rimborsate, ed i loro interessi soddisfatti in conformità delle leggi sulle cauzioni, dedotti però tutti i pagamenti anteriori.

SEZIONE II.

Condizioni per essere ammesso, e modo di nomina al Notariato.

35. Per essere ammesso alle funzioni di notaro bisognerà,

1.° Godere dell'esercizio dei dritti di cittadino.

2.° Aver soddisfatto alle leggi sulla coscrizione militare.

3.° Essere in età d'anni venticinque compiti.

4.° Giustificare il tempo di lavoro prescritto dagli articoli seguenti.

36. Il tempo di lavoro o pratica sarà, salve le eccezioni che appresso, di sei anni interi, e non interrotti, dei quali uno dei due ultimi almeno in qualità di primo scrittore presso un notaro

d'una classe eguale a quella di cui sarà il posto da conferire.

37. Il tempo di lavoro potrà essere di soli quattro anni, allorchè se ne saranno impiegati tre nello studio d'un notaro d'una classe superiore al posto che si dovrà coprire; e quando nel quarto anno il candidato siasi occupato in qualità di primo scrittore presso d'un notaro d'una classe superiore, od eguale a quella in cui si troverà il posto per cui si presenterà.

38. Il notaro già ammesso ed esercente pel corso d'un anno in una classe inferiore sarà dispensato da ogni giustificazione di pratica per venir ammesso ad un posto di notaro vacante in un grado immediatamente superiore.

39. Il candidato che si sarà occupato per il corso di quattro anni non interrotti presso un notaro di prima o di seconda classe, e che sarà stato nel corso di due anni almeno difensore o patrono presso un tribunale civile, po-

trà essere ammesso in una delle classi ove avrà fatta la sua pratica, purchè pendente uno dei due ultimi anni di sua pratica siasi occupato in qualità di primo scrittore presso un notaro d'una classe eguale a quella, in cui si troverà il posto da occupare.

40. Il tempo di lavoro prescritto dagli articoli precedenti dovrà essere d'un terzo di più, ogni volta che essendosi il candidato occupato presso un notaro d'una classe inferiore si presenterà per occcupare un posto d'una classe immediatamente superiore.

41. Per essere ammesso ad esercitare nella terza classe dei notari basterà che il candidato siasi occupato per tre anni presso un notaro di prima o seconda classe, o che abbia esercitato in qualità di difensore o patrono per lo spazio di due anni presso una corte di appello, odi un tribunale di prima istanza, e che inoltre siasi occupato pel corso di un anno presso un notaro.

42. Il Governo potrà dispensare dalla giustificazione del tempo di studio gl'individui, che avranno esercitate funzioni amministrative o giudiciarie.

43. Il candidato domanderà alla camera di disciplina del circondario, nel quale dovrà esercitare, un certificato di probità, e d'abilità. Il certificato non potrà essere rimesso, se non dopo che la camera avrà fatto pervenire al procuratore imperiale del tribunale di prima istanza la spedizione della deliberazione che l'avrà accordata.

44. In caso di rifiuto la camera darà il suo sentimento coi motivi, e lo comunicherà al procuratore imperiale, che lo indirizzerà al gran giudice colle sue osservazioni.

45. I notari saranno nominati dall'Imperatore, ed otterranno da lui una commissione, ch' esprimerà il luogo stabilito per la loro residenza.

46. Le commissioni di notaro saranno nella loro intitolazione dirette al

tribunale di prima istanza, nel circondario del quale il provvisto avrà la sua residenza.

47. Nei due mesi dopo la nomina, sotto pena della perdita de' suoi diritti, il provvisto dovrà prestare all'udienza del tribunale, al quale la commissione sarà stata diretta, il giuramento che la legge esige da tutti i funzionarj pubblici, come anche quello di adempire alle sue funzioni con esattezza e probità.

Non sarà ammesso a prestare giuramento se non quando presenti l'originale della sua commissione, e la ricevuta dello sborso della sua cauzione.

Dovrà far registrare il processo verbale di prestazione di giuramento alla segreteria della municipalità del luogo, ove dovrà fare la sua residenza, ed alle cancellerie di tutte le corti e tribunali nel circondario de' quali deve esercitare.

48. Non avrà diritto d'esercitare se non dal giorno in cui avrà prestato il giuramento.

49. Prima d'entrare in funzioni, i notari dovranno depositare alla cancelleria di ciascun tribunale di prima istanza del loro dipartimento, ed alla segreteria della municipalità della loro residenza la loro sottoscrizione e segnatura.

I notari che hanno la loro residenza, dove vi è una Corte d'appello, faranno inoltre questo deposito nelle cancellerie degli altri tribunali di prima istanza sotto la giurisdizione del suddetto tribunale.

SEZIONE III.

Camere di disciplina.

50. Le camere che saranno stabilite per la disciplina interna de' notari, saranno organizzate per via di regolamenti.

51. Gli onorarj, e vacazioni de' notari si regoleranno all'amichevole tra essi, e le parti; ed in caso contrario dal tribunal civile di residenza del notaro, sul parere della camera, e su semplici memorie, senza spese.

52. Ogni notaro sospeso, destituito o rimpiazzato, tostochè gli sarà stata notificata la sua sospensione, destituzione o rimpiazzo, dovrà desistere dall'esercizio di sua professione, sotto pena di tutti i danni ed interessi, e delle altre condanne pronunziate dalle leggi contro ogni funzionario sospeso o destituito, che continui nell'esercizio delle sue funzioni.

Il notaro sospeso non potrà ripigliarle sotto le medesime pene, se non dopo finito il tempo della sospensione.

53. Tutte le sospensioni, destituzioni, condanne a multe, danni ed interessi saranno pronunziate contro i notari dal tribunal civile della loro residenza, ad istanza delle parti interessate o d'ufficio, e ad istanza e diligenza del procuratore imperiale.

Questi giudicati saranno soggetti ad appello, ed esecutorj provvisionalmente, ad eccezione però delle condanne pecuniarie.

SEZIONE IV.

Custodia, trasmissione, tavola delle minute e percezioni.

54. Le minute e protocolli di un notaro rimpiazzato, o il cui posto sarà stato soppresso, potranno essere rimessi da esso, o da' suoi eredi ad uno de' notari residenti nello stesso comune, o ad uno de' notari residenti nello stesso cantone, se il rimpiazzato era il solo notaro stabilito in quel comune.

55. Se la remissione delle minute e protocolli del notaro rimpiazzato non si è fatta in conformità dell' art. precedente nel corso del mese contando dal giorno della prestazione del giuramento del successore, la remissione ne verrà fatta a questo.

56. Quando il posto di notaro verrà soppresso, colui che n' era investito, o i suoi eredi dovranno rimettere le minute e protocolli nel termine di due mesi, dal giorno della soppressione, ad

uno de'notari del comune, o ad uno dei notari del cantone in conformità dell'articolo 54.

57. Il procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza è incaricato d'invigilare che le consegne ordinate nei precedenti articoli siano effettuate; e nel caso di soppressione del posto, se il titolare od i suoi eredi non avranno scelto nel termine prescritto un notaro al quale le minute ed i protocolli dovranno essere consegnati, il detto procuratore imperiale indicherà quello, presso di cui dovranno rimanere in deposito.

Il titolare od i suoi eredi che avranno ritardato a soddisfare alle disposizioni degli articoli 55 e 56 verranno condannati alla multa di cento franchi per ogni mese di ritardo, principiando dal giorno che verrà loro fatta l'intimazione di mandar ad effetto la consegna.

58. In ogni caso sarà estesa una nota sommaria delle minute consegnate

ed il notaro, che le riceverà, se ne darà carico a piè di essa nota, una copia della quale sarà consegnata alla camera di disciplina.

59. Il titolare od i suoi eredi, ed il notaro che riceverà le minute a norma degli articoli 54, 55 e 56 converranno d'accordo delle riscossioni da farsi per quegli atti, dei quali gli onorarj sono ancora dovuti, e del beneficio delle copie.

Se non possono accordarsi, ne verrà fatta la tassazione da due notari eletti di consenso dalle parti, oppure nominati d'officio fra i notari della medesima residenza, od in loro mancanza fra quelli della residenza più vicina.

60. Tutti i depositi di minute, sotto la denominazione di *camere di contratti, uffizj di tabellionato*, ed altri, sono conservati sotto la custodia dei loro attuali possessori: le copie e spedizioni non potranno esser date se non che da un notaro, che risieda ove sono

i depositi od in difetto da un notaro di residenza più vicino,

Tuttavia se tali depositi di minute sono stati consegnati alla cancelleria di un tribunale, le copie e le spedizioni potranno in questo caso essere date unicamente dal segretario.

61. Subito dopo la morte del notaro, o d'altro possessore di minute, queste, ed i protocolli saranno messi sotto i sigilli dal giudice di pace della residenza, sino a tanto che un altro notaro non ne sia stato provvisionalmente incaricato con ordine del presidente del tribunale della residenza.

TITOLO III.

De' Notari attuali.

62. Sono conservati definitivamente tutti quei notari, i quali saranno in esercizio al giorno della pubblicazione di questa legge.

63. Sono parimente conservati definitivamente i notari, che al giorno del-

la pubblicazione di questa legge non essendo stati rimpiazzati avessero interrotto il corso delle loro funzioni, o fossero stati impediti di assumerle soltanto a motivo d'incompatibilità, o di servizio militare.

64. Tutti i detti notari eserciteranno, o continueranno ad esercitare le loro funzioni, e conserveranno il grado fra di essi secondo la data delle respettive loro ammissioni.

Ma dovranno nello spazio di mesi tre dal giorno della pubblicazione della presente legge;

1.° Consegnare alla Cancelleria del tribunale di prima istanza della loro residenza, e mediante ricevuta del cancelliere tutti i titoli e scritture riguardanti la loro nomina ed accettazione primitiva;

2.° Ricorrere con questa ricevuta al governo affine di ottenere dall'Imperatore una commissione confermativa. Nella petizione sarà rammentata la da-

ta della loro nomina, ed ammissione primitiva, come pure il luogo fisso della loro residenza.

65. Nel decorso dei due mesi dopo la spedizione di questa commissione, ciascuno di detti notari sarà tenuto a prestare il giuramento prescritto dall'articolo 47, e ad uniformarsi alla disposizione dell'articolo 49 per il deposito della sottoscrizione e firma.

Il presente articolo, ed il precedente saranno eseguiti sotto pena di perdita del diritto.

66. I notari che riuniscono funzioni incompatibili, dovranno, fra lo spazio di mesi tre dal giorno della pubblicazione della presente legge, scegliere e depositar l'atto della loro scelta nella cancelleria del tribunale di prima istanza della loro residenza: in caso contrario saranno considerati come dimissionarj dello stato di notaro, e rimpiazzati; ed in caso che continuassero ad e-

sercitarlo incorreranno nelle pene pronunziate dall'articolo 52.

67. Principiando dal giorno della loro scelta, avranno un termine di mesi tre per ottenere la commissione dall'Imperatore per adempire alle formalità prescritte negli articoli 47 e 49; il tutto sotto le medesime pene.

Disposizioni generali.

68. Qualunque atto fatto in contravvenzione alle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 66 e 67 è nullo, se non è sottoscritto da tutte le parti, e quando sarà sottoscritto da tutte le parti contraenti, non avrà forza maggiore di quella di scrittura privata: riservati in amendue i casi i danni, ed interessi contro il notaro contravventore, se vi è luogo.

69. La legge dei 6 ottobre 1791, e tutte le altre sono abrogate in ciò che contengono di contrario alla presente.

Collazionato coll' originale da noi Presidente e Segretarj del Corpo Legislativo ec.

OSSERVAZIONI

DEGLI EDITORI

La Legge sopra esposta ci è sembrato dovere aver luogo nel Supplemento dei Codici Napoleone e di Procedura Civile, per esser questa di un interesse generale,e per la saviezza delle disposizioni che contiene. Non è questa certamente meno necessaria ai Giudici, agli Avvocati,e principalmente ai Notari, dei tre Codici che un Eroe Legislatore ha dato alla Francia. Deve riuscir cosa grata il trovar qui riportato il Decreto de 2. niv. an. 12 relativo allo stabilimento delle Camere dei Notari; il parere del Consiglio di Stato del 7. Fruttid. dello stesso anno concernente i Notari,che risiedono nei borghi o villaggi, facenti parte di una giustizia di Pace, il di cui capo luogo è una Città, ove risiede un Tribunale; e il Decreto Imperiale del 21. Agosto 1806 prescrivente, che i certificati di vita per il pagamento delle

rendite vitalizie e pensioni sopra lo Stato (1) debbano esser rilasciati dai Notari. Si troveranno ciascuno alla loro data respettiva nel corso di questo supplemento.

(1) Crediamo dover rammentare che per Decreto Imperiale dell'8. Vent. an. 13. le rendite vitalizie, i di cui arretrati non fossero stati reclamati per tre anni consecutivi, da contare dalla scadenza dell'ultimo semestre pagato, saranno considerate estinte, o non più comprese nello stato dei pagamenti: che queste rendite potranno non ostante essere ristabilite sopra li stati dei pagamenti, qualora quelli, che vi hanno diritto, abbiano giustificato al Tesoro la loro esistenza per mezzo di un certificato di vita in buona forma. In questo caso li arretrati decorsi saranno pagati dal Tesoro a Parigi salve le disposizioni dell'Art. 156. della legge del 24. Agosto 1793, secondo le quali gli arretrati non potranno essere in avvenire reclamati per più di cinque annate.

LEGGE RELATIVA
AI NOMI, E MUTAZIONE
DI COGNOMI

Dell' 11. *Germ. anno* 11.-1. *Aprile* 1803.

IN NOME DEL POPOLO FRANCES.

BONAPARTE, primo Console, proclama legge della Repubblica il seguente Decreto, emanato dal Corpo legislativo li 11 *Germile anno* 11. *primo Aprile* 1803. *in conformità della proposizione del Governo il primo dello stesso mese, partecipata al Tribunato il giorno dopo.*

DECRETO
TITOLO PRIMO
Dei Nomi.

1. Dalla data della pubblicazione della presente legge, i nomi in uso nei di-

versi Calendarj, e quelli dei personaggi conosciuti nell' Istoria antica potranno soltanto essere ricevuti, come nomi proprj sopra i registri dello Stato civile destinati a certificare la nascita dei figli; ed è proibito agli ufiziali publici di ammetterne alcun altro nei loro atti.

2. Chiunque attualmente porta come nome, tanto il cognome di una famiglia esistente, che un cognome qualunque, che non si trova compreso nella designazione dell' articolo precedente, potrà domandare di cambiarlo, conformandosi alle disposizioni del detto articolo.

3. Il cambiamento avrà luogo dietro la sentenza del Tribunale del Circondario, che prescriverà la rettificazione dell' atto dello Stato Civile.

Questa sentenza sarà emanata previa l'informazione del Commissario del governo sopra la semplice richiesta presentata da quello che domanderà il cam-

biamento se è maggiore, o emancipato, e da suo Padre, e da sua Madre, o dal Tutore, se è minore.

TITOLO SECONDO

Delle mutazioni dei Cognomi.

4. Chiunque avrà qualche ragione di cambiar cognome, nè dirigerà al Governo la domanda motivata.

5. Il Governo pronuncierà nella forma prescritta dai regolamenti d'amministrazione pubblica.

6. Se egli ammette la dimanda, autorizzerà la mutazione del Cognome, con un Decreto reso nella stessa forma, ma non avrà esecuzione che dopo il lasso di un anno, da principiare dal giorno in cui sarà inserito nel Bullettino delle Leggi.

7. Nel corso di quest'anno chiunque vi avrà dritto sarà ammesso a presentare istanza al Governo per ottener la revoca del Decreto, che autorizza la

mutazione del Cognome; e questa revoca sarà pronunciata dal Governo, se giudica l'opposizione ben fondata.

8. Se non vi sono state opposizioni, o se quelle state fatte, non sono state ammesse, il Decreto autorizzante la mutazione del Cognome avrà il suo pieno ed intiero effetto alla fine dell'anno.

9. Colla presente legge non vien falta alcuna innovazione alle disposizioni delle già esistenti, relative alle questioni di Stato, portanti cambiamento di Cognomi, che continueranno a trattarsi avanti i Tribunali nelle forme ordinarie.

Collazionato coll' Originale da noi Presidente, e Segretarj del Corpo Legislativo.

ESPOSIZIONE

DEI MOTIVI DELLA LEGGE

Sopra i Nomi, e mutazioni di Cognomi

DEL SIG. MIOT, CONSIGLIERE DI STATO

LEGISLATORI

Il progetto della Legge che il Governo mi ha incaricato di presentarvi è divenuto necessario, attesa la variazione, e l'incertezza della Legislazione, che ha avuto luogo durante il corso della rivoluzione sopra uno dei punti i più essenziali al mantenimento dell'Ordine pubblico. Le idee effrenate di libertà sopra il diritto che ciascuno poteva avere di adottare o rigettare, secondo il capriccio o la fantasia, il Cognome che dovea disinguerlo individualmente, o determinare la famiglia a cui apparteneva, hanno introdotto una confusione e sì gravi inconvenien-

ti da dovere necessariamente richiamare l'attenzione del Legislatore; egli non può principalmente lasciare sfuggire il momento in cui regola con un Codice Civile i diritti e i rapporti di ciascun membro della Società, senza determinare nel tempo stesso in una maniera invariabile i principj, mediante i quali devono distinguersi gli uni dagli altri.

Procurerò dunque, per illuminare la vostra opinione in una materia così importante, di porre sotto i vostri occhi ciò che l'uso e la legislazione avevano consacrato avanti l'epoca dell'Assemblea costituente, lo stato della Legislazione come esiste attualmente, secondo le leggi di questa Assemblea, e quelle della Convenzione, e finalmente i motivi del progetto che io sottopongo alla vostra sanzione.

Le persone, presso tutte le nazioni dell'Europa, sono distinte abitualmente da uno o più nomi conosciuti come

nomi proprj, che sono individuali, e da un altro nome comune a tutti i membri della famiglia di cui fanno parte. A questi primi nomi si aggiungono ancora come soprannomi, secondo alcuni usi attualmente aboliti fra noi, dei titoli provenienti da possessi o diritti feudali, mà che non sono in sostanza che un supplemento di indicazione o individuale, o della famiglia, che non è niente necessario per stabilire una distinzione precisa fra gl'individui.

Il nome proprio, e il nome di famiglia, o i soprannomi, e cognomi sono d'altronde divenuti indispensabili nello stato di accrescimento e di estensione a cui la società è pervenuta attualmente: e l'uso di questi ultimi è stato quasi generalmente introdotto dalla necessità. Peraltro quest'uso non rimonta più oltre che all'anno mille dell'era cristiana. Prima di quest'epoca non esisteva alcun nome di famiglia, o almeno in tutti i documenti anteriori che ci sono stati conser-

vati, non si trova mai la persona distinta diversamente che col nome proprio, che era allora quello del battesimo. Esistono pur tuttora nel Nord dell'Europa delle famiglie che non hanno alcun nome particolare, e di cui ciascun individuo non è distinto che dal nome proprio unito a quello del padre, come Pietro figlio di Luigi; Paolo figlio di Giovanni ec.

I primi nomi di famiglia che altro non erano che soprannomi, sono stati da principio adottati per distinguere nei rapporti sociali le persone che portavano l'istesso nome proprio; e questa distinzione si rendeva tanto più necessaria in quanto che le idee religiose che si annettevano alla scelta del nome proprio, restringevano maggiormente la sfera dentro la quale poteva esser preso. Ma questi soprannomi, che avevano tra la nobiltà quasi generalmente la loro origine da' feudi che essa possedeva, e fra le altre classi della socie-

tà da qualchè arte, o mestiere, o da qualchè qualità fisica o morale, non erano da principio che individuali; essi non diventarono rèalmente ereditarj, per quel che sembra, che sotto Filippo Augusto.

Da quest'epoca in poi i soprannomi, divenuti allora nomi di famiglia, formarono una specie di proprietà trasmissibile ai discendenti, e qualchevolta ancora a degli eredi legatarj, secondo gli usi, e le località. Questa proprietà adunque appartiene, come tutte le altre, per diritto comune alla giurisdizione dei Tribunali, e per i casi d'eccezione, divenne una delle attribuzioni del Legislatore: ma la di lei importanza non derivando in principio che da diritti feudali, e da distinzioni di nobiltà che potevano esservi unite, la legislazione anteriore al 1789, sembra non essersi occupata che a regolare ciò che riguarda i casi in cui questi privilegi erano interessati.

Questa Legislazione non permetteva di cambiare il nome, che in vigore di lettere patenti, registrate nelle Corti, in esecuzione dell'ordinanza d'Amboise del 26. Marzo 1555. di Enrico II. che stabilisce: „ Per evitare l'arbitraria ap-
„ propriazione del cognome, e degli
„ stemmi vien proibito, a ciascuno di
„ cambiar cognome senza aver ottenu-
„ to delle lettere di permissione e di-
„ spensa, sotto pena di mille lire di
„ multa, e di esser condannato come
„ falsario, e privato dei gradi, e privi-
„ legj di nobiltà. „

Tali lettere patenti erano conosciuti col titolo di lettere di mutazione di cognome, e avevano sempre questa clausula, *salvo il nostro diritto in altra cosa, e l'altrui in tutto.*

Così si aveva per massima,

1.° Che il Re solo poteva permettere il cambiamento o l'aggiunta del cogome.

2.° Che questa permissione non era

accordata giammai se non che salvo il diritto dei terzi che potevano opporsi alla registrazione nelle corti.

3.° Che il cambiamento del cognome, e delle armi non poteva aver luogo, anche in vigore di un testamento che ne imponesse la condizione, allorquando vi si opponessero i maschi, che portavano il cognome e le arme stesse.

Questi diversi principj, quantunque le ordinanze dei Re non appellino che ai cognomi appartenenti alle famiglie nobili, si applicavano nonostante egualmente ai cognomi delle famiglie dei non nobili, e vi sono diversi esempj di cognomi cambiati o in vigore di lettere patenti, o di decreti delle corti superiori, dietro la domanda di quelli che li portavano, tanto per sottrarsi al ridicolo di un cognome stravagante, quanto per evitare la pena di portare un cognome divenuto infame, e che trovavasi comune a più famiglie. Qualchè volta ancora, e specialmente in quest'ultimo

caso, il cambiamento veniva espressamente ordinato, come si è visto praticare per la famiglia degli assassini dei Re.

Peraltro la legislazione non stabiliva cosa alcuna sopra la scelta del nome proprio. Siccome questo dipendeva sempre da una ceremonia religiosa che confondevasi allora con un atto civile, le massime della Religione che non permettevano di cercare il nome fuori della sua storia o del suo calendario servivano alla legislazione di una garanzia sufficiente contro le stravaganze dell' imaginazione.

Tale era sopra di ciò lo stato della legislazione prima del 1789; e da quanto vi ho esposto, o Legislatori, vedete che questo sistema era completo.

Il primo cangiamento che fu fatto in tal materia fa una conseguenza dei decreti dell' Assemblea costituente del 19. Giugno 1790 e del 19 Dicembre 1791.

che aboliscono i titoli, e ordinano di non portare che il nome di famiglia; e del decreto successivo del 20. Settembre 1792. che stabilisce degli ufficiali pubblici per ricevere in avvenire gli atti dello stato civile.

La prima disposizione non ebbe che una salutare influenza, poichè da una parte ella non sopprimeva che una vana aggiunta alla indicazione personale, e dall'altra, lungi dall'introdurre alcuna confusione, toglieva al contrario quella che risultava allora dall'assunzione di una moltitudine di soprannomi somministrati dalla vanità per nascondere un' origine oscura: ma la seconda togliendo con saviezza dal dominio religioso uno degli atti più importanti alla conservazione della Società per renderlo alla potestà Civile, senza prescrivere alcuna regola sopra la scelta de' nomi da potersi prendere o imporre ai figli, fece nascere un disordine che il Legislatore non aveva previsto, e le di cui con-

seguenze non gli parvero tanto importanti da credersi obbligato di occuparsene.

Questa libertà lasciata al capricccio, alla stravaganza, al desiderio di distinguersi colla scelta di nuovi nomi che si riferivano alle principali circostanze, o ai principali autori della rivoluzione, cominciò a produrre dei disordini. Il nome proprio o di battesimo che era allora conosciuto sotto quello di nome, designazione convenevole , e che noi abbiamo giustamente conservata, fu scelto ad arbitrio, qualche volta fra gli esseri astratti o fra le cose inanimate, ciocchè non era che un leggero inconveniente, ma più spesso ancora fra i cognomi delle persone esistenti: sistema che tendeva a introdurvi la più pericolosa confusione.

Non si limitò fin quì la cosa, e ciascuno oltrepassando qualunque limite, credè poter non solo imporre ai suoi figli un nome secondo la propria volontà,

ma ancora cambiarlo a se stesso con una semplice dichiarazione fatta avanti la sua municipalità, e qualche volta in una assemblea popolare. La Convenzione nazionale consacrò questa stravagante massima con decreto del 24. Brum. an 2. che riconosceva in ogni Cittadino la facoltà di chiamarsi come più gli piace (sono queste le sue proprie espressioni) *e rimanda la Cittadina Groux che voleva chiamarsi* LIBERTÀ *avanti la Municipalità del domicilio attuale per dichiarare il nuovo nome che Ella adotta, conformandosi alle formalità ordinarie.*

L'abuso e il pericolo di queste massime furono sì grandi, che colpirono ben tosto quei medesimi che le avevano professate; e una legge del 6. Frutt. an. 2.° *proibisce di prendere altri nomi patronimici, o di famiglia, che quelli che sono indicati dall'atto di nascita, e ordina a quelli che li hanno lasciati di riprenderli.*

Tale è lo stato della Legislazione at-

tuale, che come voi vedete viene formata da tre disposizioni principali.

La prima è quella che proibisce ad ogni Cittadino Francese l'uso di un soprannome o di un titolo derivante da un diritto feudale; la seconda quella che trasporta la conservazione dei registri dello stato civile destinati a comprovare la nascita e il nome delle persone, a degli Ufficiali pubblici; e la terza finalmente quella che proibisce di prendere altri cognomi che quelli indicati dall'atto di nascita.

Egli è però facile a conoscersi, che sebbene siano savie queste ultime disposizioni, sono sempre insufficienti, e che manca a questa parte della legislazione un compimento che è necessario di darle.

Voi osserverete infatti, o Legislatori, che niuna di queste disposizioni impedisce anche al giorno d'oggi di dare come nome a un figlio il cognome di una famiglia esistente, che non ve ne ha alcuna che lasci a quello che nei tor-

bidi della Rivoluzione, ha ricevuto da un padre o da un amico imprudente un cognome che può fargli rossore o dispiacergli, la facoltà di cambiarlo e di togliere quell'ostacolo d'opinione talvolta così potente da opporsi nel corso della vita al suo avanzamento, o alla sua fortuna; finalmente che la legge non ha ancora rivestito alcun magistrato del diritto di autorizzare un cambiamento di nome di famiglia nel caso in cui l'antica legislazione lo permetteva.

Ed è perciò che per riparare a una tal dimenticanza, e porre un termine agli errori e agli abusi che il silenzio della legge fa nascere ogni giorno, il Governo vi propone d'adottare il progetto di legge che io vi presento in suo nome.

E questo diviso in due titoli:

Il primo tratta dei nomi;

Il secondo delle mutazioni dei cognomi.

Io ne andrò sviluppando i motivi.

Ho già avuto l'onore di dirvi che era

sembrato utile di conservare la parola *Nome* (1) adottata per indicare ciò che già si chiamava nome di battesimo; e questa indicazione giustissima in se stessa ha il vantaggio di applicarsi perfettamente a tutti i membri della società, qualunque sia il culto che professano.

L'articolo primo del titolo primo stabilisce la scelta dei nomi da porsi ai figli tra quelli che sono in uso nei differenti calendarj, e quelli dei personaggi conosciuti nella storia antica.

I motivi di questa disposizione sono desunti dalla necessità in cui si trova il legislatore di fare oggi ciò che l'idee religiose facevano altra volta. Egli dee prevenire la confusione che nascerebbe dall'assunzione d'un cognome di una famiglia esistente, come nome di un individuo appartenente ad altra famiglia. Egli dee impedire all'adulazione, o al fanatismo quella specie di patroci-

(1) In Francese prenom.

nio all'ombra del quale verrebbero a riposarsi la debolezza, la mediocrità, e qualche volta il delitto: egli dee conservare finalmente agli uomini che i loro talenti, le loro virtù, o dei fatti celebri facciano brillare sopra la scena del mondo la proprietà esclusiva dei cognomi, o sia essa onorevole e gloriosa, o sivvero un peso grave, e lasciargli passare così alla posterità senza incertezza sull'individuo che gli avrà portati; poichè il tempo solo può rendere i nomi istorici.

Ma per giungere a questo scopo non bastava proibire l'assunzione di tali cognomi come nomi proprj, quantunque questa strada sembri a colpo d'occhio la più semplice. Il numero grande dei cognomi di famiglie francesi che sono nel tempo stesso nomi di battesimo o nomi proprj, ha obbligato di dare all'enunciativa della legge un'espressione positiva; e in fatti restringendola ad una proibizione si dava indirettamente a queste famiglie il diritto di

opporsi a tutti coloro che prenderebbero in avvenire il loro cognome come nome proprio.

Indipendentemente da questa ragione, che per se stessa mi sembra sufficiente a giustificar l'articolo, vi è un qualche vantaggio dopo le scosse di una lunga rivoluzione, che ci ha bene spesso trasportati fuori della sfera delle idee semplici, a dare all'opinione una direzione, a ricondurla nella sua vera strada, e a persuadere, se è possibile, che il nome dato ad un figlio al momento della sua nascita, è soltanto un mezzo necessario per distinguerlo da ogni altro, e non un presagio di ciò che deve essere un giorno; finalmente che la scelta di questo cognome può tutto al più dipendere da qualche memoria di amicizia o di riconoscenza, ma non dee essere mai un affare di partito.

Del resto la limitazione stabilita dall'articolo lascia ancora tale estensio-

ne alla scelta che niuno, io credo, avrà motivo legittimo di dolersene; che ogni religione, ogni opinione particolare pur anche troverebbe largo campo alla scelta, e se essa proibisce soltanto gli esseri astratti, e le cose inanimate, non toglie in sostanza che la facoltà di soddisfare a un capriccio per lo meno sempre inconveniente, e bene spesso assurdo e ridicolo.

Gli altri articoli del titolo primo trattano della facoltà di domandare e di ottenere il cambiamento dei nomi proprj che non si trovano compresi nella indicazione del primo articolo.

Si è creduto di dover rendere le formalità più semplici che si poteva, senza toglier loro non pertanto il carattere di autenticità che devono avere in una simile materia. Così un giudizio del Tribunale di prima istanza sarà sufficiente per operare la rettificazione degli atti, ma questo giudizio sarà pronunziato dietro una semplice domanda

e senza spese. Finalmente per facilitare questo cambiamento, il padre e la madre, i tutori della persona che è nel caso di ottenerlo se è minore, possono farne in di lei nome la domanda, e questo modo di procedere contribuirà a fare sparire più prontamente i residui di un abuso che era necessario di combattere.

Spero che queste disposizioni otterranno facilmente la vostra approvazione.

Passo ora al titolo 2.° che tratta delle mutazioni dei cognomi.

Richiamerò subito la vostra attenzione sopra una disposizione essenziale che esso contiene, e il di cui scopo è di riservare esclusivamente, come per il passato, ai Tribunali il diritto di decidere su tutte le questioni di stato portanti il cambiamento di cognome, che continueranno trattarsi nelle forme ordinarie.

Così non può mai temersi l'abuso del-

la facilità accordata dagli altri articoli, e allorchè un interesse privato si trova compromesso, allorchè si tratta di regolare lo stato delle persone con il cambiamento di un cognome, il Governo non ha alcun diritto d'intervenirvi.

Ma se questo cambiamento non ha per oggetto che dei casi particolari egualmente independenti dallo stato, o dalla fortuna delle persone, come il desiderio di lasciare un cognome ridicolo, o disonorato, chi può meglio del Governo giudicare della validità dei motivi sopra i quali si appoggia la dimanda di un tal cambiamento? Chi può pronunziare, se non esso, che collocato nel più alto grado dell'amministrazione, è il solo a portata d'illuminarsi, e di decidere fra una dimanda ragionevole, e un capriccio?

D'altronde questo potere, come avete veduto, era altra volta una delle attribuzioni del Capo del Governo, e allora l'importanza che annettevasi a una

mutazione di nome era molto più grande che non è oggi. Sotto il regime feudale, non solo bisognava giudicare le ragioni che legittimavano la mutazione, ma conveniva ancora impedire che l'assunzione di un nuovo cognome, non dasse dei diritti alla nobiltà, mediante la sua somiglianza con quelli che godevano di questa prerogativa. Presentemente la scelta di un nuovo cognome è per se stessa indifferente, poichè colui che viene autorizzato a portarlo non può in nessun caso ritrarne alcuna distinzione o privilegio. Questa scelta può interessare al più un particolare, e la legge proposta gli lascia tutto il tempo necessario per far valere la sua opposizione.

Una di queste disposizioni porta infatti che nel caso in cui il Governo avrà giudicato conveniente d'accordare l'autorizzazione domandata, l'effetto di questa autorizzazione non possa aver luogo che un anno dopo la data del-

l'inserzione del decreto nel Bullettino delle leggi. Nel corso di quest' anno chiunque vi ha diritto, vien ammesso a presentare istanza per ottener la revoca di questo decreto, e il Governo può pronunziarla.

Tante precauzioni devono assicurare intieramente, e prevenire nella pratica gli abusi della massima consacrata dalla legge. In questa guisa ella tende a ristabilir l'ordine, a togliere la confusione che ogni giorno sarebbe divenuta maggiore, e perfeziona presso di noi in una maniera sodisfacente la legislazione sopra uno dei punti essenziali alla conservazione della società.

E per tali motivi il Governo la propone con fiducia alla vostra saviezza.

LEGGE

Relativa alle adozioni fatte avanti la pubblicazione del Titolo 8. del Codice Napoleone

del 25. Germ. anno I.-15 Aprile 1803.

In nome del Popolo Francese.

BONAPARTE primo Console procla-

ma legge della Repubblica il seguente Decreto, emanato dal Corpo legislativo il 25. Germ. anno 11., secondo la proposizione fatta dal Governo il 17. Germ. passato, partecipata al Tribunato il giorno dopo.

DECRETO

ART. 1. Tutte le adozioni fatte per mezzo di atti autentici dopo il 18. Genn. 1792. (V. st.) fino alla pubblicazione delle disposizioni del Codice Napoleone relative all'adozione, saranno valide, sebbene non fossero state accompagnate da alcuna di quelle condizioni dipoi stabilite per adottare o essere adottato.

2. Potrà nonostante quello il quale sarà stato adottato in minore età, e che si trovasse oggi maggiore, renunziare all' adozione, nei tre mesi consecutivi alla pubblicazione della presente legge.

Dell'istessa facoltà potrà valersi qua-

lunque adottato che trovasi oggi minore dentro tre mesi da decorrere dal giorno che sarà divenuto maggiore.

Nell'uno o nell'altro caso la renunzia sarà fatta avanti l'ufficiale dello stato civile del domicilio dell'adottato, e notificato all'adottante, in un altro termine di tre mesi.

3.° Le adozioni alle quali l'adottato non avrà in modo alcuno rinunziato, produrranno gli effetti seguenti,

Se questi diritti sono stati regolati per mezzo di un atto o contratto autentico, per disposizioni fra i vivi o a causa di morte fatte senza lesione della legittima dei figli, per transazione, o sentenza passata in cosa giudicata, non sarà derogato ai detti atti, contratti, disposizioni, transazioni o sentenze, che saranno eseguite secondo la loro forma e tenore.

4. In mancanza o in difetto di alcun atto autentico che dichiari ciò che l'adottante ha voluto dare all' adottato,

quest' ultimo goderà di tutti i diritti accordati dal Codice Napoleone, se ne sei mesi che seguiranno la pubblicazione della presente legge, l' adottante non si presenterà avanti il giudice di pace del suo domicilio per dichiarare che la sua intenzione non è stata di conferire all' adottato tutti i diritti di successioni che apparterrebbero ad un figlio legittimo.

Questa facoltà di dichiarare l' intenzione, è un diritto personale dell' adottante, e non apparterrà ai suoi eredi.

5. Nei casi in cui l' adottante avrà fatto la dichiarazione mentovata nell' articolo precedente, e nel termine prescritto da questo articolo, i diritti dell' adottato saranno in quanto alla successione limitati al terzo di quelli che sarebbero appartenenti ad un figlio legittimo.

6. Se risultasse da uno degli atti confermati dall' articolo 3.° che i diritti dell' adottato fossero al di sotto di quelli accordati dal Codice Napoleone po-

tranno questi essergli conferiti intieramente per mezzo di una nuova adozione da farsi secondo le disposizioni del Codice, ma senz' altre condizioni per parte dell'adottante che della mancanza dei figli, e discendenti legittimi, di avere quindici anni più dell'adottato, e se l'adottante è congiunto in matrimonio, di ottenere il consenso dell'altro conjuge.

Gli articoli 347. 348. 349. 351. e 352. del Codice Napoleone al titolo dell'adozione saranno di più dichiarati comuni a tutti gl'individui adottati dopo il Decretto del 18. Genn. 1792, e delle altre leggi relative.

MOTIVI

Del progetto di legge sopra le adozioni posteriori al 18. *Genn.* 1792, *e anteriori alla pubblicazione del Codice Napoleone esposti dal sig. Consiglier di Stato Beties.*

Legislatori.

La legge del 2. Germ. ha stabilito

delle regole per le adozioni future; ma molte adozioni esistevano prima di quest'epoca, e reclamano oggi una legge che legando il passato con il presente, determini gli effetti delle adozioni anteriori al Codice Napoleone.

Appartiene a voi di adempire sopra questo punto alle promesse di diverse Assemblee nazionali che vi hanno precedutò. Imperocchè non può contrastarsi alle adozioni di cui oggi venghiamo a parlarvi, di essere state fatte sotto gli auspicj di una legislazione incompleta, è vero, ma peraltro positiva nel suo oggetto.

Il primo atto del potere legislativo sopra la materia delle adozioni fù un decreto del 18. Genn. 1792 che ordinò di comprendere nel *piano generale delle leggi civili quelle relative all'adozioni*.

Diverse adozioni ebbero luogo dopo questo decreto; ma si moltiplicarono specialmente quando videsi il legislato-

re stesso fare una applicazione positiva del principio decretato.

Il 25. Genn. 1793. la Convenzione nazionale adottò in nome della Patria la figlia di Michele Lepelletier, e incaricò il suo Comitato di legislazione di presentarle al più presto un rapporto sulle leggi dell'adozione.

Poco tempo dopo una Costituzione, che non ebbe in vero che un'esistenza effimera, parlò della adozione non solo per permetterla, ma ancora per ricompensarla, mentre l'adozione di un figlio era uno dei mezzi di acquistare i diritti di Cittadino Francese.

Per quanto poco favorevoli siano a questa Costituzione le memorie che ella ci ridesta, non può peraltro contrastarsi un pieno effetto agli atti che furono fatti sotto il di lei governo, appartenenti specialmente allo stato civile delle persone.

Del rimanente questo stato fu ancora più letteralmente assicurato da una

legge del 16. Frim an. 3. che senza determinarne gli effetti, fece conoscere che dovea resultarne dei diritti, poichè Ella introdusse degli atti proprj a conservarli.

Fino a che (sono parole della legge) *la Convenzione nazionale non abbia decretato sopra gli effetti delle adozioni fatte avanti la promulgazione del Codice civile, i Giudici di pace dovranno, qualora ne siano richiesti dalle parti interessate togliere i sigilli per la vendita dei mobili, e che dovrà farsi previo l'inventario con il consiglio di un' assemblea di parenti, salvo il deposito fino al regolamento dei diritti delle parti.*

Fino dai primi tempi in cui erasi pronunziato il nome dell' *adozione* si era veduto la maggiore parte delle Municipalità accordargli un posto nei registri dello stato civile, e si trova più recentemente un decreto del Governo, in data del 19 Floreal an. 8. che attesta e

conferma quest'uso col annoverare l'adozione nel numero degli atti dello stato civile.

Dopo tanti atti della potestà pubblica non può più dubitarsi che l'adozione non sia stata consacrata per massima molto prima della legge del 2. germinale, e che l'introduzione di questa massima non deva risalire al decreto del 18. Genn. 1792.

Ciò posto, siccome la legislazione non ha potuto tendere un laccio ai cittadini, nè ingannare la fede pubblica, deve oggi regolare la sorte delle adozioni anteriori al Codice Napoleone.

È una disgrazia, senza dubbio, che l'autorità del Legislatore sia divenuta necessaria per spiegare quello che già si è fatto, per regolarne gli effetti, e dare a questa parte della legislazione un compimento che le manca; ma la situazione straordinaria, che esige questa misura non è meno vera, nè il bisogno di provvedervi meno evidente;

poichè la sorte di molte migliaja di figli adottivi, e la tranquillità di molte migliaja di famiglie, dipendon dalle questioni sulle quali siete per decidere.

Passo ora a sviluppare le idee che hanno dettato il progetto di legge.

Oggi che l' adozione è organizzata per l'avvenire, il primo pensiero, la prima ricerca deve rivolgersi a determinare se la nuova legge poteva essere dichiarata comune alle adozioni anteriori.

Ma convinti del bisogno di avvicinare fra loro le adozioni organizzate dal Codice Napoleone, e quelle che hanno avuto luogo anteriormente, riconosciuta anche la possibilità di assomigliarle in qualche parte, se ne sono ravvisate altre che non ammettevano un'applicazione comune, e si è veduto che il passato, e l'avvenire non poteva in questa materia unirsi senza molte modificazioni.

Quindi le forme, e le condizioni

prescritte dalla nuova legge non potrebbero regolare le adozioni preesistenti senza annullarle retroattivamente, e ognuno comprende quanto ciò sarebbe iugiusto; perchè l'adozione annullata sarebbe irreparabile tutte le volte che l'adottante fosse morto, o che avesse mutato volontà, o che persistendo in questa, non potesse porla ad effetto per cagione delle condizioni che oggi richiede la legge.

Tali considerazioni reclamano imperiosamente la conservazione dell'antiche adozioni nello stato in cui si trovano.

Fino alla pubblicazione del Codice Napoleone non erano prescritte speciali *formalità*: le adozioni fatte fino a quest'epoca devono dunque esser dichiarate valide, semprechè siano stabilite per mezzo di un documento *autentico*.

Non essendo state altresì imposte *condizioni* alcune, devono le adozioni confermate prima della promulgazione

del Codice, salve le regole generali che danno di nullità a quegli atti che possono provarsi essere stati estorti dalla violenza, o essere l'opera della demenza, ottenere il loro effetto senza riguardo alla legge nuova, e senza esaminare se l'adottante era d'altronde capace di conferire il benefizio dell'adozione, o l'adottato di riceverlo, poichè allora tanto l'uno che l'altro erano abili, non racchiudendo la legislazione alcuna proibizione, accordando era anzi una autorizzazione indefinita.

Qualunque sistema opposto alla conservazione *pura e semplice* di queste antiche adozioni sarebbe d'altronde evidentemente contrario al bisogno delle circostanze; imperocchè se dopo l'incertezza che ha regnato per dodici anni sopre la materia dell'adozione, siamo finalmente giunti a regolare sì bella istituzione, l'applicazione delle nuove regole agli atti antichi, lungi dall'essere un ritorno all'ordine, non

sarebbe che una nuova confusione.

Sembrami pertanto di avere provato abbastanza che le forme e le condizioni della legge nuova non possano applicarsi alle adozioni fatte avanti il Codice Napoleone.

Si osserva ancora un' altra differenza meritevole di una disposizione particolare tra le adozioni fatte fino a questo giorno, e quelle che avranno luogo in appresso.

Nel nuovo sistema qualunque adozione sarà irrevocabile, anche per parte dell' adottato, poichè il contratto non potrà farsi, se non quando egli sarà divenuto maggiore.

Ma le antiche adozioni sono state per la maggior parte dirette a favore di minori, non a titolo di *tutela officiosa* (istituzione di cui l'idea è affatto nuova, e il di cui nome non era ancora stato pronunziato), ma a titolo di *adozione perfetta*.

In questa situazione ci è sembrato

giusto di non parificare le antiche adozioni alla tutela officiosa (ciò che tenderebbe a snaturare il contratto che si è voluto formare), ma lasciando sussistere l'adozione, riserbare al minore la facoltà di rinunziarvi.

Pochi minori sicuramente si prevarranno di tal facoltà , ma la massima sarà rispettata ; poichè essendo il consenso la base essenziale di ogni contratto , necessario sopra tutto in un atto così importante come l'adozione , non può questo , o espresso o tacito che sia, prestarsi da altri che da un maggiore.

L'adottante stesso non avrà inoltre motivo di dolersi di questa disposizione , poichè ella si mantenne sempre nella comune opinione, e in tutti i progetti di quell' epoca .

Questa felice combinazione che forma dell' adozione un contratto fra i maggiori, benchè ripeta la sua origine dai servizj resi a un minore, non solo non esisteva fin quì, ma non era nep-

pure stata conosciuta; non ravvisandosi nell'adozione fatta di un minore che un atto il quale sebbene perfetto e irrevocabile per parte dell' adottante, restava però soggetto alla ratifica formale o tacita dell' adottato al tempo che egli diveniva maggiore .

Rapportandosi a questo sistema per conciliarne gli effetti con i principj proprj alla minorità, la facoltà proposta in questo rapporto a favore del adottato minore resta bastantemente giustificata.

Ma questa parificazione potrà ella ancora aver luogo in quanto a gli effetti ?

Giunti a questo punto della discussione, se così esser dovesse, non avremmo noi da proporvi che una sola disposizione , cioè di dichiarare quanto agli effetti la legge nuova comune alle adozioni antiche ; ma questo partito semplicissimo a colpo d'occhio non sarebbe esente nè da inconvenienti, nè da ingiustizia .

Immaginiamo il caso in cui l' adottante avesse, mediante un contratto, o una disposizione qualunque, tanto fra i vivi, che a causa di morte, regolato ciò che dar volesse all' adottato. Nel silenzio della legge sopra gli effetti dell' adozione, è chiaro che la volontà dell' uomo potè regolarli, e che questa volontà in debita forma espressa, deve oggi essere rispettata e secondata.

Supponghiamo adesso tanto una transazione con gli eredi dell' adottante, quanto una sentenza che abbia acquistato forza di cosa giudicata. Si conosce facilmente che sarebbe un sovvertire ogni cosa, facendo prevalere le disposizioni della legge nuova, contro atti di questa natura.

Il progetto che vi si presenta si sarebbe allontanato dalle vedute di una esatta giustizia, e di una buona politica se avesse derogato nella più piccola parte agli effetti regolati in una delle maniere sopra indicate, mentre il suo pri-

mo dovere era quello di mantenerle.

Non può dunque aver luogo una tal disposizione, e perciò divien necessario l'intervento particolare di una legge che decida.

Per prendere un giusto partito su tal proposito, e per regolare saggiamente gli effetti delle antiche adozioni, conviene specialmente considerare la posizione la più comune degli adottanti, e interrogare la volontà del maggior numero.

In questo èsame si troverà che l'adottante il quale non ha egli stesso spiegata, nè limitata la sua liberalità, ha voluto che avesse la maggiore estensione possibile, o almeno non ha voluto sottoporla, che alle limitazioni che poteva farvi la stessa legge.

Si può dunque, e deesi anzi fermarsi a questa presunzione, come al miglior punto onde procedere in questa materia. Così, e nel caso in cui l' adottante fosse morto avanti la promulgazione

del Codice senza aver lasciato nessun atto che dichiarasse la sua volontà, l' adottato sarà irrevocabilmente investito di tutti i diritti di successibilità accordati dalla Legge nuova, mentre questa misura si concilia con la volontà presunta dell'adottante.

Questa presunzione di diritto non cesserà nemmeno se l'adottante trovasi ancora in vita; per altro in questo caso si è creduto doverlo ammettere a rigettarne l' applicazione per mezzo di una dichiarazione contraria, fatta dentro un breve termine.

Una considerazione superiore ha dettata questa modificazione; imperocchè per giusta che sia le presunzione legale, non è per altro che una presunzione, e non si potrebbe immaginare senza orrore la situazione dolorosa in cui si troverebbe un uomo allorchè, la legge volesse estendere i suoi benefizi al di là della sua volontà.

Tutti i disgusti che può produrgli

la sua delusa intenzione, non si vedrebbero avvelenare la di lui vita, ed atterrare ogni dolce sentimento su cui riposar dee l'adozione, e rendere l'adottato un'oggetto di odio per l'adottante?

Si eviterà così dei mali, per quanto piccolo esser possa il numero degli adottanti, che faranno uso della dichiarazione permessa, senza annullare anche, allorchè succeda, tutti i diritti dell'adottato che conserverà almeno il terzo di quelli che avrebbe un figlio legittimo.

Vi è luogo per altro a sperare che degli uomini che si son mostrati come benefattori, non diventeranno spergiuri, e quando la società avesse su questo punto a temere qualche abuso, ella aveva da impedire degli inconvenienti ancor più gravi e in maggior numero.

Io ho già posto sotto i vostri occhi, o Legislatori, le parti principali del progetto di Legge: mi resta ora a spiegare una disposizione che vi occupa un posto assai importante.

Voi avete inteso che se avvi un' atto qualunque che regoli i diritti dell'adottato conviene osservarlo.

Ciò è senza dubbio giusto, e si è ben fortunati di potere seguire senza restrizione la verità, quando ella si manifesta.

Possono per altro i diritti del figlio adottivo essere stati regolati sopra una piccola quota e non essere più in rapporto con l' affetto dell' adottante, accresciuto in ragione dei servigj e delle consolazioni che l' adottato gli avrà procurate.

Dovrà dunque per l'esistenza di un contratto anteriore alla promulgazione del Codice Napoleone, e confermato dalla Legge essere impedito all' adottante di aggiungere cosa alcuna a un tal contratto? Ciò sarebbe oltrepassare lo scopo proposto; imperocchè, se ad oggetto di assicurare la condizione respettiva dell' adottante e dell' adottato, si è con ragione stabilito che il

primo non possa dar meno, nè il secondo esigere più di quello che è stato regolato dalle convenzioni anteriori al Codice Napoleone, nulla impedisce però che possa tra loro formarsi un nuovo contratto più favorevole all'adottato, una nuova adozione accompagnata da tutti i suoi effetti, e per il compimento della quale possa ancora recedersi da alcune di quelle condizioni imposte dalla Legge nuova, non trattandosi in questo caso di formare nuovi vincoli, ma di restringere i preesistenti.

Alcune regole desunte dalla Legge nuova pongono fine al progetto che vi si propone.

Il diritto accordato all' adottato di portare il nome dell' adottante in aggiunta a quello della propria famiglia;

L' obbligazione reciproca fra l' adottante e l' adottato di somministrarsi gli alimenti in caso di bisogno;

La proibizione di contrarre matri-

monio nei gradi dichiarati nella Legge del 2. Germin.

Il diritto accordato all' adottante di succedere nei beni da lui dati all' adottato, quando questi venga a morte senza successione.

Tali regole, che sono dell'essenza del contratto, s' applicano senza difficoltà tanto alle antiche, che alle future adozioni; e non presentano d'altronde alcun imbarazzo nella loro esecuzione.

Questa, o legislatori, è la spiegazione di tutto il piano della Legge transitoria che vi è stata proposta.

Nel passaggio da un semplice principio a delle applicazioni precise, e a dei resultati positivi, era necessario di non stabilire le presunzioni della legge se non che dopo aver rispettata la volontà dell' uomo, ed esaminati tutti i documenti che potevano determinarla; conveniva ancora nella mancanza di questi documenti, e allorchè la presun-

zione prende forza di legge, accompagnarla da quelle modificazioni proprie ad evitare delle opposizioni funeste.

Guidato da queste idee principali il progetto che vien sottoposto alla vostra considerazione otterrà il suo intento, qualora, quanto giusto nei suoi mezzi, tolga agevolmente quelle difficoltà, la risoluzione delle quali attesa da lungo tempo, dee oggi determinare e fissare la sorte di molte migliaja d'individui degni di tutte le vostre premure.

LEGGE

Relativa ai divorzi pronunziati o domandati prima della pubblicazione del Tit. 6. *del Codice Napoleone.*

Del 26. *Germin. anno* 11. – 16. *Aprile* 1803.

In nome del Popolo Francese.

BONAPARTE primo Console proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo del 26. Germinale anno XI. in conformità della proposizione fatta dal Governo il 18.

dello stesso mese, comunicata al Tribunato il successivo giorno.

DECRETO

Tutti i divorzj pronunziati dagli Ufficiali dello Stato Civile, o autorizzati da sentenza prima della pubblicazione del Titolo del Codice Napoleone relativo al divorzio, avranno il loro effetto, secondo le leggi che esistevano prima di questa pubblicazione.

Riguardo alle domande formate anteriormente alla detta epoca gli atti continueranno ad essere compilati; i divorzj saranno pronunziati, e avranno il loro effetto secondo le leggi, che erano in vigore al tempo della fatta domanda.

Collazionato coll' Originale da noi Presidente, e Segretarj del Corpo Legislativo.

MOTIVI

Della Legge transitoria sopra il divorzio esposti al Corpo Legislativo dal Sig. Consigliere di Stato Real.

Legislatori,

Prima della rivoluzione, la legislazione francese non somministrava ai conjugi, a cui la vita comune era divenuta insopportabile, altra risorsa che la *separazione personale*.

Tutte le menti illuminate conoscevano fin d'allora l'insufficienza, e gli abusi di questa incompleta istituzione. Ma la Legislazione che riconosceva come dominante ed unica una religione, il di cui domma consacra l'assoluta indissolubilità del matrimonio, non poteva accordare nulla di più.

Uno dei primi benefizj della rivoluzione è stata una delle prime conseguenze di questa libertà. Ma una legislazione troppo facile aprì l'adito a dei nuovi abusi, e questa istituzione reclamata dalla filosofia non fu bene spesso, specialmente nel suo principio, se non che un

istrumento d'immoralità, ed un mezzo di depravazione.

Ammaestrati dall'esperienza più che centenaria della rivoluzione, disprezzando i clamori e le opposte esagerazioni di tutti i partiti, potendo nel silenzio di tutti i pregiudizi apprezzare tale istituzione in se stessa, ciò che esige la giustizia, ciò che la morale consiglia, ciò che permettono i costumi e le abitudini di questa gran nazione, avete nella vostra seduta del 30. Ventoso passato, ammesso il nuovo progetto di Legge sopra il *divorzio*; ed oggimai questa istituzione saggiamente ristretta e modificata, munita di severe formalità, non avrà più che una influenza salutare, e non comparirà che spogliata di tutti questi abusi.

Era indubitato che ammettendosi su tal proposito delle restrizioni e delle modificazioni nuove, e creandosi delle nuove forme, il legislatore non disponeva che per il tempo avvenire, e che non

era sua intenzione di applicare al passato la nuova legge.

E certamente per poco che si voglia seguitare l'andamento del Governo, ed esaminare il carattere delle sue istituzioni, si doveva ravvisare che per preparare la felicità della generazione avvenire, egli non vuol mai sacrificare la generazione presente. Egli ignora l'arte facile e pericolosa di fare il bene con violenza, nè cerca d'inalzare un tempio alla pubblica sicurezza in mezzo a delle rovine, che lo circondino.

Egli conosce che il Legislatore, che brama, di assicurare alle leggi, che propone un religioso rispetto, deve egli stesso darne l'esempio mantenendo per il tempo passato gli effetti delle leggi che riforma per l'avvenire. Accordando alle nuove leggi un'effetto retroattivo col pretesto che le antiche da queste riformate contenessero dei grandi abusi, sarebbe l'istesso che il dichiarare che ciascuno individuo non fosse tenuto ad osservare la legge, se

non che quando egli stesso l'avesse riconosciuta per buona; sarebbe questo un rovesciare tutte le convenzioni, rendere incerte tutte le proprietà, dubbiosi tutti i diritti.

Quand'anche tutti i giureconsulti e pubblicisti non fossero perfettamente d'accordo, come lo sono, ad annunziare una sì consolante verità, basterebbe certamente consultare i fasti della nostra rivoluzione per abbracciarla, e riconoscere che l'epoca, in cui è stata ammesso nella nostra Legislazione sì civile, che criminale, l'effetto retroattivo è un epoca di disordine e di desolazione, in cui la fortuna, la libertà, e la vita di ciascuno era in mano del più oscuro denunziatore.

Per la ragione appunto che in questi tempi di disordine, dai quali usciamo appena, questa verità che adesso tanto religiosamente rispettasi, fu altrettanto audacemente calpestata, voi vedete in fronte del Codice Napoleone

all' *Articolo* 2. del *Titolo preliminare* la dichiarazione seguente, che senza questi motivi, attesa la sua evidenza, sarebbe stato inutile di pubblicare.

„ La legge non dispone che per l'av-
„ venire; essa non ha effetto retroat-
„ tivo „

Forse questa solenne professione di fede, questa regola di condotta collocata alla testa del Codice, di cui è parte la legge sopra il divorzio, avrebbe potuto condurre a riguardare come inutile la legge transitoria, il di cui progetto si sottopone alla vostra considerazione. Ma il Governo è stato informato che si suscitavano dei dubbi, che molte persone illuminate, mentre rispettavano il principio della *non retroattività*, quando si trattava della disposizione del Codice, credevano per altro che questo principio non fosse applicabile, quando si trattava della legge del divorzio di cui esageravano gli abusi; che altri opinavano che applicando la legge nuova al-

le domande introdotte non fosse un *retroagire*, perchè giudicavano che il diritto non si acquistasse per la fatta domanda; finalmente il Governo non ha potuto lasciar di vedere che trattandosi di una legge sopra il divorzio, *l'interesse, le passioni, i pregiudizi, le abitudini, dei motivi di altro genere, sempre rispettabili a cagione della sorgente da cui derivano, presentano, se è permesso dirlo, ad ogni passo dei nemici da combattere,* che questi stessi nemici possono tornare a comparire, e a confondere l'uomo debole, quando si tratterà di applicare la legge promulgata; ed ha perciò pensato che una legge transitoria e speciale sopra la materia del divorzio poteva solo far tacere ogni interesse, dissipare qualunque incertezza, calmare qualunque scrupolo, e togliere alla mala fede ogni refugio.

Il progetto della legge, che noi vi presentiamo applicando nella sua disposizione generale il principio stabilito

dall'art: 2.° del Codice, dichiara che il diritto resultante dalla legge antica si acquista da colui, che ne ha fatto uso anteriormente alla pubblicazione della legge nuova, e non da altri. Ed è chiaro inoltre che questo diritto che non può nascere che mediante la domanda di uno dei conjugi non si acquista specialmente che da colui che ha espressamente dichiarato di volerne fare uso. Il silenzio degli altri equivale ad una renunzia formale, e sono perciò sottoposti all'autorità della nuova legge.

Questo diritto si acquista da quello che ha formato la domanda, come ogni altro diritto nascente dalla disposizione delle leggi, e ciò per effetto della legge stessa, che generalmente parlando investe del diritto, che ella concede, l'individuo che ne ignora la esistenza, e lo investe anche suo malgrado.

Si direbbe forse che allor quando si tratta del divorzio non si acquista il diritto che mediante la sentenza che lo dichiara, e dopo che sono state esegui-

te le formalità richieste dalla legge ? Sarebbe ciò annunziare un grand'errore perchè finalmente queste formalità questi termini voluti, questa sentenza, equivalgono in quanto al divorzio ai termini, alle formalità, alla sentenza che si esigono nelle altre azioni. Nell'uno e nell' altro caso la sentenza non accorda già il diritto, essa non fa che dichiararne l'esistenza. Nell'uno e nell'altro caso egualmente i termini, le formalità, che precedono, la sentenza e la sentenza stessa riguardano soltanto l'ordine giudiciario, e sono estranee alla sostanza del diritto, che deriva dalla legge.

E questo paragone è tutto a vantaggio dell' azione pel divorzio, poichè la sentenza da emanarsi sopra ogni altra azione è sempre problematica, sempre independente dalla volontà di quello che l'ha intentata, e ben spesso contraria alla volontà medesima in luogo che nell' azione pel divorzio, particolarmente trattandosi di quella

che ha per motivo l'*incompatibilità*, la volontà del postulante era la regola unica dell'atto che terminava la procedura; i termini, le formalità, i consigli di famiglia non erano che dei mezzi tendenti alla conciliazione, e nulla operavano contro la volontà manifestata continuamente, che riceveva in fine la sua esecuzione: dimaniera che l'atto che coronava tutta questa procedura non era neppure una sentenza pronunziata da un Tribunale, ma una dichiarazione ammessa da un Ufficiale dello stato civile.

Chi ardirebbe negare che in un tal caso l'applicazione della legge nuova alla procedura introdotta secondo il diritto antico, non fosse un effetto evidentemente retroattivo? E qual ne sarebbe il resultato? La riunione forzata di due esseri l'uno dei quali ha solennemente dichiarato all'altro un odio ed un'eterna guerra, che si è indotto a fare questa solenne e irrevocabile dichiara-

zione nella fiducia che fosse ammessa, e che non potesse in modo alcuno esser rigettata, o delusa. Certamente quello dei dui conjugi, che per l'effetto retroattivo dato alla legge nuova ritornasse sotto il giogo dell'altro, che avesse sì gravemente offeso, non potrebbe con ragione rimproverare al Legislatore di avergli teso un laccio terribile? Senza la vostra legge potrebbe egli dire, senza la sicurezza che la mia volontà una volta manifestastata fosse ammessa, io mi sarei guardato bene di avanzare una domanda di divorzio; avrei sofferto le mie pene senza lagnarmene, e non avrei aggiunto a tutte le angosce che avvelenavano la mia vita questo torto irreparabile, irremissibile, resultante dalla domanda da me intentata.

Osservate, o Legislatori, che se l'effetto retroattivo potesse annullare così l'effetto delle domande già introdotte, e che non sono giudicate, potrebbe per una conseguenza necessaria annullare

così l' effetto di qualunque sentenza che non fosse passata in cosa giudicata, ogni sentenza contumaciale, se non fossero spirati i termini stabiliti per opporsi, qualunque sentenza contraddittoria, se non fosse ancora decorso il termine per l' appello. Calcolate quindi quali disordini, quale desolazione produr protrebbero da una parte la vendetta, dall' altra il timore.

Ma ciò non è tutto: e qualora la legge nuova, dovesse da per se sola regolare i diritti aperti mediante le domande fatte avanti la sua pubblicazione, o quelli non consumati derivanti dalle sentenze emanate sotto l'autorità della legge antica, due gravi inconvenienti, due manifeste ingiustizie sarebbero pure la conseguenza di una simile teoria.

Tanto la Legge nuova, che l' antica pongono l' adulterio come una delle cause determinate del divorzio ; ma la Legge nuova infigge una pena di detenzione , di cui non parlava l'antica.

Qualora pertanto fosse oggi pendente avanti i tribunali una domanda di divorzio fondata sopra questo motivo, stata introdotta avanti la promulgazione della nuova Legge, e ad essa applicar si volesse la disposizione della medesima, la sentenza darebbe a un delitto commesso prima della Legge la pena da questa decretata, vale a dire introdurrebbe l'effetto retroattivo nella applicazione delle pene.

La Legge antica accordava ai conjugi divorziati la facoltà di riunirsi mediante i vincoli di un nuovo matrimonio. Una tale disposizione era sorgente di gravi abusi; ma ella era forse necessaria per correggere almeno la funesta facilità con cui la Legge permetteva il divorzio. La Legge nuova, che ha riformato tutti gli abusi, che ha prescritto la causa *d'incompatibilità di unione*, e che ha circondato il divorzio con tali barriere che nè il capriccio, nè la leggerezza potranno più superà-

re, una tal legge che non permette che alcuno si prenda gioco del matrimonio, ha dichiarato che i conjugi una volta divorziati non potranno più riunirsi.

Regolando con la legge nuova i diritti resultanti dalle sentenze, che sotto l'autorità dell'antica Legge hanno pronunziato il divorzio, si verrebbe a sanzionare una grande ingiustizia. Imperocchè non può negarsi che si darebbe alla Legge nuova un manifesto effetto retroattivo, e ne risulterebbe ancora che verrebbero ad applicarsi ad una Legge troppo indulgente, delle disposizioni che non convengono che alla Legge divenuta più severa, e ciò sarebbe conservare della Legge antica i soli abusi, e privarla del solo mezzo, che resta per diminuirne il numero.

A questi motivi desunti dal diritto e dalla natura delle cose, conviene aggiungerne un altro non meno importante tratto dalle circostanze e dagli avvenimenti della rivoluzione. Il Governo non può ignorare che sotto la fede

di una riunione permessa dalla Legge, alcuni Conjugi separati nella tempesta della rivoluzione non hanno avuto ricorso al divorzio che per sottrarre alla devastazione la loro fortuna: alcuni di essi si trovano ancora momentaneamente nell'impossibilità di riannodare dei legami rotti soltanto dalla prudenza, la moralità pubblica rigetta l'idea di eternare una simile separazione, e la legge conserverà i nomi e i diritti di sposi a coloro che il Governo giudica degni di riacquistare finalmente i titoli e i diritti di cittadino.

LEGGE

Relativa al modo di regolare lo stato e i diritti dei figli naturali, i cui padri son morti dall'epoca della Legge del 12. Brumaire Anno II. fino alla promulgazione del Titolo del Codice Napoleone sopra la paternità e la figliazione, e sopra le successioni.

del 14. Floreal anno XI. – 4. Maggio 1803

In nome del Popolo Francese.

BONAPARTE primo Console proclama

Legge della Repubblica il Decreto seguente emanato dal Corpo Legislativo il 14. Floreal An XI. in conformità alla proposizione fatta dal Governo il 9. Floreal, comunicata al Tribunato l'istesso giorno.

DECRETO

ART. 1. Lo stato e i diritti dei figli nati fuori del matrimonio, i di cui padri e le madri sono morti dalla epoca della promulgazione della Legge del 12. Brumaire An. 2. fino alla promulgazione dei Titoli del Codice Napoleone sopra la *paternità e la filiazione* e sopra le *successioni*, saranno regolati nel modo prescritto da questi titoli.

2. Non ostante, le disposizioni fra i vivi o testamentarie, anteriori alla promulgazione delli stessi titoli del Codice Napoleone, e nelle quali si fossero stabiliti i diritti di questi figli naturali, saranno eseguite, salva la riduzione alla

quota disponibile ai termini del Codice Napoleone, e salvo ancora un supplemento in conformità dell'Art. 151. della legge sopra le *successioni* nel caso in cui la porzione donata o legata fosse inferiore alla metà di quella, che dovrebbe appartenere al figlio naturale secondo la stessa legge.

3. Le convenzioni e le sentenze passate in cosa giudicata, da cui fossero stati regolati lo stato e i diritti dei detti figli naturali, saranno eseguite secondo la loro forma e tenore.

ESPOSIZIONE

Dei motivi della legge relativa alla stato e ai diritti dei figli nati fuori del matrimonio di cui i Padri e le Madri sono morti dall'epoca della promulgazione della legge del 12. Brumaire an. II. fino alla promulgazione dei titoli del Codice Napolene del Sig. Consigliere di Stato Treilhard.

Legislatori,

Tre articoli presenta il progetto, di

cui vi è stato fatto la lettura, ed il primo solo esige una spiegazione.

„ Lo stato e i diritti dei figli naturali, di cui i padri e le madri sono morti dall'epoca dell' pubblicazione della legge del 12. Brumaire an II. fino alla promulgazione dei titoli del Codice Napoleone sopra la *paternità, e la figliazione*, e sopra le *successioni*, saranno regolati nel modo prescritto da questi titoli. „

La prima questione che si presenta è quella di sapere se le leggi anteriori avevano già pronunziato sopra questo oggetto. Se esiste di fatto su tal proposito qualche disposizione legale, restiamo dispensati da occuparcene: se al contrario non conosciamo alcuna regola che abbia stabilito lo stato e i diritti dei figli naturali di cui i padri e le madri siano morti dopo il 12. Brumaire dell'anno II. non potrebbemo esser solleciti abbastanza per stabilirne una. Quella che noi proponghiamo è senza

contradizione la più giusta, la più naturale, la sola ancora che vi si possa ragionevolmente presentare. Se, come non vi ha dubbio, voi avete saviamente regolati i diritti dei figli naturali per le successioni avvenire, perchè far dovreste un regolamento diverso pei diritti ancora indecisi sopra le successioni aperte per il passato?

Non vi ha per tanto che un fatto da verificare: esiste, o no una disposizione sopra lo stato e idiritti dei figli naturali di cui i padri e le madri siano *morti* dopo la legge del 12. Brumaire an II., e anteriormente alla pubblicazione del Codice?

Coloro, che suppongono l'esistenza di una legge sopra tal materia, la trovano, o per meglio dire, la cercano in un decreto della Convenzione del 4. Giugno 1793, e nella legge stessa del 12. Brumaire.

Il decreto del 4. Giugno 1793. porta che i figli naturali succederanno ai lo-

ro padri, e madri nella forma che sarà determinata.

Ecco, dicono essi, un diritto di successibilità acquistato dai figli nati fuori del matrimonio. Ma si risponde da un' altra parte: il modo di successibilità deve esser regolato delle Leggi posteriori; se non lo è stato fino a questo giorno bisogna provvedervi. La questione di fatto resta dunque indecisa.

Esaminiamo attualmente le disposizioni della legge del 12. Brumaire.

L'articolo primo è concepito come appreso.

„ I Figli *attualmente esistenti* nati fuori del matrimonio saranno ammessi alle successioni dei loro padri e madri *aperte dopo il* 14. *Luglio* 1789.

„ Egualmente saranno ammessi a quelle che s'apriranno in avvenire *colla limitazione stabilita nell'Articolo decimo seguente* „

L' articolo pertanto distingue assai chiaramente *i figli attualmente esisten-*

ti, e le successioni aperte dopo il 14. *Luglio* 1789, dai figli nascituri, e dalle successioni *che si apriranno in avvenire*.

I figli naturali *attualmente esistenti* sono ammessi dal primo paragrafo *alle successioni di già aperte*; essi non sono ammessi alle successioni, *che si apriranno in avvenire, che colle limitazioni stabilite nell' Art.* 10. *seguente:* Conviene adunque ricorrere all'Articolo decimo per conoscere i loro diritti.

Gli articoli 2.° e seguenti regolano il modo di successibilità dei figli naturali nelle successioni di già aperte, come pure la maniera, colla quale potranno provare il loro stato, e i loro diritti in queste successioni.

Viene finalmente l'articolo decimo, che deve pronunziare sopra le *successioni non ancora aperte, e sopra i figli non esistenti* a tal epoca. Ecco questo articolo.

„ Riguardo ai figli nati fuori del ma-

trimonio di cui il padre e la madre saranno ancora esistenti al tempo della promulgazione del Codice Civile, il loro stato, e i loro diritti saranno in tutti i rapporti regolati secondo le disposizioni del Codice. „

Egli è evidente che questo articolo non presenta alcuna disposizione sopra lo stato e i diritti dei figli naturali, i di cui padri e le madri sono morti nell' intervallo dalla pubblicazione della legge del 12. Brumaire a quella del Codice; e siccome non è meno sicuro che l'Art. 1.° non ha disposto che sopra la sorte dei figli naturali *allora esistenti*, e di cui i padri e le madri *erano di già morti*, la lacuna della legge è sensibile. Essa ha pronunziato sopra le successioni aperte avanti il 12. Brumaire, sopra quelle, che si apriranno dopo la pubblicazione del Codice; ma essa tace sopra quelle che potevano aprirsi in tale intervallo.

Si domanda come è possibile che la

legge presenti un vuoto di questa natura, e che abbracciando nelle sue disposizioni le successioni aperte avanti il 12. Brumaire, e quelle aperte dopo la pubblicazione del Codice, non abbia niente stabilito sulle altre?

A me non appartiene, legislatori, di spiegare le cause di questo silenzio, basta per meritare la vostra attenzione che sia reale. Io potrei per altro osservare che non è tanto da sorprendere come sembra a colpo d'occhio. Quando fu fatta la legge del 12. Brum. esisteva un progetto di Codice, era anzi discusso, adottato anche in qualche maniera, e la di lui pubblicazione pareva così sicura, così vicina, che riguardar potevasi come inutile qualunque disposizione sopra le successioni dei padri e delle madri dei figli naturali, che si sarebbero aperte fra la pubblicazione della legge del 12. Brum. e quella del Codice: ma l'evento deluse le speranze dei Legislatori; e la legge del 12. Brum.

che poteva esser sufficiente, se il Codice fosse immediatamente sopravvenuto, come si era sperato, trovasi realmente assai mancante, ed offre nel fatto una vasta lacuna: poichè niente dispone relativamente allo stato e ai diritti dei figli naturali nati dopo il 12. Brum., nè sopra le successioni dei padri e delle madri morte da quest' epoca, e avanti la pubblicazione del Codice.

Questa lacuna è quella che si propone di riempire. La di lei esistenza è una verità, che non può in modo alcuno contrastarsi, e che viene ancora maggiormente dimostrata dagli sforzi stessi di coloro, che hanno sostenuto la contraria opinione. Essi non indicano nella Legge del 12. Brum. in appoggio del loro sistema altri testi che quelli di cui ho parlato, senza asserire che leggi posteriori abbiamo supplito al silenzio della Legge del 12. Brum. Se vi fosse infatti qualche disposizione in loro favore, basterebbe che la produces-

sero, e la questione sarebbe decisa. Con delle induzioni, con dei ragionamenti, con dei fatti posteriori pretendono soltanto di giungere a far vedere nella legge del 12. Brum. ciò che non contiene realmente. Ma i ragionamenti, le induzioni, i fatti non possono in una legge tener luogo di una disposizione che non è stata scritta, o per meglio dire, che non si è avuto intenzione di promulgare, perchè reputata inutile, nella speranza di una legge, che credevasi vicinissima, ma che non è sopravvenuta.

È accaduto quindi, come in mille altre occasioni, che particolari interessi, qualche volta molto grandi, hanno prodotto dietro contestazioni derivate dal silenzio della Legge delle discussioni più o meno luminose, più o meno sottili; e ne è risultato, per confessione di tutti, una gran diversità di opinioni sopra lo stato e i diritti dei figli naturali, i genitori dei quali sono morti dopo il 12. Brum. I Tribunali hanno di-

versamente giudicato; alcuni si sono astenuti dal giudicare ed hanno domandato delle spiegazioni. Il Tribunale di cassazione è stato pure, come gli altri, variante sopra tal questione: il Direttorio ha fatto dei messaggi al Corpo Legislativo; il Consiglio dei cinquecento, e quello degli Anziani non sono nemmeno stati d' accordo: finalmente dopo qualche anno le decisioni definitive sono rimaste sospese nell' aspettativa di una Legge.

Che resulta pertanto da tutto questo? che non vi ha realmente nella legge del 12 Brum. alcuna disposizione sopra i diritti dei figli naturali, i di cui padri e le madri sono morti dopo quest' epoca. Qualora ve ne fosse stata una, tante persone distinte pei loro talenti, cognizioni e morale non sarebbero state discordi sul fatto della di lei esistenza. È stato perciò necessario di presentarvi un progetto che terminasse finalmente ogni contestazione in tal proposito. La

sorte dei cittadini non deve essere regolata per mezzo di leggi presunte ; e sebbene sia cosa dispiacente la mancanza di una disposizione nella legge del 12 Brum. attesa la lunga incertezza, in cui siamo vissuti finora, peggiore certamente sarebbe la supposizione di una Legge che non ha mai esistito.

Non mi resta ora che ad esaminare la disposizione della Legge in se stessa, mentre è dimostrato che una ve ne abbisogna . Se voi applicate ai figli naturali nati dopo la Legge del 12. Brum. , e alle successioni dei padri e delle madi aperte dopo questa epoca, le disposizioni di questa Legge, fatta unicamente pei figli naturali *allora esistenti , e per le successioni di già aperte* , suscitate i reclami degli eredi legittimi, che pretendono che i loro diritti non sono stati assai rispettati ; se applicate al contrario le disposizioni del Codice da voi sanzionato, eccitate i clamori dei figli naturali, che sarebbero trattati più favore-

volmente con delle disposizioni simili a quelle della Legge del 12. Brumaire anno II.

In tal situazione qual partito dee prendere il legislatore? Egli deve mettersi al di sopra di qualunque considerazione particolare, e non consultare nel regolamento, che va a stabilire, se non il maggiore interesse della società.

Con questo spirito appunto voi avete prescritti per l'avvenire lo stato e i diritti dei figli naturali; ed avete pronunziato dietro le più profonde riflessioni avvalorate dall'esperienza di 10. anni.

Non sarebbe in vero strana cosa che nel momento, per così dire, che voi determinate la regola per l'avvenire, poteste assegnarne una diversa per oggetti simili, rimasti indecisi fino a questo giorno? Ciò sarebbe una contradizione di cui siete incapaci; servirebbe anzi a gettar del discredito sulla legge da voi sanzionata.

Giustificata così questa prima disposizione del progetto, poco mi resta a dire sopra le due altre; e potrei ancora dispensarmene.

L'articolo 1.° conserva le disposizioni tra i vivi o testamentarie, colle quali tanto il padre che la madre dei figli naturali avessero potuto determinare i loro diritti. Noi abbiamo creduto che rispettar si dovesse la premura di quei genitori che nel silenzio della legge del 12. Brumaire avessero provvisto alla sorte dei loro figli; ma ci è sembrato nel tempo stesso conveniente di riserbare un compenso contro gli eccessi, nei quali avesse potuto condurre una disordinata passione. Le liberalità eccessive saranno dunque ridotte alla quota disponibile ai termini del Codice Napoleone, e quelle troppo limitate saranno aumentate secondo le disposizioni dello stesso Codice, relative ai figli naturali.

Finalmente sono conservate le con-

venzioni tra le parti e le sentenze passate in cosa giudicata ; essendo giusto di ordinare l'esecuzione di tutto ciò, che è stato determinato definitivamente, quando non esisteva alcuna legge. Ciò che non è stato fin quì compito, sarà regolato dalla Legge che voi farete, la quale sarebbe certamente contraria alla tranquillità delle famiglie ed al buon ordine, qualora vulnerasse i diritti quesiti prima della di lei pubblicazione.

Tali sono, o legislatori, i motivi del progetto che siamo stati incaricati di presentarvi ; essi si riducono a un sol punto: non esistendo alcuna Legge, che abbia regolato lo stato e i diritti dei figli naturali, di cui i padri e le madri sono morti nell'intervallo dalla pubblicazione della Legge del 12. Brumaire anno II. a quella del Codice, conviene adunque farne una.

Saggia è certamente la legge che noi proponghiamo, poichè è la stessa di quella da voi già adottata per il regola-

mento di simili diritti. La vostra sanzione porrà finalmente un termine a delle incertezze troppo prolungate, e a delle contestazioni infelicemente troppo moltiplicate.

DECRETO

Sopra la maniera di rilasciare le dispense relative al Matrimonio.

Del 20. Prairial an. XI. - 9. Giugno 1803.

Il Governo della Repubblica visti gli articoli CXLIV. CLVII. e CLXIII. del primo libro del Codice Napoleone,

Sul rapporto del Gran-giudice, Ministro di Giustizia,

Sentito il Consiglio di Stato,

Decreta:

ART. 1. Le dispense per unirsi in matrimonio prima di diciotto anni compiti per i maschi, e di quindici compiti per le femmine, e le dispense per unirsi in matrimonio nei gradi proibiti dall' articolo CLVII. del primo libro del Codice Napoleone, saranno rila-

sciate dal Governo sul rapporto del Gran-Giudice .

2. Il Commissario del Governo presso il Tribunale di prima istanza, nel di cui circondario i postulanti vogliono celebrare il matrimonio , quando si tratterà di dispense nei gradi proibiti , o nel di cui circondario il postulante ha il suo domicilio , quando si tratterà di dispense di età , porrà il suo sentimento in piè della domanda diretta ad ottenere tali dispense , e sarà in seguito rimessa al Gran Giudice .

3. Le dispense dalla seconda pubblicazione, di cui si fa menzione nell'articolo CLXIII. dell' istesso libro del Codice Napoleone , saranno accordate, quando occorra, in nome del Governo, dal suo Commissario presso il Tribunale di prima istanza , nel circondario del quale i postulanti vogliono contrarre il matrimonio ; e dal detto Commissario sarà reso conto al Gran Giudice Ministro della Giustizia delle cau-

se gravi che avranno dato luogo a ciascuna di dette dispense.

4. La dispensa dalla seconda pubblicazione sarà depositata al segretario della Comune, dove si celebrerà il matrimonio. Il segretario ne rilascerà una copia, nella quale sarà fatta menzione del deposito, e che resterà unita all' atto della celebrazione del matrimonio.

5. Sarà cura del Commissario del Governo, e il Presidente darà l'ordine, che sia registrato nella cancelleria del tribunale civile del circondario, nel quale il matrimonio sarà celebrato, il decreto del Governo che accorda la dispensa di età, e quella nei gradi proibiti. Una copia di questo decreto, in cui sarà fatta menzione della sua registrazione, rimarrà annessa all'atto di celebrazione del matrimonio.

6. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia è incaricato dell' esecuzione del presente decreto che sarà inserito nel Bullettino delle Leggi.

ESTRATTO

Di una Circolare del Gran-giudice Ministro della Giustizia relativa alla proibizione del Matrimonio tra i bianchi e i neri.

Del 18. *Nivoso an. XI.* 8. *Gennaro* 1803.

V'invito, cittadino Prefetto, di far sapere nel più breve termine ai *Maires* e Aggiunti facienti funzione di Ufficiali dello stato civile in tutte le Comuni del vostro dipartimento, che è intenzione del Governo che non sia ricevuto alcun atto di matrimonio tra i bianchi e le nere, nè fra i neri e le bianche.

Io v'incarico di invigilare scrupolosamente che le di lui intenzioni siano esattamente adempite, e di rendermi conto di ciò che voi avrete fatto per assicurarvene.

Vi saluto

REGNIER

DECRETO

Contenente la Tavola delle distanze da Parigi ai Capi luoghi dei dipartimenti.

2. *Therm. an. XI.* - 17. *Agosto* 1803.

Il Governo della Repubblica sul rapporto del Gran-giudice Ministro della Giustizia

Visto l' Articolo I. del Codice Napoleone,

Sentito il Consiglio di Stato,

Decreta:

La tavola delle distanze da Parigi a tutti i Capi-luoghi dei Dipartimenti, calcolata in chilometri, in miriametri, e leghe antiche, sarà inserita nel bullettino delle Leggi, e servirà a regolare e ad indicare il giorno dal quale, secondo l' articolo primo del Codice Napoleone, si avrà per conosciuta la promulgazione di ciascuna Legge in ogni dipartimento della Repubblica.

TAVOLA

Delle distanze da Parigi a tutti i Capi Luoghi dei Dipartimenti calcolata in chilometri, in miriametri, e leghe antiche.

NOMI DEI		DISTANZE IN			
DIPARTIMENTI	CAPI LUOGHI	CHIL.	MIR.	LEGHE ANTIC.	
Ain	Bourg. . . .	432	43 2	86	2/5
Aisne	Laon	127	12 7	25	2/5
Allier	Moulins. .	289	28 9	57	4/5
Alpi (B.) . .	Digne	755	75 5	151	
Alpi (A.) . .	Gap.	665	66 5	133	
Alpi -Marit.	Nizza	960	96	192	
Ardèche. . .	Privas . . .	606	60 6	121	1/5
Ardenna . .	Mézieres. . .	234	23 4	46	4/5
Arriège . . .	Foix	752	75 2	150	2/5
Aube	Troyes . . .	159	15 9	31	4/5
Aude	Carcassonna.	765	76 5	153	
Aveyron. . .	Rhodez . . .	692	69 2	138	2/5
Bocche del Rodano. .	Marsilia . . .	813	81 3	162	2/5
Calvados . .	Caen	263	26 3	52	3/5
Cantal . . .	Aurillac. . .	539	53 9	107	4/5
Charente. . .	Angoulême .	454	45 4	90	4/5
Charente-Inf.	Saintes . . .	484	48 4	96	4/5

NOMI DEI		DISTANZE IN		
DIPARTIMENTI	CAPI LUOGHI	CHIL.	MIR.	LEGHE ANTIC.
Cher.	Bourges. . .	2[illegible]	23 3	46 3/5
Corrèz. . . .	Tulle . . .	461	46 1	92 1/5
Costa-d'oro.	Dijon . . .	305	30 5	61
Cost.del nord	St.-Brieuc .	445	44 6	89 1/5
Creuse. . . .	Guéret . . .	428	42 8	85 3/5
Dora	Ivrea	821	82 1	164 1/5
Dordogne . .	Perigueux .	472	47 2	94 2/5
Doubs. . . .	Besançon .	396	39 5	79 1/5
Drôme . . .	Valenza . .	560	56 0	112
Dyle.	Bruxelles. .	305	30 5	61
Escaut . . .	Gand. . . .	333	33 3	66 3/5
Eure	Evreux. . .	104	10 4	20 4/5
Eure-etLoira	Chartres . .	92	9 2	18 2/5
Finistère. . .	Quimper . .	625	62 3	124 3/5
Foreste . . .	Luxemberg	367	36 7	73 2/5
Gard	Nimes . . .	702	70 2	140 2/5
Garonna(A.)	Toulouse. .	669	66 9	133 4/5
Gers	Auch	743	74 3	148 3/5
Gironda . .	Bordeaux .	573	57 3	114 3/5
Golo	Bastia . . .	873	87 3	174 3/5
Hérault. . .	Montpellier	752	75 2	150 2/5
Ille-e-Vilaine . . .	Rennes. . .	346	34 6	68 1/5
Indre	Chateauroux	259	25 9	51 4/5
Indre-e-Loira . . .	Tours . . .	242	24 2	48 3/5

NOMI DEI		DISTANZE IN			
DIPARTIMENTI	CAPI LUOGHI	CHIL.	MIR.	LEGHE ANTIC.	
Isère.	Grenoble. .	568	56 8	113	3/5
Jemmape . .	Mons. . . .	244	24 4	48	4/5
Jura.	Lons -- le - Saulnier	411	41 1	82	1/5
Landes . . .	Mont - de - Marsan .	702	70 2	140	2/5
Lémano . . .	Ginevra . .	514	51 4	102	4/5
Liamone . .	Ajaccio . .	873	87 3	174	3/5
Loia-e Cher.	Blois	181	18 1	36	1/5
Loira	Montbrisson	443	44 3	88	3/5
Loira (A.) . .	Le Puy . .	505	50 5	101	
Loire Inférieure	Nantes. . .	389	38 9	77	4/5
Loiret. . . .	Orléans . .	123	12 3	48	3/5
Lot	Cahors. . .	558	55 8	111	3/5
Lot-e-Garonna. . .	Agen. . . .	714	71 4	142	4/5
Lozère . . .	Mende . . .	566	56 6	113	1/5
Lys	Bruges . . .	383	38 3	76	3/5
Maine - et - Loira . . .	Angers. . .	300	30	60	
Manica . . .	Saint-Lô. .	326	32 6	65	1/5
Marengo. . .	Alessandria	852	85 2	170	2/5
Marne. . . .	Châlons . .	164	16 4	32	4/5
Marne (A.) .	Chaumont .	247	24 7	49	2/5
Mayenna . .	Laval . . .	281	28 1	56	1/5
Meurthe. . .	Nancy . . .	334	33 4	66	4/5

NOMI DEI		DISTANZE IN			
DIPARTIMENTI	CAPI LUOGHI	CHIL.	MIR.	LEGHE ANTIC	
Mosa	Bar-sur-Ornain . . .	251	25 1	50	1/5
Mosa-Infér .	Maéstricht .	448	44 8	89	3/5
Montebianco	Chambéry .	565	56 5	113	
Mon-Tonnerre . . .	Mayence . .	548	54 8	109	3/5
Morbihan . .	Vannes. . .	500	50	100	
Mosella . . .	Metz	308	30 8	61	3/5
Nethes (due).	Anversa . .	355	35 5	71	
Nievre. . . .	Nevers . . .	236	23 6	47	1/5
Nord	Lille	236	23 6	47	1/5
Oise	Beauvais . .	88	8 8	17	3/5
Orne	Alençon . .	191	19 1	38	1/5
Ourthe . . .	Liége. . . .	411	41 1	82	1/5
Pass.di Calais	Arras. . . .	193	19 3	38	3/5
Po.	Torino . . .	765	76 3	152	3/5
Puy de Dôme	Clermont. .	684	68 4	76	4/5
Pyrenei (B.)	Pau.	781	78 2	156	1/5
Pyrenei (A.).	Tarbes . . .	815	81 5	163	
Pyrenei-Or .	Perpignan .	888	88 8	177	3/5
Reno (Basso).	Strasbourg .	464	46 4	92	4/5
Reno (Alto) .	Colmar . . .	481	48 1	96	1/5
Reno-e-Mosella . . .	Coblentz . .	597	59 7	119	2/5
Rocharo . . .	Lyon	466	46 6	93	1/5
Roer	Aix-la-Chap.	457	45 7	91	2/5

NOMI DEI		DISTANZE IN		
DIPARTIMENTI	CAPI LUOGHI	CHIL.	MIR.	LEGHE ANTIC.
Sambra-e-Mosa	Namur	345	345	69
Saône (A.)	Vesoul	354	354	70 4/5
Saône-e-Loira	Màcon	399	399	79 4/5
Sarre	Trèveri	410	41	82
Sarthe	LeMans	211	211	42 1/5
Senna	Parigi	--	--	- - -
Senna-Infér.	Roano	137	137	27 2/5
Senna-et-Marne	Melun	46	46	9 1/5
Senne-et-Oise	Versailles	21	21	4 1/5
Sèvres(due)	Niort	416	416	83 1/5
Sésia	Verceil	836	836	167 1/5
Somma	Amiens	128	128	25 3/5
Stura	Coni	843	843	168 3/5
Tanaro	Asti	816	816	163 1/5
Tarn	Alby	657	657	131 2/6
Varo	Draguignan	890	89	178
Valchiusa	Avignone	707	707	141 2/5
Vendèa	Foutenay	447	447	89 2/5
Vienna	Poitiers	342	343	68 3/5
Vienna (H.)	Limoges	380	38	76
Vosges	Epinal	381	381	76 1/5
Yonne	Auxerre	168	168	33 3/5

DECRETO

Che conferisce ad Ernesto di Arenberg la qualità di Cittadino Francese .

6. *Brum. An XII.*- 29. *Ottobre* 1807.

Il Governo della Repubblica sul rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia

Decreta :

ART. 1. *Ernesto d' Arenberg* figlio unico ed erede presuntivo di *Augusto Maria Raimondo* Principe d'Arenberg, Conte di Lamark , avendo dichiarato di volere essere Cittadino Francese , rinunzierà ad ogni diritto politico attuale , o eventuale in Alemagna , ad ogni titolo feudale , ordine di cavalleria , distinzioni e qualificazioni inconciliabili con la costituzione della Repubblica .

2. *Augusto Maria Raimondo* , Principe d' Arenberg , Conte di Lamark , Grande di Spagna di prima classe, General maggiore al servizio di Sua Maestà l'Imperatore e Re essendo considerato come avente rinunziato alla qua-

lità di francese, rinunzierà e cederà irrevocabilmente al detto Ernesto d'Arenberg suo figlio tutti i beni che possiede nel territorio della Repubblica ; rinunzierà tanto per se , che per i suoi eredi , in perpetuo , a tutti i beni presenti e futuri ai quali la Famiglia d'Arenberg potrebbe pretendere in Francia, unitamente a tutte le successioni aperte a loro favore , o che potrebbero aprirsi , non potendo oggimai il summentovato *Augusto Maria Raimondo* Principe d'Arenberg , Conte di Lamark , nè i suoi eredi , fuori di *Ernesto d' Arenberg* , acquistare , a qualunque sia titolo , nè possedere beni alcuni sul territorio della Repubblica .

3. Ogni sequestro esistente sopra i beni tanto di *Augusto Maria Raimondo* Principe di Arenberg, Conte di Lamark , che di *Ernesto d' Arenberg* suo figlio , sarà tolto in vantaggio di quest' ultimo : egli prenderà i suoi beni nello stato in cui si trovano, senza obbligo di

restituzione di frutti, e senza indennizzazione per quelli che fossero stati alienati.

I boschi, al possesso dei quali egli vien reintegrato, rimarranno sottoposti, in quanto alla loro amministrazione e taglio, alle leggi e regolamenti della repubblica, e saranno sotto la vigilanza dell' amministrazione delle foreste.

4. *Augusto Maria Raimondo* Principe d' Arenberg, Conte di Lamark, e *Ernesto* d'Arenberg suo figlio, dichiareranno in piè d' una copia del presente decreto che sarà depositata negli archivj nazionali, che essi accettano le condizioni ivi contenute, e che si sottopongono ad eseguirlo secondo la sua forma e tenore.

Il presente decreto, unitamente alle dichiarazioni e sommissioni sopra menzionate, sarà inserito nel bullettino delle leggi.

6. Il Gran-giudice Ministro della Giustizia, e il Ministro delle Finanze re-

stono incaricati, ciascuno in ciò che gli riguarda dell' esecuzione del presente decreto.

Il primo Console firmato
BONAPARTE
Per il primo Console il Segretario di stato firmato
UGO B. MARET
Il Gran-giudice Ministro della Giustizia firmato
Regnier

Io sottoscritto *Augusto Maria Raimondo* Principe d' Arenberg, e del Sacro Romano Impero, grande di Spagna di prima classe, cavaliere Gran Croce dell' Ordine palatino di Santo Uberto, General Maggiore al servizio di Sua Maestà l'Imperatore e Re, confermando e ripetendo la dichiarazione che ho in addietro fatta della mia intenzione di rimaner forestiere, e il rilascio che ho fatto dei miei beni in Francia in favore di Ernesto Engelberto d' Aren-

berg, mio unico figlio, dichiaro inoltre che accetto le condizioni contenute nel presente decreto, e che mi sottopongo ad eseguirle secondo la loro forma e tenore.

In Vienna questo dì 29. Novembre 1803.

Firmato Augusto Maria Raimondo *principe d'Arenberg*.

Il Consiglier di stato, Ambasciatore della Repubblica Francese presso la Corte di Vienna fa fede della verità della firma apposta di contro del principe *Augusto Maria Raimondo d'Arenberg ec.* la quale è stata fatta in sua presenza dal detto Principe, che è comparso oggi avanti di lui per adempire alle intenzioni contenute nel decreto del Governo.

Vienna li 8. frimaire an. 13.

Firmato CHAMPIGNY.

Per l'Ambasciatore: *firmato* POSUEL *Segretario d'Ambasciata*.

Io sottoscritto Ernesto Engelberto d'Arenberg dichiaro di accettare le

condizioni contenute nel presente decreto, e di esser pronto ad eseguirlo secondo la sua forma e tenore, accettando il rilascio che mio padre mi ha fatto dei suoi beni in Francia.

Firmato Ernesto Engelberto d' Arenberg.

Visto per la legalizzazione della firma del cittadino Ernesto Engelberto d'Arenberg, che è stata fatta in mia presenza.

Fatto alla Prefettura del Dipartimento de la Senna il 23. Frimaire anno 12. della Repubblica. Il Segretario Generale della Prefettura.

Firmato Stefano Mejan.

Per copia conforme: *il Gran Giudice Ministro della Giustizia firmato*

REGNIER.

DECRETO

Che conferisce la qualità di cittadino francese a Luigi Engelberto, Duca regnante d'Arenberg.

6. *Brumaire An. XII.*

Il Governo della Repubblica sul rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia,

Decreta:

ART. 1. *Luigi Engelberto*, duca regnante d'Arenberg, avendo dichiarato di volere essere cittadino francese rinunzierà,

1.° Al principato di Meppen, e a ogn' altro possesso che avesse ottenuto in Alemagna a titolo d'indennizzazione.

2. A suoi diritti d' intervento e di suffragio al Collegio dei principi, come ancora a qualunque altro diritto politico che potesse competergli come membro dell' Impero Germanico;

3. A tutti i titoli feudali, ordini di cavalleria, distinzioni e qualificazioni inconciliabili con la costituzione della repubblica.

2. Il principato di Meppen, e tutto ciò che il suddetto Luigi Engelberto avesse potuto ottenere a titolo d'indennizzazione sopra la riva diritta del Reno, unitamente ai suoi diritti d'intervento e di suffragio al collegio dei principi, saranno da esso ceduti a *Prospero Luigi d'Arenberg* suo figlio primogenito.

3. *Luigi Prospero d'Arenberg* accettando la cessione che gli sarà fatta da suo padre, considerandosi aver renunziato alla qualità di francese, rinunzierà similmente tanto per se, che per i suoi figli ed eredi immediati o mediati in perpetuo, a tutti i beni presenti e futuri, ai quali la famiglia d'Arenberg potrebbe pretendere in Francia, unitamente a tutte le successioni aperte, o che potessero aprirsi; non potendo ormai dal suddetto *Luigi Prospero*, suoi figli ed eredi acquistare, a qualunque sia titolo, nè possedere beni alcuni nel territorio della Repubblica.

4. Gli altri figli di *Luigi Engelberto d'Arenberg* saranno cittadini Francesi, e goderanno dei diritti politici e civili annessi a questo titolo.

5. Ogni sequestro esistente sopra i beni di *Luigi Engelberto d'Arenberg* sarà tolto; egli prenderà questi beni nello stato in cui si troveranno, senza obbligo di restituzione di frutti, e senza indennizzazione per quelli che potessero essere stati alienati.

I boschi, nel possesso dei quali è reintegrato, rimarranno soggetti per la loro amministrazione e taglio alle leggi e regolamenti della Repubblica, e saranno sotto la vigilanza dell'amministrazione delle foreste.

6. *Luigi-Engelberto d'Arenberg* e i suoi figli dichiareranno in piè d'una copia del presente decreto, che sarà depositato negli archivi nazionali, che essi accettano le condizioni ivi contenute, e che si sottopongono ad eseguirle secondo la loro forma e tenore.

7. Il presente decreto unitamente alle dichiarazioni e sommissioni sopramenzionate sarà inserito nel Bullettino delle leggi.

8. Il Gran Giudice ministro della giustizia, e il ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che gli riguarda, dell' esecuzione del presente decreto.

Il primo Console firmato
BONAPARTE.
Per il primo Console il Segretario di stato
UGO B. MARET.
Il Gran-giudice ministro della Giustizia firmato
Regnier.

Io sottoscritto *Luigi Engelberto d'Arenberg* dichiaro tanto per me, che per quanto occorra, per i miei figli minori *Paolo, Pietro, e Filippo* in conformità dell'art. 6. del precedente Decreto, che io accetto le condizioni contenute nel Decreto medesimo, e mi sottopon-

go ad eseguirle secondo la sua forma e tenore.

Fatto a Bruxelles in presenza del Prefetto li 11. Frimaire an. 12. firmato

Luigi d'Arenberg.

Io sottoscritto *Luigi de Ligne* domiciliato a Bruxelles Tutore *ad hoc* di *Paolo*, *Pietro*, *e Filippo d'Arenberg* figli minori, con deliberazione del consiglio di famiglia del 7. di questo mese, e autorizzato da altra deliberazione del consiglio di famiglia in data dell'8. dello stesso mese, omologata l'una e l'altra dal tribunale di prima istanza di Bruxelles il 10., dichiaro in detta qualità, e a nome di detti minori, che io accetto in conformità del precedente decreto del governo del 6. Brumaire an. 12. le condizioni che sono contenute nel detto decreto, e che io mi sottopongo ad eseguirle secondo la loro forma e tenore. Fatto a Bruxelles in presenza del Prefetto li 11. Frimaire an. 12. firmato

Luigi de Ligne.

Io sottoscritto *Francesco de Lannoy* domiciliato a Bruxelles tutore *ad hoc* di *Luigi Prospero Duca d'Arenberg* Principe dell'Impero in età di anni 18., e mesi 7. per conseguenza minore in Francia, eletto per deliberazione del consiglio di famiglia del 7. di questo mese, e autorizzato da altra deliberazione del consiglio di famiglia in data degli 8 dello stesso mese, omologata il di 10. l'una e l'altra dal tribunale di prima istanza di Bruxelles, dichiaro nella detta qualità, e a nome del detto minore, che io accetto la cessione che da suo padre gli è stata fatta del Principato di Meppen, e di Recklinghausen, e di tutto ciò che ha ottenuto in Alemagna a titolo d'indennizzazione, e nominatamente dei suoi diritti d'intervento e di suffragio al collegio dei Principi, e di tutti gli altri diritti politici che potevano competergli come membro dell'Impero Germanico; e che io renunzio in esecuzione dell'art. 3. del suddetto

Decreto tanto per lui, che per i suoi figli eredi immediati, o mediati in perpetuo, a tutti i beni presenti e futuri, ai quali la famiglia d' Arenberg potesse pretendere in Francia, unitamente a tutte le successioni aperte, o che potessero aprirsi, non potendo da ora in avanti il suddetto *Prospero Luigi*, suoi figli, ed eredi acquistare a qualunque sia titolo, nè possedere beni alcuni nel territorio della Repubblica; e che nella suddetta qualità di tutore, io acetto generalmente le condizioni contenute nel summentovato Decreto, sottoponendomi ad eseguirlo secondo la sua forma e tenore.

Ed io *Prospero Luigi* Duca d' Arenberg che ho ottenuto la mia dispensa di età nell' Impero dichiaro unendomi, per quanto faccia di bisogno, al mio tutore, di aderire al contenuto della sua dichiarazione di sopra espressa. Fatta a Bruxelles in presenza del Prefetto li 11. Frimaire an. 12 firmato *Francesco de Lan-*

noy, e *Prospero Luigi* Duca d' Arenberg.

Visto da me Prefetto del dipartimento della Dyle, per la legalizzazione delle firme apposte in mia presenza in piè delle dichiarazioni fatte di sopra.

Bruxelles 11. Frimaire an. 12.

Firmato Doulcet-Pontecoulant.

Nota degli Editori.

Abbiamo inserito il Decreto sopra enunciato, e i documenti ad esso relativi, a fine di dare un modello delle formalità che un forestiero deve eseguire per ottenere la qualità di Cittadino Francese.

DECRETO.

Relativo al diritto di registro e all'accettazione delle donazioni in favore degli ospizj.

13. *Brum. An XII.* -- 7. *Nov.* 1803

Il Governo della Repubblica sul rapporto dei Ministro della finanze, sentito il consiglio di Stato.

Decreta

ART. 1. Le donazioni fra i vivi, e testamentarie in favore degli Ospizi non

sono soggette al diritto di registro che in ragione di un franco fisso.

2. Tali donazioni non avranno la loro piena ed intera esecuzione se non dopo che dal governo sarà autorizzata la loro accettazione. (*Quest'articolo è conforme all' articolo* 910. *del Codice* NAPOLEONE.)

3. I ministri delle finanze, e dell'interno sono incaricati, ciascuno in ciò che gli riguarda, dell' esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Bullettino delle leggi.

ISTRUZIONE

Del Ministro della guerra, sopra l'esecuzione delle disposizioni del Codice NAPOLEONE *applicabili ai militari di ogni specie*

Del 24. *Brum. An. XII.* -- 16. *Nov.* 1803.

Il Codice Napoleone decretato e pubblicato nell' anno 11., contenendo diverse disposizioni applicabili ai militari, tanto esistenti nell'interno della Repubblica, che a quelli che si trovano al

corpo dell'armata, in territorio estero, il ministro della guerra ha giudicato conveniente di far loro conoscere, colla presente istruzione, le forme che devono adottare in tutti casi, per dare agli atti civili da farsi o compilarsi dai medesimi quella regolarità che deve assicurarne la validità.

Questa Istruzione sarà in conseguenza diretta al consiglio di amministrazione di ciascun corpo, che la conserverà in deposito nei suoi archivj; agli ispettori delle riviste ai commissarj di guerra, e a lo stato maggiore di ciascuna armata, o divisione destinata a passare sopra territorio estero.

Disposizioni preliminari.

Gli atti dello stato civile devono indicare l'anno, il giorno, e l'ora in cui saranno ricevuti, i nomi, cognomi, età, professione, domicilio di tutti coloro che vi saranno nominati.

I nomi in uso nei differenti calendarj e quelli dei personaggi conosciuti

nell'istoria antica potranno soltanto esesser ricevuti come nomi proprj nei registri dello stato civile destinati a comprovare la nascita dei figli; ed è proibito agli ufficiali pubblici di ammetterne alcun altro nei loro atti.

Ogni persona che porta attualmente come nome proprio, tanto il nome di una famiglia esistente, quanto un nome qualunque che non trovasi compreso nell'indicazione precedente, potrà domandare di mutarlo, conformandosi alle disposizioni di questo istesso articolo.

La mutazione avrà luogo dietro a una sentenza del Tribunale del circondario, che prescriverà la rettificazione dell'atto civile. Questa sentenza sarà emanata sulle conclusioni del Commissario del governo, a semplice richiesta di quello che domanderà la mutazione, se è maggiore o emancipato, e da suo padre e madre, o tutore se è minore.

Nota. *Quest'ultimo oggetto divenen-*

do di competenza dei tribunali non è praticabile che dai militari nell' interno della Repubblica.

Gli Ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che essi riceveranno, tanto per mezzo di nota, che per dichiarazione qualunque, se non che ciò che esser dee necessariamente dichiarato dai comparenti.

Nei casi in cui le parti interessate non saranno in obbligo di comparire in persona, potranno farsi rappresentare da qualcuno munito di procura speciale ed autentica.

I testimonj prodotti negli atti dello stato civile non potranno esser che maschi, in età di 21. anni almeno, parenti, o no, e saranno scelti fra le persone interessate.

L'Ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, o ai loro procuratori, ed ai testimonj; e

dovrà farsi menzione dell'adempimento di tal formalità.

Questi atti saranno firmati dagli Ufiziali dello stato civile, dai comparenti, e dai testimonj; oppure sarà dichiarata la causa che impedirà i comparenti, e i Testimonj dal firmarli.

Queste disposizioni sono conformi ai respettivi articoli del Codice NAPOLEONE.

TITOLO I.

Dei Militari nell'interno della Repubblica.

OSSERVAZIONI.

I diritti dei militari nel Territorio Francese sono regolati dalla legge comune; cosicchè ci limiteremo a riportare il testo letterale, e non si daranno che gli schiarimenti necessarj, onde le disposizioni della medesima siano per tutto eseguite in una maniera uniforme.

Il titolo 2.° della presente Istruzio-

ne tratterà degli atti dello stato civile riguardanti i militari fuori del territorio della repubblica, e indicherà le differenti eccezioni che la natura delle circostanze ha fatto giudicar necessarie.

SEZIONE I.

Della nascita dei figli dei militari sopra il territorio della Repubblica.

Termini per le dichiarazioni.

ART. 55.„ Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all'ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.

Maniera di comprovare la nascita del fanciullo.

ART. 56.„ La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto: e qualora la ma-

dre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di di cui si sarà sgravata.

L'atto di nascita sarà senza dilazione steso, alla presenza di due testimonj „.

OSSERVAZIONI.

È da osservarsi che se la madre è maritata, niuno altro che il suo marito può esser dichiarato padre del fanciullo; e che se ella non è maritata, la dichiarazione di paternità non dev'esser ricevuta che per parte del padre medesimo, e se egli fosse congiunto in matrimonio con altra donna, la sua dichiarazione non sarebbe ammissibile, non potendo alcuno farsi riconoscere pubblicamente come adultero.

Formalità da osservarsi nella compilazione di un atto di nascita.

ATR. 57.„ S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della medesima, il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati, i nomi,

cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli dei testimonj. „

OSSERVAZIONI

I consigli d'amministrazione invigileranno che le disposizioni dei precedenti articoli siano sempre puntualmente eseguite. È necessario che essi abbiano cognizione di alcuni articoli del titolo del Codice Napoleone sopra la paternità e filiazione, non già per decidere in tal materia, ma per indicare ai loro subordinati la strada da tenersi per ottenere dai tribunali la giustizia, che essi possono essere in diritto di reclamare.

Casi in cui il padre potrà negare di riconoscere il figlio.

ART. 312. „ Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito.

Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesi-

mo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa d' allontanamento, o per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie.

Motivi non ammissibili.

ART. 313. „ Il marito allegando la sua naturale impotenza, non potrà non riconoscere il figlio, e non potrà non riconoscerlo, ancora per causa d'adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

ART. 314. „ Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio nei casi seguenti: 1.° quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.° quando avesse assistito all'atto di nascita, e quando questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non

sapere scrivere; 3.° quando il parto non fosse dichiarato vitale.

Motivi ammissibili.

ART. 315. „ La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata.

Termini accordati ai Reclamanti.

ART. 316. „ Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo.

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quella epoca fosse assente;

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

Termine accordato agli Eredi del marito per impugnare la legittimità del figlio in caso di morte del marito medesimo.

ART. 317. „ Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per

farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare le ligittimità del figlio, computabili dall'epoca in cui questi sarebbesi messo in possesso dei beni del marito, o dall'epoca in cui gli eredi fossero turbati dal medesimo in questo possesso.

Termine perentorio per portare la Causa avanti i Tribunali.

ART. 318. „ Qualunque atto stragiudiciale contenente il rifiuto per parte del marito, o dei suoi eredi, di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito nel termine di un mese da un'azione in giudizio diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre.

SEZIONE II.

Del Matrimonio dei Militari sul Territorio Francese.

OSSERVAZIONI.

L'Art. 74. del Codice Napoleone determina a sei mesi il tempo del domi-

cilio necessario per fare in una Comune la pubblicazione legale di un trattato di matrimonio; ma siccome un militare obbligato di seguire le sue insegne può trovarsi per molto tempo nella necessità di non risedere sei mesi di seguito nell'istesso luogo, basterà che egli giustifichi di essere al corpo da più di sei mesi, e l'ufficiale pubblico farà di ciò menzione, non meno che del tempo dal quale il corpo è in guarnigione nella comune: Se si tratta poi di un ufficiale senza truppa, basterà che faccia la giustificazione della data dell'ordine che lo ha richiamato per il servizio nella comune, ove si trova.

In tutti i casi la pubblicazione dovrà pure esser fatta nella comune ove aveva l'ultima residenza, come ancora in quella dove è il domicilio dei genitori, col consenso dei quali si procede al matrimonio.

Termine e modo delle pubblicazioni.

ART. 63. „ Prima della celebrazione

del matrimonio, l'ufficiale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica avanti la porta della casa del Comune, coll'intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l'atto che ne avrà esteso, esprimeranno i nomi, cognomi, le professioni, e i domicilj dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi le professioni e i domicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e vidimato, come è detto all'articolo 41, e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale del Circondario.„

Durata degli affissi.

„ ART. 64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del Comune duranti gli otto giorni d'intervallo dall'una all'altra pubblicazione. Il matrimonio non po-

trà celebrarsi prima dell'terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.„

Termine dopo il quale si devono ricominciare le pubblicazioni.

Art. 65. „ Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

Atti d' opposizione al matrimonio.

Art. 66. „ Gli atti d'opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno esser intimati colla copia della procura alla persona, od al domicilio della parti , ed all' officiale dello stato civile, il quale apporrà il *vista* sull'originale.„

Menzione che deve farsene nel Registro.

ART. 67. „ L'ufficiale dello stato civila farà senza ritardo una sommaria menzione dell'opposizioni sul registro delle pubblicazioni, ed in margine dell' inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata rimessa. „

Pene da incorrersi dall' Ufficiale dello Stato Civile in caso d'infrazione.

ART. 68. „ Nel caso di opposizione, l'ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l'atto, col quale è stata tolta l'opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni e le spese. „

Documenti da prodursi in caso di non opposizione.

ART. 69. „ Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell'atto di matrimonio, e se le pubblicazioni sono sta-

te fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile di ciascun Comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna. „

Modo di supplire alla mancanza dell'atto di nascita.

ART. 70. „ L'ufficiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell'impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal Giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio. „

Natura dell'atto domandato.

ART. 71. „ L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell'altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell'epoca di sua nascita,

e le cause per le quali non può produrre l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al giudice di pace; e nel caso che non potessero scrivere, se ne farà menzione.

Conferma, o rifiuto del detto Atto dal Tribunale di prima istanza.

ART. 72. „ L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si dee celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il commissario del governo, darà o ricuserà la sua omologazione a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita.„

Consenso del Padre, e della Madre.

ART. 73. „ L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, le professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno con-

corsi all'atto, come anche il loro grado di parentela. „

Luogo dove il matrimonio deve esser celebrato.

ART. 74. „ Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che riguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nel Comune. „

Modo della celebrazione.

ART. 75. „ Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l' ufficiale dello stato civile nella casa del Comune, e in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo sesto del titolo *del Matrimonio*, contenente *i Diritti, ed i Doveri rispettivi degli sposi*. Riceverà da ciascuna delle parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno si vogliono pren-

dere rispettivamente per marito e moglie, pronuncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l'atto.„

Forma dell'atto.

Art. 76. „Nell'atto di matrimonio si esprimeranno.

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi:

2. Se sono maggiori o minori:

3. I nomi, i cognomi, le professioni, e domicilj dei padri e delle madri:

4. Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e delle avole, e quello della famiglia nei casi, in cui è richiesto;

5. Gli atti rispettosi, ove se ne sieno fatti;

6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj.

7. Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;

8. La dichiarazione dei contraenti

di prendersi per isposi, e quella fatta dall'ufficiale pubblico, della loro unione:

9. I nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione, se sono parenti, e affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

OSSERVAZIONI.

Il senso degli articoli sopra enunciati è talmente chiaro, e le disposizioni così dettagliate che non si rende necessario d'indicare le misure relative alla loro esecuzione.

SEZIONE III.

Della morte dei militari sul territorio francese.

Formalità che devono precedere l'inumazioni.

ART. 77. „ Non si darà sepoltura, se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civivile da rilasciarsi su carta semplice, e senza spesa. L'ufficiale dello stato civile non potrà accor-

darla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva dei casi contemplati dai regolamenti di polizia.

MODO DI ESECUZIONE.

In conseguenza di tali disposizioni tosto che un militare sarà morto alla caserma o fuori, e qualunque sia il genere della morte, ne sarà fatta immediatamente la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo, onde possa agire conformemente alla legge.

Come, e da chi dovrà esser fatta la dichiarazione.

„ ART. 78. Si estenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile in seguito della dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o due vicini; e quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj quello

nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio.

MODO DELL'ESECUZIONE.

L'ufficiale, qualunque sia il suo grado, che comanderà la compagnia di cui un militare defonto faceva parte, sarà tenuto di farne fare subitameute la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, e d'invigilare che due ufficiali, o bassi ufficiali, o almeno un ufficiale o basso ufficiale, e un soldato, siano in grado di servire da testimonj all' atto da distendersi dall'ufficiale dello stato civile.

Forma dell' atto .

ART. 79. „ L' atto di morte conterrà il nome , il cognome , l' età , la professione , ed il domicilio del defunto , il nome , e cognome del conjuge superstite , se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i nomi , i cognomi , l' età , le professioni ed i domicilj dei dichiaranti , ed il grado di lor parentela , se sono parenti „ .

Lo stesso atto conterrà inoltre , per

quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, e il luogo della sua nascita.

Morte negli Spedali dell' interno.

ART. 80. „ In caso di morte negli spedali militari, civili, ed in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e sopraintendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all' ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L' ufficiale dello stato civile trasmetterà l' atto di morte all' ufficiale dell' ultima abitazione della persona defunta, il quale lo inscriverà ne' registri.

MODO D'ESECUZIONE.

Relativamente agli spedali militari, l'articolo 485. del decreto dei Consoli in data de' 24. therm. anno 8. stabilisce „ I direttori degli spedali rimetteranno, ogni mese, un' estratto del detto registro al Commissario di guerra, che lo trasmetterà al ministro della guerra con una copia in duplicato dell'atto di morte „. Il numero che avea ciascun militare defonto sul *registro-matricola* del suo corpo, sarà accuratamente riportato sopra i detti estratti, come prescrive la decisione del ministro in data degli 11. brumaire an. 11.

In quanto ai militari morti negli altri spedali e case, l'ufficiale dello stato civile dovrà rimettere *due duplicati dell'atto di morte* al ministro della guerra pel canale del Commissario di guerra. Sarà sua cura di referirvi egualmente Il numero del *registro-matricola* che avrà trovato sopra il biglietto d'ingresso o sull'altre carte del militare.

Morte violenta .

ART. 81. „ Risultando segni od indizj di morte violenta , od essendovi luogo a sospettarla per altre ciscostanze , non si potrà seppellire il cadavere , se non dopo che l' ufficiale di polizia , assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome , sul cognome , sulla età , sulla professione , sul luogo di nascita e sull'abitazione del defunto.

Trasmissione del processo verbale all' ufficiale dello stato civile .

ART. 82. „ L'ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all' ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà morta la persona , tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l' atto di morte „ .

L'ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta , se è noto :

questa copia sarà inscritta nei registri.

MODO D'ESECUZIONE.

Sarà rimesso un duplicato di questo atto al corpo a cui apparteneva il militare defunto, se si trova in quei luoghi. Il consiglio d'amministrazione del detto corpo ne farà menzione sopra i *registri-matricole*, come pure sugli stati di amministrazione, che deve rimettere ogni mese al ministro della guerra.

Se il corpo avesse mutato di guarnigione l'ufficiale dello stato civile rimetterà direttamente questa copia al ministro.

La morte violenta comprende il duello e il suicidio, ed è intenzione del Governo che non ne sia fatta menzione alcuna negli atti di morte.

Il Commissario del Governo presso un tribunale militare, che avrà richiesta l'esecuzione della pena di morte in vigore di una sentenza, sarà tenuto di rimettere nelle 24. ore dall'esecuzione il processo verbale che ne avrà fatto al

quartier-mastro del corpo, al quale apparteneva il condannato, e il quartier mastro lo inserirà tanto sopra il *registro-matricola*, che sopra lo stato di mutazione, senza far menzione del genere della morte.

Questo commissario trasmetterà pure nelle 24. ore dall' esecuzione delle sentenze che portano pena di morte all' ufficiale dello stato civile del luogo, ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le dichiarazioni enunciate nell' articolo 79., dietro le quali sarà compilato l' atto di morte.

Morte nelle prigioni.

ART. 84. „ Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d' arresto e di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all' ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l' atto di morte nelle forme prescritte dall' articolo 80. „

MODO DI ESECUZIONE.

Una copia di quest' atto di morte sarà rimessa al luogo dell' ultimo domicilio del defonto, e un' altra al ministro della guerra, come è stato detto di sopra per tutti gli atti di morte in generale.

Morte violenta, morte nelle prigioni, ed esecuzione delle sentenze di morte.

ART. 85. „ In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d' arresto, o per l' esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma prescritta dall' articolo 79.

OSSERVAZIONI.

I consigli d' amministrazione dei corpi nell' interno invigileranno perchè le disposizioni dei differenti articoli, che compongono il titolo quinto della presente istruzione, siano a rigore eseguiti in ciò, che riguarda i loro sottoposti.

La più piccola negligenza sopra di ciò comprometterebbe essenzialmente la loro responsabilità , interessando tali dichiarazioni troppo particolarmente l'ordine sociale: essi avranno cura di riportare sopra i loro *registri-matricole* e sopra li stati di mutazione la data, e il luogo della morte dei militari.

TITOLO II.

Dei Militari fuori del territorio dell' impero .

Disposizioni generali .

ART. 88. „ Gli atti dello stato civile fatti fuori dell'impero , riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito delle armate , saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni , salve le eccettuazioni contenute ne' seguenti articoli „ .

Chi deve supplire alle funzioni di ufficiale dello stato civile .

ART. 89. „ Il quartier-mastro in ciascun corpo d' uno o più battaglioni o

squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni di ufficiale dello stato civile. Queste stesse si eseguiranno, riguardo agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati dell'armata, dall'ispettore delle riviste addetto all'armata od al corpo dell'armata.

OSSERVAZIONI.

In conseguenza di queste disposizioni, i quartier-mastri, capitani, e ispettori delle riviste dovendo supplire alle funzioni di officiali dello stato civile, si metteranno bene a portata delle formalità richieste nell'interno, e di cui si tratta nell'art. precedente. Essi non vi derogheranno se non nei casi previsti dalla legge, e per i quali ha ammesse delle eccezioni. In questo caso divengono personalmente responsabili dalla loro piena esecuzione, e la più piccola infrazione per parte loro li esporrà alle pene prescritte contro gli uffiziali pubblici, che essi rappresentano. Qualora fosse in qualche modo cangia-

ta la natura delle funzioni dei quartier-mastri, le obbligazioni relative agli atti dello stato civile, che loro vengono imposte dalla legge e dalla presente istruzione, dovranno essere eseguite dagli uffiziali di qualunque grado essi siano, che saranno incaricati nel corpo della conservazione, e deposito de'*registri-matricole*,e ruoli nominativi. Questa osservazione è applicabile a tutti gli articoli di questa istruzione, ove trattasi dei quartier-mastri.

Formazione di un registro per l'inscrizione degli atti dello stato civile. Da chi sarà tenuto, e come sarà conservato.

ART. 90. „ Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agl'individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell'armata o di un corpo d'armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agl'impiegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo

che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al reingresso dei corpi o delle armate nel territorio del Impero.

MODO DI ESECUZIONE.

In conseguenza tosto che uno o più corpi, o distaccamenti usciranno dal territorio della repubblica, stabiliranno un registro destinato a ricevere gli atti dello stato civile. Questi differenti atti vi saranno scritti di seguito senza alcun' interlinea, e le cancellature, e le postille saranno approvate e firmate nell' istessa maniera che il corpo dell' atto, senza che vi sia alcuna abbreviazione, e data scritta in cifre.

Questi registri saranno somministrati dai corpi e stati maggiori, e al reingresso nel territorio francese saranno subito inviati al ministro della guerra, salva la formazione di nuovi, qualora questi istessi corpi o distaccamenti tornassero a lasciare il territorio dell'Im-

pero. I quartier mastri e capitani comandanti nell' esecuzione delle funzioni di ufficiali dello stato civile saranno soggetti alla vigilanza del consiglio di amministrazione, e degl' ispettori delle riviste.

L' ispettore delle riviste, incaricato dallo stato maggiore della conservazione dei detti registri, ne rimetterà ogni mese al ministro della guerra una copia collazionata.

Da chi saranno numerati, e vidimati i registri.

ART. 91. „ I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall'ufficiale che lo comanda; e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

SEZIONE I.

Della nascita dei figli dei militari, e impiegati all' armata fuori del territorio dell' Impero.

Termini per le dichiarazioni.

ART. 92. „ Le dichiarazioni di na-

scita all' armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto „ .

OSSERVAZIONI.

Quest' articolo forma un' eccezione all' art. 55. del tit. 1., che accorda tre giorni per le dichiarazioni . Dovrà dunque essere ad esso intieramente sostituito fuori del territorio francese : le stesse formalità dovranno d'altronde essere osservate per le dichiarazioni da farsi, e per i testimonj che devono assistervi .

Spedizione dell' estratto del registro.

ART. 93. L'ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l' inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all' ufficiale dello stato civile dell' ultima abitazione del padre del fanciullo , o della madre , se non è conosciuto .

OSSERVAZIONI.

Ad oggetto di evitare gli errori che potrebbero commettersi dai battaglioni, e squadroni, che essendo distaccati

dal corpo si trovassero sprovvisti di *registri-matricole*, il quartier mastro transmetterà l'estratto rammentato nell'art. precedente al deposito del corpo, ove sarà confrontato con i contrassegni del padre del fanciullo se è conosciuto, e rimesso dal consiglio d'amministrazione al luogo del suo ultimo domicilio, o a quello della madre nel caso in cui il padre sia ignoto.

MODO DI ESECUZIONE.

Un duplicato di quest'atto sarà rimesso al ministro della guerra, e il numero del *registro-matricola* sotto il quale il padre sarà stato descritto, sarà riferito con esattezza nel suddetto atto di nascita.

Nel caso in cui dei corpi intieri si trovassero fuori dal territorio dell'Impero, essi trasmetteranno direttamente i detti atti nella guisa che vien prescritta di sopra.

SEZIONE II.

Del matrimonio de' militari e impiegati nell' armata fuori del territorio dell' Impero.

Dilazione per le pubblicazioni.

ART. 94. „ Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degli impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione; ed inoltre, se si tratti d' individui addetti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all' ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d'ufficiali senza truppe o d'impiegati, che forman parte dell' armata, saranno messe all' ordine del giorno dell' armata medesima, o del corpo d' armata.

OSSERVAZIONI.

Questo articolo forma un' eccezione agli articoli 63. e 64. riferiti al titolo 4.; in conseguenza dovrà esso solo esser

seguitato fuori del territorio francese, osservando peraltro che i figli della truppa non avendo avuto mai altro domicilio che le bandiere, non si possono esigere rispetto a loro che le pubblicazioni fatte nel luogo ove si trova il corpo; in quanto agli altri militari essi dovranno dichiarare quale sarà stato il loro domicilio, che in difetto di qualunque altro, si reputerà essere il luogo della loro nascita.

Spedizione della copia dell' atto di matrimonio.

ART. 95. „ Immediatamente dopo l' inscrizione dell' atto di celebrazione del matrimonio, l' ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all' ufficiale dello stato civile dell' utima abitazione del defunto „.

MODO DI ESECUZIONE.

Per prevenire l' inesattezza dei contrassegni, i quartier-mastri agirannno a tal riguardo nella guisa stessa che è dichiarato per gli atti di nascita, tras-

mettendo questo estratto al consiglio di amministrazione che dopo averlo confrontato coi suoi *registri-matricole* lo invierà all' ufficiale. dello stato civile dell'ultimo domicilio degli sposi.

Alcuni articoli estratti dal titolo del matrimonio contengono delle disposizioni particolari che interessa che siano conosciute dagli ufficiali dello stato civile ; si è creduto in conseguenza di doverli comprendere nella presente instruzione .

Età richiesta per contrar matrimonio .

ART. 144. „ L'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto , la donna prima degli anni quindici pure compiti , non possono contrarre matrimonio .

Dispensa .

ART. 145. „ L'Imperatore nondimeno potrà accordare dispensa di età per gravi motivi .

ART. 146. „ Non vi è matrimonio , ove non vi è consenso .

ART. 147. „ Non si può contrarre un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo.

Consensi necessarj.

ART. 148. „ Il figlio, che non è giunto all' età di venticinque anni compiuti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente.

ART. 149. „ Se l'uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell' altro „.

ART. 150. „ Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro luogo; se l'avo o l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo „.

Se vi è disparere fra le due linee, ciò equivale al consenso.

Atti rispettosi.

ART. 151. „ I figli di famiglia giunti alla maggiore età, determinata dall'articolo 148, sono tenuti prima di contrarre matrimonio a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro, o quello dell'avolo e dell'avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà „.

Disposizioni relative ai figli naturali.

ART. 158. „ Le disposizioni degli articoli 148 e 149, e le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154, e 155, relative all' atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche ai figli naturali legalmente riconosciuti „.

ART. 159. „ Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto, abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarglisi a quest' oggetto „.

Casi nei quali si deve ricorrere al Consiglio di famiglia.

ART. 160. „ Se non esistono nè padre nè madre, nè avoli nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia „.

Casi nei quali non si può contrarre Matrimonio.

ART. 161. „ In linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli ascenden-

ti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea „.

Art. 162. „ In linea trasversale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi e naturali, e gli affini nel medesimo grado „.

Art. 163 „ Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote „.

Dispense.

Art. 164. „ L'Imperatore nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell' articolo precedente „.

Scioglimento del Matrimonio.

Art. 227. „ Il matrimonio si discioglie „:

1. Per la morte di uno de' conjugi,
2. Pel divorzio legalmente pronunciato;
3. Per condanna definitiva d'uno dei conjugi ad una pena producente la morte civile.

Delle seconde nozze .

ART. 228. „ La donna non può contrarre un nuovo matrimonio, se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell' antecedente .

OSSERVAZIONI .

I quartier mastri , capitani , e ispettori delle riviste , che suppliscono alle funzioni d' ufficiale dello stato civile , osserveranno attentamente se le qualità e condizioni richieste per poter contrarre matrimonio siano nei futuri sposi conformi in tutti i rapporti alle vedute della legge . Essi si rammenteranno in modo speciale che la ricognizione dei figli naturali , (eccettuato il caso , in cui fosse fatta da un individuo non maritato al momento della presentazione del fanciullo per comprovare la sua nascita , e quello in cui due persone libere nel congiungersi in matrimonio

riconoscessero i figli che avessero avuto precedentemente ; dichiarazione di recognizione che quello che fa le funzioni di ufficiale pubblico per l' atto di matrimonio può egualmente ricevere, ed inscrivere) (art. 331.) che il rifiuto fatto dal padre di riconoscere il figlio presentato in di lui nome , e che la dichiarazione del divorzio, sono casi nei quali non gli è permesso di ingerirsi . Le parti dovranno introdurne istanza avanti i tribunali competenti, e perciò soltanto al loro reingresso nel territorio francese , esse potranno fare le diligenze convenienti , qualunque d' altronde siano i diritti ad essi spettanti e di cui avranno sempre potuto fare degli atti conservatorj .

SEZIONE III.

Della morte dei militari e impiegati nell'armata fuori del territorio dell' Impero .

Da chi saranno estesi gli atti di morte, e delle formalità necessarie .

ART. 96. „ Gli atti di morte saranno estesi presso ciaschedun corpo , dal quartier-mastro ; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl' impiegati , dall' ispettore delle riviste sulla deposizione di tre testimonj ; e l'estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile dell' ultima abitazione del defunto „ .

MODO DI ESECUZIONE .

Il suddetto estratto di morte sarà rimesso all' ufficiale dello stato civile dell' ultima abitazione del defunto , e al ministro della guerra per mezzo del consiglio d'amministrazione , dopo che

sarà stato trascritto sopra i *registri-matricole* del corpo . Dovrà pure esserne fatta menzione negli stati di mutazione che devono rimettersi in ciascun mese.

Per riguardo ai militari uccisi sopra il campo di battaglia , il quartier mastro , dopo terminata un' azione, si farà render conto dai sergenti maggiori delle compagnie , del nome dei militari mancanti . S' informerà quindi , mediante tre testimonj voluti dalla legge , delle cause dell'assenza, e con questo mezzo comproverà la morte, o la prigionia fatta dal nemico degli individui assenti, formandone gli atti di morte che spedirà in conformità delle disposizioni sopra enunciate .

Morte negli Spedali .

„ ART. 97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj, l'atto sarà esteso dal direttore di detti spedali , e trasmesso al quartier-mastro del corpo ed all'ispettore delle riviste dell'armata o corpo d'armata, di cui il

defunto era parte: questi ufficiali ne trasmetteranno una copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione del defunto.

OSSERVAZIONI.

L' estratto del registro che devono tenere i direttori dei detti spedali, sarà inoltre rimesso in ciascun mese in duplicato al commissario di guerra, il quale farà immediatamente passare al ministro questi due atti mortuarj, con una nota nominativa per ciascuno spedale.

I quartier mastri saranno cauti di esigere dai direttori degli spedali, e particolarmente degli spedali ambulanti, gli atti di morte dei militari che sapranno esservi stati trasportati.

In tutti gli atti di morte in generale non riferiranno il genere di morte, se non che riguardo ai militari morti sul campo di battaglia, o in conseguenza di ferite ricevute combattendo contro il nemico, o di malattie provenienti da

fatiche della guerra, o finalmente di quelli morti di malattia ordinaria, ed il genere della quale sarà dichiarato dall'ufficiale di Sanità.

DEI TESTAMENTI.

Regole particolari sopra la forma di alcuni Testamenti.

ART. 981. „ I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, da qualunque altro ufficiale di grado superiore, in presenza di due testimonj, o da due commissarj di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimonj.

„ ART. 982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall'ufficiale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale.

„ ART. 983. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in is-

pedizione militare, od acquartierati, o in guarnigione fuori del territorio di Francia, o prigionieri presso l'inimico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell'interno di Francia, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, od in una cittadella o altro luogo, le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

„ ART. 984. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento colle forme ordinarie.

ART. 999. „ Un francese, che si troverà in estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è prescritto nell'articolo 970, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto.

ART. 1000. „ I testamenti fatti in estero stato non potranno mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati in

Francia, che dopo essere stati registrati all'ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all'ufficio della sua ultima nota abitazione in Francia: e quando il testamento contenesse delle disposizioni relative a beni immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all'ufficio dal luogo, in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere una doppia tassa.

ESTRATTO

Di diverse disposizioni del Codice Napoleone.

Un testamento non potrà esser fatto nell' istesso atto da due o più persone, tanto a vantaggio di un terzo, che a titolo di disposizioni reciproche e scambievoli.

Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto intieramente, datato, e sottoscritto di propria mano del testatore. Questo testamento non è soggetto ad alcun'altra formalità. (*Art.* 970.)

Il testamento per atto pubblico dovrà esser sottoscritto dai testimonj. Non potranno ammettersi in questa qualità nè i legatarj a qualunque siasi titolo, nè i parenti o congiunti del testatore fino al quarto grado inclusive, nè i commessi o delegati della persona, dalla quale saranno ricevuti gli atti. I testimonj dovranno esser maschi e maggiori.

I medici, ed i chirurghi, gli ufficiali di sanità, e gli speziali, che avranno curato un militare, o altra persona impiegata al seguito dell'armata, nella malattia di cui muore, non potranno profittare delle disposizioni tra i vivi o testamentarie fatte in loro favore durante il corso di questa malattia.

L'istessa regola dovrà aver luogo verso i ministri del culto.

Non sono per altro proibite le disposizioni remuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle sostanze del disponente e ai servigj resi.

DEI MILITARI IMBARCATI.

Gli atti di nascita e di morte relati-

vi ai militari, o ai loro figli imbarcati con essi, tanto su i vascelli dello stato, che su i bastimenti da trasporto, saranno compilati dall'ufficiale di amministrazione della marina, o da quello che ne fa le veci dentro le 24. ore, e in presenza di due testimonj scelti fra gli ufficiali del bastimento, o in loro mancanza fra gli uomini dell'equipaggio.

I testamenti fatti in mare, e non olografi saranno ricevuti dall'ufficiale comandante il bastimento, o in sua mancanza da quello che gli succede in ordine di servizio, l'uno e l'altro unitamente all'ufficiale d'amministrazione, o di quello che ne fa le veci. In tutti i casi dovranno questi testamenti esser ricevuti in presenza di due testimoni, e l'ufficiale comandante il vascello deve eseguire alcune particolari formalità per la conservazione di questi atti.

Gli ufficiali di qualunque grado delle truppe di terra non sono dunque tenuti di adempire in mare le funzioni

di ufficiali dello stato civile, ma il comandante di ciascun distaccamento dovendo sempre avere un ruolo nominativo della truppa che è sotto i suoi ordini, avrà cura di notarvi le mutazioni di qualunque specie, onde poterle in seguito riportare sopra i *registri-matricole* del corpo.

ISTRUZIONI GENERALI.

ART. 1. Le disposizioni relative a militari fuori del territorio francese sono applicabili non solo a quelli riuniti in corpo d'armata al di là delle frontiere della repubblica, o che sono impiegati in corpi staccati, ma ancora ai corpi che in un caso d'invasione o di rivolta, si trovassero nell'impossibilità di ricorrere agli ufficiali pubblici ordinarj per comprovare la morte dei militari seguita sul campo di battaglia, o per fare alcuni atti relativi allo stato civile. In tutti gli altri casi i militari sono soggetti all'istesse leggi come tutti gli altri cittadini. Riguardo alla trasmis-

sione che deve farsi all'ultimo domicilio degli atti di nascita, di matrimonio e morte dei militari fuori della Repubblica, l'ultimo domicilio deve reputarsi quello della nascita quando non vi sia una dichiarazione contraria.

2. In quanto ai militari che morissero prigionieri di guerra, gli atti saranno compilati nelle forme praticate nei paesi, in cui essi venissero a morire. Trovandosi in questo caso lontani dalle loro bandiere, è loro applicabile in ogni rapporto l'art. 47. del Cod. Nap. che porta „ qualunque atto dello stato „ civile dei Francesi e degli stranieri „ formato in paese straniero farà fede, „ se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese. „

3. Qualunque depositario di registri sarà civilmente responsabile delle alterazioni che v'interverranno, salvo il regresso, se vi ha luogo, contro gli autori di dette alterazioni.

4. Ogni alterazione, ogni falsità ne-

gli atti dello stato civile, ogni inscrizione di questi atti fatti sopra un foglio volante, e in qualunque altra maniera fuori dei registri a ciò destinati, daranno luogo ai danni e spese delle parti, senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice penale.

5. I diversi atti fatti fino a questo giorno dai quartier-mastri, capitani, e ispettori delle riviste, facienti le funzioni di ufficiali dello stato civile, dovranno essere immediatamente trascritti sui registri stabiliti dalla legge; e indipendentemente da questa inscrizione le minute, che avranno fatto sopra fogli volanti, dovranno rimanere annesse ai detti registri, senza inferirsene per l'avvenire nessuna cosa contraria alle disposizioni del Codice Napoleone.

6. Nei casi, in cui un militare fuori del territorio dell'Impero, lasciasse morendo, nel corpo a cui appartiene, uno o più figli, senza che la loro madre fosse presente, il consiglio d'amministra-

zione nominerà subito fra gli ufficiali del detto corpo un tutore temporario, le funzioni del quale si limiteranno soltanto a regolare gl'interessi del minore con il corpo. Quest'ufficiale si affretterà di far saper alla famiglia la morte del padre del fanciullo, onde in conformità delle leggi possa essergli assegnato un tutore nel più breve termine. Seguita che sia la nomina di questo ultimo, le funzioni del tutore temporario verranno a cessare di diritto, dopo però che avrà reso conto di tutto ciò che avrà amministrato.

Allorquando un militare appartenente a un corpo venisse a morire sul territorio dell' impero, ne sarà immediatamente informato il giudice di pace del circondario che apporrà i sigilli sugli effetti del defunto; ma questi saranno tolti nel più breve termine in presenza di un ufficiale incaricato dal consiglio di amministrazione di assistere e di sottoscrivere il processo verbale dell'indicazione degli effetti. Ne

sarà fatta in seguito la vendita colle formalità richieste, e se ne rimetterà il prodotto al consiglio d'amministrazione, che lo depositerà nella cassa del corpo, e resterà responsabile, verso gli eredi dell'importare dell'eredità.

Se un militare muore fuori del territorio dell' impero, il comandante del corpo, o l'ufficiale il più distinto di grado presente nel luogo, incaricherà un ufficiale per apporre i sigilli, che saranno in seguito tolti, e l'indicazione degli effetti, e la vendita dei medesimi sarà fatta, come si è detto di sopra.

CONCLUSIONE.

Il ministro della guerra rammenta all' ispettori delle riviste, agli ufficiali superiori, ai quartier-mastri, che devono eseguire le funzioni di ufficiali dello stato civile, l' importanza delle misure di cui gli vien confidata l' esecuzione. Dovranno portare la più rigorosa esattezza anche nei minimi dettagli, ed impedire con una conti-

nua attenzione gli errori, che diververrebbero all'estremo pregiudicevoli a coloro, che ne fossero l'oggetto, e che metterebbero loro stessi nel caso d'incorrere nelle pene decretate dalla legge.

Il ministro ordina ai capi dello stato maggiore e ai consigli di amministrazione dei corpi di ogni specie, di usare la più gran vigilanza sopra tale oggetto.

A Parigi il 24. Brumaire An. 12.

Il Ministro della Guerra.

ALESSANDRO BERTHIER.

DECRETO.

Relativo allo stabilimento e all'organizzazione delle Camere dei Notari (1).

Parigi il 2 Niv. an. XII. -- 23. *Novembre* 1803.

Il Governo della repubblica sul rapporto del gran giudice ministro della giustizia, sentito il consiglio di stato.

(1) Veggasi a pag. 1. la legge generale su Notari.

Decreta quanto appresso:

Camera dei Notari, e sue attribuzioni.

Art. 1. Sarà stabilita presso ciascun tribunale civile di prima istanza nel suo capo luogo una camera di notari del suo distretto per la loro disciplina interna.

2. Le attribuzioni della camera saranno; 1.° di mantenere la disciplina interna fra i notari, e di pronunziare l'applicazione di tutte le censure dell'altre di-posizioni della disciplina. 2.° d'impedire, e conciliare qualunque disputa fra i notari, e nominatamente quelle sopra le comunicazioni, rimesse, depositi, e rintensione dei documenti, fondi e altri oggetti qualunque; sopra le questioni sì di ricevute e conservazione delle minute, sì di preferenza o concorrenza negli inventarj, divisioni, vendite o aggiudicazioni, e altri atti; e in caso di non conciliazione di esporre semplicemente la sua opinione. 3.° D'impedire o con-

ciliare egualmente tutte le lagnanze e reclami dei terzi contro i notari per causa delle loro funzioni, dare semplicemente il suo sentimento sopra i danni e interessi che ne resultassero, e reprimere, per via di censura e altre disposizioni di disciplina, qualunque infrazione, che ne fosse l'oggetto, senza pregiudizio dell'azione da esperimentarsi avanti i tribunali quando vi sia luogo. 4.° Di dare, come un terzo il suo sentimento sopra le difficoltà concernenti il regolamento degli onorarj e delle vacazioni dei notari, come su tutte le dispute portate su tal proposito al tribunale civile. 5.° Di rilasciare o negare, quando occorre, i certificati di buoni costumi e capacità domandatigli dagli aspiranti che si presenteranno per essere ammessi ad esercitare le funzioni di notari, di fare sopra di ciò qualunque deliberazione, o dare i sentimenti motivati, dirigergli, e comunicarli a chi si

appartiene. 6.° Di ricevere in deposito i registri delle minute dipendenti dai posti di notari soppressi. 7.° E finalmente di rappresentare tutti i notari del circondario rapporto ai loro diritti e interessi comuni.

Organizzazione della Camera.

3. Ciascuna camera de' notari sarà composta de' membri eletti da i notari del circondario nella loro classe.

Il numero di essi è fissato a diciannove per la camera dei notari di Parigi, à nove quando quello dei notari del distretto della camera sarà al di sopra di cinquanta, e a sette, quando sarà al disotto.

4. I membri della camera non potranno deliberare validamente se non quando saranno almeno dodici presenti e votanti per Parigi, sette per le camere composte di nove membri, e cinque per le altre camere.

5. I membri della camera sceglieranno fra loro. 1.° Un presidente che avrà

voto preponderante in caso di diversità di opinione . Egli convocherà la camera straordinariamente quando lo giudicherà a propositò , e a richiesta motivata di due altri membri ; ed avrà la polizia per il buon ordine nella camera. 2.° Un sindaco che sarà parte avversa contro i notari incolpati . Sarà questo sentito prima di qualunque deliberazione della camera , che sarà tenuta di deliberare su tutte le sue istanze ; egli avrà diritto come il presidente di convocarla , procurerà l'esecuzione delle sue deliberazioni nella forma qui sotto indicata , e agirà per la camera in tutti i casi , e in conformità di ciò che ella avrà deliberato ; 3.° Un relatore che raccoglierà gli indizi su gli affari contro i notari incolpati , e ne farà rapporto alla camera ; 4.° Un segretario che compilerà le deliberazioni della camera , il quale sarà il custode degli archivj , e rilascerà tutte le copie ; 5.° Un tesoriere , che terrà la cassa comune qui

cotto stabilita, farà le riscossioni, e spese autorizzate dalla camera: ne renderà conto alla fine di ogni trimestre alla camera adunata che le sanzionerà, come è di ragione, dandogli il suo discarico. 6.° Il numero dei membri che devono comporre la camera dei notari secondo l'art. 3., quello che secondo l'artic. 4. è necessario per la validità delle deliberazioni della camera, potrà essere in correspettività dei luoghi ristretto, o aumentato dal governo.

Il numero dei sindaci potrà essere portato a tre per Parigi, e a due per le camere, la giurisdizione delle quali comprenderà più di 50. notarj.

7.° Indipendentemente dalle attribuzioni particolari date ai membri enunciati nell' articolo 5.° ciascuno di essi avrà voto deliberativo, come pure gli altri membri in tutte le assemblee della camera; e non ostante quando si tratterà di affari, in cui il sindaco si considererà come parte avversa di un notaro

accusato, non avrà il sindaco se non che voce consultiva, e non sarà contato fra i votanti, a meno che la sua opinione non fosse diretta a discolparlo.

8.° Le funzioni speciali assegnate dall' art. 5.° a ciascun dei membri, dei quali ordina la creazione, potranno esser cumulate quando il numero dei membri componenti la camera sarà al disotto di sette; e non ostante le funzioni di presidente, di sindaco e di relatore saranno sempre esercitate da tre diverse persone.

Qualunque sia il numero dei membri componenti la camera potrà aver luogo momentaneamente la stessa cumolazione di funzioni in caso di assenza o impedimento di alcuno dei membri indicati nell' art. 5.°, i quali in questo caso suppliranno uno all'altro, o potranno ancora esser suppliti da qualunque altro membro della camera.

I supplenti momentanei saranno nominati dal presidente della camera o se

egli fosse assente, dalla pluralità dei membri presenti in numero sufficiente per deliberare.

Autorità della camera nei mezzi della disciplina.

9.° La camera pronunzierà per via di decisione nei casi di polizia e disciplina interna. 10.° La camera convocherà i notari alle sedute, pronunzierà contro di loro in forma di disciplina e secondo la gravezza dei casi, o sia il richiama all'ordine o la censura semplice contenuta nella stessa decisione, la censura accompagnata dai rimproveri del presidente fatti ai notari in persona nella camera adunata, la privazione del voto deliberativo nell' assemblea generale, dell' intervento alla camera per un tempo che non potrà eccedere tre anni per la prima volta, e che potrà estendersi fino a sei in caso di recidiva. 11.° Se l'accusa fatta alla camera contro un notaro comparisse assai grave per meritare la sos-

pensione di notaro incolpato, la camera aggiungerà ai suoi membri, per mezzo della sorte, altri notari della sua giurisdizione, cioè quella di Parigi 10. notari, e le altre camere un numero eguale a quello dei loro membri, più uno.

La Camera così composta dichiarerà per modo di semplice parere, e a pluralità assoluta di voti la sua opinione sopra la sospensione e sua durata.

I voti saranno raccolti in questo caso a scrutinio per *sì*, o per *no*; ma il sentimento non potrà esser proferito se non vi siano presenti due terzi almeno di tutti i membri componenti l' assemblea.

12. Quando il sentimento dichiarato dalla pluralità dei membri della camera sarà per la sospensione, verrà depositato nella cancelleria del Tribunale, e ne sarà rimessa copia al Commissario del governo, che ne farà l' uso prescritto dalla legge.

Modo di procedere nella camera

13. Il sindaco riferirà alla camera i fatti relativi alla disciplina; e sarà tenuto *ex officio* di denunziarli, quando ne avrà avuto cognizione o ad istanza delle parti interessate, o di uno dei membri della camera.

I notari accusati saranno citati alla camera dentro un termine sufficiente, che non potrà essere minore di cinque giorni, dal sindaco per mezzo di una semplice lettera indicante l'oggetto da lui sottoscritta, e rimessa dal segretario, che ne terrà nota.

Se il notaro non comparirà dopo una tal lettera, sarà citato una seconda volta nell'istesso termine ad istanza di detto sindaco per mezzo di un usciere.

14. In quanto alle dispute fra i notari e alle difficoltà, sopra le quali la camera è tenuta di dare il suo parere, i notari potranno presentarsi alle sedute della camera in contraddittorio, e senza precedente citazione; potranno

egualmente esser citati tanto per mezzo di semplici lettere indicanti gli oggetti, sottoscritte da notari provocanti, e spedite dal Segretario, al quale lascieranno dei duplicati, quanto per mezzo di citazioni ordinarie, di cui depositeranno gli originali al segretariato.

Queste citazioni officiali, o per lettere saranno fatte con li stessi termini che quelle del sindaco, dopo essere state precedentemente sottoposte al *visto* del presidente della Camera.

15. La camera delibererà negli affari particolari, dopo aver sentito o debitamente citati nella forma sopra prescritta i notari accusati o interessati unitamente ai terzi, che vorranno esser sentiti, e che in ogni caso potranno farsi rappresentare, o assistere da un notaro.

Le deliberazioni della camera saranno motivate e firmate in minuta dal

presidente e dal segratario nella seduta medesima, in cui saranno prese .

Ciascuna deliberazione conterrà i nomi dei membri presenti .

Queste deliberazioni non essendo che semplici atti d' amministrazione , d' ordine , o di disciplina interna , o semplici sentimenti , non saranno in alcun caso soggette al diritto di registro, non meno che i documenti ad esse relativi .

Le deliberazioni della camera , quando occorrerà , saranno notificate nella stessa forma che le citazioni , e ne sarà fatto menzione dal segretario nel margine delle dette deliberazioni.

16. Le adunanze della camera si terranno in un locale a ciò destinato nella città, dove sarà stabilita .

Vi saranno ciascun anno per legge due adunanze generali, e ve ne potranno anche essere altre straordinarie ogni volta , che lo richiedano le circostan-

ze, e che la camera lo giudicherà conveniente.

Saranno convocate delle adunanze generali o straordinarie in conformità delle disposizioni riferite nell' art. 5. Tutti i notari del distretto della camera saranno invitati a intervenirvi, tanto per le nomine di cui parla l'art. 18. qui sotto, quanto per concertare sopra ciò che interessa l' esercizio delle loro funzioni.

17. Non potranno essere prese delle deliberazioni nell'adunanza generale, se non quando il numero dei notari presenti sarà almeno il terzo di tutti quelli del distretto della camera, non compresi in questo terzo i membri della camera.

Nomina dei membri della camera, e durata delle loro funzioni.

18. I membri della camera saranno nominati dall'adunanza generale dei notari del suo distretto, a tale effetto convocati.

La metà di questi membri sarà scelta fra i più anziani in esercizio, facenti il terzo dei notari del distretto.

La nomina sarà fatta a pluralità assoluta di voti, a scrutinio segreto, e per schedola contenente un numero di nomi, che non potrà eccedere quello dei membri da nominarsi.

19. I membri della camera saranno rinnovati ogn' anno, e per un terzo nei numeri che comporta questa divisione, e per porzione la più vicina al terzo per gli altri numeri, facendo alternare ogn'anno le porzioni inferiori e superiori al terzo, ma cominciando dalle inferiori, e in modo che in ogni caso ciascun membro non possa restare in funzione più di tre anni consecutivi.

Le due prime rinnovazioni saranno indicate dalla sorte, le altre per anzianità di nomina.

20. I membri destinati a comporre la camerà nomineranno fra loro, e se-

condo la maniera prescritta nell'articolo 18, il presidente, e gli altri ufficiali, di cui parla l' articolo 5. Il presidente sarà sempre scelto tra i più anziani indicati nell'articolo 18.

Questa nomina particolare si rinnuoverà ogni anno ; gli stessi soggetti potranno essere rieletti ; a parità di voti il più anziano di età otterrà la preferenza .

21. La nomina dei membri della camera si farà per legge il 15. Brum., di ciascun anno .

Entreranno essi in funzione il 1. Frimaire successivo , e l'istesso giorno nomineranno il presidente e gli altri ufficiali , che entreranno subito ancor essi in funzione .

La prima nomina avrà luogo al più tardi il 15. Plu. prossimo , e i membri entreranno in funzione negli otto giorni successivi alla loro nomina .

Fondi per le spese della camera.

22. Vi sarà una cassa comune per le spese della camera.

Sarà questa stabilita in maniera da non eccedere le spese necessarie.

Essa verrà decretata dal consenso dell'adunanza generale, e ripartita sopra i diversi membri del circondario; ed il ruolo sarà reso esecutorio dal presidente del tribunale d' appello del distretto, sopra rapporto, e dietro al sentimento del commissario stabilito presso l' istesso tribunale.

Il decreto, che avrà così stabilita la cassa comune, sarà rimesso al gran-giudice, che pronunzierà sopra i reclami.

23. All' occasione del regolamento generale da farsi per l'esecuzione della legge del 25. Vent. an. 11. sul notariato, sarà provveduto ancora a tutte le altre disposizioni, che potessero riguardare la camera di disciplina.

24. Il gran giudice, ministro della giustizia è incaricato dell' esecuzione

del presente decreto, che sarà inserito nel bullettino delle leggi.

ISTRUZIONE

Dell' amministrazione del registro, che dichiara a norma delle disposizioni della legge del 13. *Floreal an.* 11. *rimane abolita la formalità dell' insinuazione per tutte le donazioni fra i vivi, e sostituita la trascrizione negli ufficj dell' ipoteche ordinata dall' articolo* 939.

Del 26. *Niv. an.* 12. - 17. *Gen.* 1804.

Ai termini della dichiarazione del 17. Feb. 1731., dell' ordinanza dello stesso mese, e delle lettere patenti del 3. Luglio 1769, le donazioni fra i vivi di mobili e immobili vicendevoli, reciproche, remuneratorie, onerose e altre fatte in qualunque forma e maniera, e i doni mutui, vicendevoli, reciproci e remuneratorj fra le mogli e i mariti per contratto di matrimonio, dovevano, sotto pena di nullità, essere insinuate in vita dei donanti o nei quat-

tro mesi consecutivi alla loro morte.

Venivano da ciò soltanto eccettuate; 1.° le donazioni in forma di aumento e contraumento, i doni mobili, i pegni, i diritti di ritenzione, utili di nozze, e di sopravvivenza. 2.° Le donazioni di mobili contenenti tradizione reale delle cose donate, o che senza tradizione non oltrepassavano la somma di 1000. lire: le donazioni degli appartamenti mobigliati, degli anelli e gioje, e altri lucri nuziali stipulati per contratto di matrimonio.

Diversi articoli della legge del 13. Floreal an. 11. pubblicata il 24. dello stesso mese lib. III. Tit. 2. del codice Napoleone hanno portato alcuni cangiamenti sopra questa parte dell'antica legislazione.

Le difficoltà, che s'incontrano nell' applicazione di questi articoli, essendo state fatte presenti al ministro delle finanze, n' è stato fatto il rapporto al gran-giudice. Resulta dalla risposta di

questo magistrato in data de' 19. Brumaire ultimo, che l' antica formalità dell' insinuazione è totalmente abolita dalla legge del 13. Floreal an. 11. per ogni sorte di donazioni. Il gran-giudice osserva su tal proposito che indipendentemente dal silenzio della legge, i motivi, dai quali è animata, esposti nei discorsi dell' oratore del governo, non lasciano alcun dubbio su questa abolizione. In fatti, dopo avere parlato della formalità dell' insinuazione vi si dice „ Tutta questa legislazione relativa alla pubblicità degli atti di donazioni fra vivi è divenuta inutile, dopo che per la legge, che attualmente è in vigore in tutta la Francia, non solamente questi atti, ma ancora tutte le altre alienazioni d' immobili, devono esser pubblicate per mezzo della trascrizione nei registri aperti a chiunque vuole consultarli. L' oggetto di tutte le leggi sopra le insinuazioni sarà dunque intieramente adempito, or-

dinando che quando vi sarà donazione di beni suscettibili d' ipoteche, la trascrizione degli atti contenente la donazione debba essere fatta agli uffizi dell' ipoteche nel di cui circondario saranno situati i beni „

Quanto ai mobili donati non potrebbero esser messi nel numero dei pegni che i creditori possono perseguitare. Nessuno dei differenti, atti per i quali si possono alienare i mobili, è soggetti a simili formalità. „

La legge del 13. Fiorile ha dunque irrevocabilmente annullato la formalità dell' insinuazione, non solamente per le donazioni fra i vivi, che ha sottoposte alla trascrizione ipotecaria, ma anche per le donazioni di mobili, senza la tradizione reale di oggetti, che oltrepassino il valore di mille lire: per ciò che riguarda questi ultimi, l' articolo 948., si limita ad esigere, sotto pena della nullità, che si annetta alla minuta degli atti un inventario e stima dei

mobili, firmato dal donante e dal donatario, o da quelli che accettano per lui.

Rispetto alle donazioni gravate di restituzione che hanno per oggetto delle somme impiegate sopra degl'immobili, l' art. 1069. richiede l' inscrizione ipotecaria sopra questi immobili. Lo scopo di questa specie d' inscrizioni essendo quello di assicurare l' ipoteca privilegiata a dei creditori reali in vantaggio dei figli nati, e da nascere dai donatarj gravati di restituzione, esse daranno luogo alla percezione del diritto proporzionale di un franco per ogni mille, in conformità delle leggi del 9. Vendemiaire an. 6., e 21. Ventoso an. 7.

Il diritto proporzionale d'ipoteca di un franco e di 50. centesimi per ogni cento franchi stabilito dalle medesime leggi, sarà egualmente ricavato sopra il valor reale dei beni compresi negli atti soggetti alla trascrizione in confor-

mità dell'articolo 939. e 1069. . Le donazioni comprese in questo caso sono quelle che hanno per oggetto i beni presenti, anche quando i donanti dichiarino di riservarsene l'usufrutto, tanto durante la loro vita, quanto per un corso d'anni determinato.

In quanto alle donazioni che comprendono unicamente i beni futuri, come quelle autorizzate dagli art. 1082. e 1083., siccome queste non spogliano il donante della proprietà, poichè conserva la facoltà d'alienare a titolo oneroso, e che d'altronde esse hanno per oggetto degli immobili ancora indeterminati, e non conosciuti, non possono dar luogo alla formalità della trascrizione, che all'epoca, in cui devono avere il loro adempimento ed effetto. Allora solamente i donatari conoscono i beni, che li vengono trasmessi, e in quali uffizi devono farne la trascrizione.

I donatarj, che in questo caso richiedono la trascrizione, non potranno di-

spensarsi dal somministrare al conservatore delle ipoteche una dichiarazione e stima dei beni, su' quali posa la donazione, onde porlo in grado di conseguire la percezione del diritto di uno e mezzo per cento.

Ciò non ostante resulta dalla lettera del gran-giudice ministro della giustizia sopra referita, che le donazioni tra i vivi di una data anteriore alla legge del 15. Floreal an. 11, che non sono state insinuate prima della sua pubblicazione in conformità degli antichi regolamenti, sono soggette alle formalità prescritte da questa legge, che deve servir di regola per tutto ciò che non era consumato anteriormente. In conseguenza i ricevitori presso i tribunali di prima istanza, appena ottenuta la presente, faranno chiudere il registro, che serve alla trascrizione legale delle donazioni dal presidente del Tribunale civile, e nel corso dei 4. mesi successivi, lo depositeranno nella cancelleria

del Tribunale stesso, in conformità dell' art. 34. degli ordini generali dell' amministrazione. E finalmente rimetteranno senza dilazione al loro direttore il processo verbale di questo deposito sottoscritto dal cancelliere..

DECRETO

Concernente le accettazioni dei legati fatti agli ospizi ed ai poveri.

Parigi il 4. Pluv. an. 12. - 25. Genn. 1804.

Il governo della Repubblica sul rapporto del Ministro dell' interno, sentito il consiglio di stato,

Decreta:

ART. 1. Le commissioni amministrative degli spedali, e gli amministratori degli stabilimenti di beneficenza potranno accettare e servirsi pei loro bisogni, come riscossione ordinaria con semplice autorizzazione dei sotto-prefetti, e senza bisogno per l' avvenire di un decreto speciale del governo, delle donazioni, e legati, che li saranno fatti per atti tra i vivi, e per ultima vo-

lontà tanto in denaro che in mobili, o in derrate, qualora il loro valore non ecceda 300. franchi di capitale, e che siano fatte a titolo gratuito.

2. In conformità degli antichi regolamenti costitutivi dell' amministrazione degli ospizj, i notari e gli altri ufficiali ministerali incaricati della celebrazione delle donazioni e degli atti testamentarj, saranno cauti di dar notizia agli amministratori delle disposizioni, che saranno fatte a loro favore.

3. Le donazioni d' immobili, o di mobili eccedenti nel capitale il valore di trecento franchi, fatte per atti tra' vivi e di ultima volontà, e qualunque disposizione a titolo oneroso non potranno avere effetto, se non quando ne sarà stata autorizzata l' accettazione dal Governo.

4. Nell' aspettativa dell' accettazione dei legati eccedenti trecento franchi, i ricevitori dei poveri e degli ospizj, quando avranno avuto notizia dei testamenti

faranno tutti gli atti conservatorj, che sasanno creduti necessarj (1).

LEGGE

Sulla moderazione dei dirittti di registro e d' ipoteca per le donazioni in favore degli Ospizi.

Parigi li 7. Piov. an. XII. 28. Gen. 1804.

In nome del Popolo Francese,

BONAPARTE Primo Console proclama Legge della Repubblica il decreto seguente fatto dal corpo legislativo il 7. Piov. an. XII. in conformità della proposizione del Governo de' 26. Niv. comunicata al Tribunato il giorno successivo.

DECRETO

I diritti da percipirsi a vantaggio del Tesoro pubblico per la trascrizione ordinata dall'articolo 939. del Codice civile degli atti di donazioni e di accettazioni di immobili suscettibili d'ipote-

(1) Vedi l'art. 910. del Codice Napoleone.

che, come pure della notificazione dell' accettazione fatta per atto separato agli Uffizi dell'ipoteche nel circondario dei quali sono posti i beni donati, e il diritto di registrazione di dette donazioni, sono ridotti in ciò che riguarda i poveri e gli spedali al diritto fisso di un franco per la registrazione, e di un franco per la trascrizione, senza pregiudizio dei diritti del conservatore.

Collazionato con l' originale da noi presidente e segretario del corpo legislativo.

LEGGE

Relativa agli atti rispettosi.

Parigi li 21. Vent. an. XII. 11. *Marzo* 1804.

In nome del Popolo Fancese.

BONAPARTE primo Console proclama Legge della Repubblica il decreto seguente fatto dal corpo legislativo il 21. Vent. an. 12. in conformità della proposizione del Governo il 15. del mese suddetto comunicata al tribunato il giorno stesso

DECRETO

ART. 1. Dopo la maggiore età stabilita dall'art. 148. al titolo del Codice Napoleone concernente il matrimonio, fino all' età di trenta anni compiti per i maschi, e di venticinque compiti per le femmine, l'atto rispettoso prescritto dall'art. 151. che non è stato susseguito dal consenso per il matrimonio, sarà rinnuovato due altre volte di mese in mese; e un mese dopo il terzo atto potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio.

2. Dopo l' età di trenta anni, in mancanza di consenso dietro un atto rispettoso; potrà procedersi un mese dopo alla celebrazione del matrimonio.

3. L' atto rispettoso sarà notificato a quello o a quelli degli ascendenti indicati nell' articolo 151 da due notari, o uno, con due testimonj; e nel processo verbale da compilarsi, sarà fatta menzione della risposta.

4. In caso d' assenza dell' ascendente

al quale avrebbe dovuto farsi l'atto rispettoso, si procederà alla celebrazione del matrimonio, presentando la sentenza, che sarà stata emanata per dichiarare l'assenza, o in difetto di questa sentenza, quella che ordina le informazioni: o se non sia stata emanata alcuna sentenza un atto di notorietà rilasciato dal Giudice di pace del luogo ove l'ascendente ha avuto il suo ultimo noto domicilio, che conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* da detto Giudice di pace.

5. Gli ufficiali dello stato civile, che avessero proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti da dei figli che non siano giunti all' età di venticinque anni compiti, e da delle figlie che non abbiano compiti gli anni 21, senza che siano enunciati negli atti matrimoniali i consensi dei padri e madri, avi e avole, e della famiglia nei casi, in cui son voluti, saranno a richiesta delle parti in-

teressate e del Commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza del luogo ove sarà stato celebrato, il matrimonio, condannati alla multa prescritta dall' art. 192. del Cod. Napoleone; e inoltre alla carcere per il tempo non minore di mesi sei.

6. Allor quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi, nei casi in cui sono prescritti, l' ufficiale dello stato civile che avesse celebrato il matrimonio, sarà condannato alla stessa multa, ed alla carcere, che non potrà essere minore di un mese.

Collazionato coll' originale da noi presidente e segretarj del corpo legislativo ec.

ESPOSIZIONE

Dei motivi della legge concernente gli atti rispettosi di Mons. Bigot-Préameneu.

Legislatori:

Lo scopo propostosi nel Codice Napoleone è quello di rigenerare e perfe-

zionare i costumi pubblici conservando la legittima autorità dei padri e delle madri; autorità, senza la quale, a parlar propriamente, non potrebbe esservi famiglia; senza la quale da una parte nel dirigere la condotta dei figli, invano si affaticherebbe l'amore dei genitori a formare degli uomini virtuosi, ad ispirar loro l'obbedienza alle leggi, il sacrifizio di se stessi alla patria, e senza la quale dall'altra potrebbero i figli dare impunemente alla società lo scandalo di mancare a quei doveri riguardati come sacri da tutti i popoli civilizzati.

Quando i figli mediante il matrimonio vanno a formare una nuova famiglia, e a stabilire così il loro destino, è appunto il tempo, in cui hanno maggior bisogno del soccorso dei genitori, per non essere ingannati dalle loro passioni; ed è perciò che al momento di questa separazione devono essi agli autori dei loro giorni un più speciale

omaggio di riconoscenza e di rispetto.

L' adempimento di questi doveri non è punto contrario a quella libertà, di cui è ragionevole che godano i figli nel loro matrimonio.

Allorchè i figli non sono ancora giunti all' età di 25. anni e le figlie a quella di 21. (e sotto questa denominazione generale di figli e figlie sono compresi quelli, che prima di questa età non avessero ancora contratto matrimonio, o che fossero vedovi), presume la legge che se non sono ajutati dalla prudenza e dall' affetto dei parenti, la loro sorte sarebbe bene spesso compromessa.

E stato stabilito al titolo concernente il matrimonio, che qualora questo sia stato celebrato senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, nei casi in cui tal consenso sia necessario, possa esser attaccato da coloro, da cui doveva richiedersi il consenso medesimo. Vi so-

no stati sviluppati i motivi di questa disposizione saggia e necessaria.

Allorchè i figli di famiglia sono pervenuti a quell' età, in cui conviene lasciar loro il diritto di provvedere da loro stessi al matrimonio, devono peraltro nell' esercizio di un tal diritto, a qualunque epoca della loro vita, ascoltare la voce ed il consiglio di quelli, che sono i più interessati alla loro felicità, e verso i quali non potrebbero mancare a questa sommissione senza una colpevole ingratitudine, dopo tante cure loro prodigate per un lungo corso d'anni.

Tali motivi hanno dato luogo a una seconda disposizione allo stesso titolo del Codice (*Art.* 151.) ivi.

„ I figli di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall' art. 148. sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre, o quello dell' avi e dell' avole, qualora il padre e la madre fossero

mancati di vita , o si trovassero nell'impossibilità di manifestare la propria volontà „ .

Per l'esecuzione di quest' articolo sono necessarie alcune spiegazioni . Non sarebbe certamente da chiamarsi rispettoso un atto che i genitori non potessero riguardare che come una vana formalità , e che invece di essere un attestato di rispetto gli sembrasse piuttosto una nuova prova di dimenticanza dei loro benefizi , e di disprezzo della loro autorità . Qual altro giudizio potrebbe infatti formarsi di un figlio di famiglia , il quale contro lo spirito e il fine della legge , mostrasse di averlo adempito col domandare semplicemente il consiglio dei suoi genitori, mentre sì poco conto fa di un tal consiglio che non vi riflette nemmeno , celebrando il matrimonio nel tempo stesso che i genitori ricusano di benedirlo?

Una delle disgrazie più grandi che possa provare un figlio è quella di non

ottenere il consenso spontaneo dei genitori pel suo matrimonio: la face d'Imeneo si cangerebbe al certo in quella della Discordia, se la legge, che presiede alla pace delle famiglie come al fondamento della società, non venisse in soccorso avvicinando il figlio ai genitori, forzandoli in certo modo di spiegarsi, col dare un nuovo peso alla saviezza dei consigli paterni e materni ed al figlio un mezzo di disarmare con degli atti di pietà filiale i genitori, il dissenso dei quali non fosse fondato sopra motivi irresistibili.

Ma per giungere a questo fine fa d'uopo che vi sia un ravvicinamento reale fra il figlio e i genitori, e che siavi perciò un tempo sufficiente perchè in mezzo a delle passioni troppo vive e a dei primi moti di discordie, la tenerezza paterna e la confidenza filiale esercitar possano la loro prima e scambievole influenza.

Con questo spirito sembrano essere

state fin quì emanate le leggi francesi su l'istesso soggetto: ma alcuna di esse non ha però stabilite delle regole bastantemente positive, e l'uso non vi aveva supplito che in una maniera imperfetta. Avevano queste posto in mano dei genitori, a cui non fosse stata fatta la dovuta sommissione rispettosa, il mezzo più terribile per vendicare la loro autorità, quello cioè della diseredazione; ed erano state frattanto trascurate le misure necessarie per rendere efficace l' avvicinamento dei figli ai loro genitori.

Non essendo bastanti motivi per arrestare lo scandolo, nè i disordini cagionati dalla moltiplicità dei matrimonj clandestini, nè l' autorità concessa dalla natura ai genitori, nè la pietà filiale, nè i dettami della religione, un' ordinanza del mese di febbraro 1536 rimesse nelle mani dei genitori la cura e il potere della loro vendetta, autorizzandoli a pronunziare in questi casi la

diseredazione, e a revocare le donazioni e i benefizi fatti in loro favore.

Questa subordinazione dei figli fu fissata per i maschi fino ai trent' anni; e per le femmine fino ai venticinque, passata questa età non si richiedeva tanto rigorosamente il consenso; ma s' ingiungeva loro soltanto *di farsi un dovere di ricercare il sentimento, e il consiglio dei loro padri e delle loro madri.*

Un' esperienza di quasi un secolo fece conoscere quali effetti potevano sperarsi da queste misure. Leggesi nella dichiarazione del 26. Novembre 1639. che essendo i genitori troppo indulgenti a condonare l'offesa particolare, dimenticavano bene spesso ciò di che essi erano debitori all'ordine pubblico; e fu quindi creduto che il diritto di diseredare concesso loro, non fosse una sufficiente sanzione alla Legge. Fu perciò dichiarato che i matrimonj dei figli e delle figlie minori di venticinque anni fatti in contravvenzione di queste leggi,

fossero nulli in quanto agli effetti civili a riguardo dei contraenti e loro figli. In quanto ai figli maggiori di trent'anni, e alle figlie maggiori di venticinque, cui la legge del 1556., aveva ingiunto di *farsi un dovere di richiedere il sentimento e il consiglio dei loro padri e delle loro madri*, fu dichiarato che questo doveva esser richiesto per scritto, e si estese la facoltà di diseredare anche in questo caso, come in quello in cui era necessario il consenso.

Tale fu l'origine degli atti conosciuti sotto il nome di *intimazioni rispettose*.

La sincerità di questi atti era bene spesso assai sospetta, e il ministero del messo che v'interveniva gli faceva riguardare ai genitori piuttosto come atti di aggressione, e come un nuovo oltraggio.

Tali motivi determinarono il parlamento di Parigi a pubblicare il 27. Agosto 1692. un regolamento in cui si sta-

bilivano delle forme più rispettose. Si richiese allora che per fare ai genitori una intimazione di acconsentire al matrimonio, i figli e le figlie ne dovessero ottenere il permesso dal giudice, e si ordinò pure che queste intimazioni fosssero fatte a Parigi da due notari, e altrove da un notaro in presenza di due testimonj.

Questo regolamento non spiega però con bastante chiarezza se queste intimazioni devono essere ripetute; e ammettendo ancora che esiga di rinnuovarle, lascia un' assoluta incertezza, tanto sopra il numero, che sul tempo che deve decorrere dall'uno all'altro di tali atti.

Il numero delle intimazioni era appena determinato dall' uso, ma non erano più di tre. In molti paesi non se ne facevano che due, ed in nessuno si è veduto pronunziare la pena della diseredazione, contro il figlio che non avesse fatto che una sola intimazione.

L'incertezza sopra dei punti così importanti sarebbe l'istessa, e il fine della Legge non sarebbe in modo alcuno adempito, se, dopo la disposizione dell'art. 151. del nuovo Codice Napoleone, che impone l'obbligo di domandare per mezzo di un atto rispettoso e formale il consiglio dei genitori, non si trovasse poi quali siano le formalità necessarie, affinchè una tal domanda possa produrre un effetto veramente utile e pei genitori, e pei figli, non meno che pei pubblici costumi.

Il nuovo Codice non ha accordata in alcun caso ai genitori la potestà di diseredare. Ho avuto di già occasione di esporne i motivi; ma se si dovesse considerare questa pena nel caso di volerla applicare all' infrazione della legge, che ordina l'atto rispettoso, sarebbemo assicurati dall'esperienza del passato, e per confessione degli antichi legislatori della Francia, che essa è un mezzo inefficace; poichè conceden dos

ai genitori la potestà più illimitata, si porge loro occasione di essere indulgenti ; nè sembra giusto che essi debbano contribuire al mantenimento dell' ordine pubblico per mezzo di pene contro i loro figli .

Allorquando i figli di famiglia sono giunti a quell' età in cui volendo unirsi in matrimonio non è più necessario il consenso dei genitori , la legge che si intromette fra essi deve limitarsi a seguitare e dirigere i moti del cuore . Se da questi possono esser penetrati , inutili sono le pene , o invano si decreterebbero quando non fosse possibile di ottenere tale intento ; esse produrrebbero un' eterna causa di discordia , e invece di riparare il male , lo renderebbero assai più grave .

Deve dunque la Legge cercare d' illuminare i genitori sopra le prevenzioni e i pregiudizi che potessero avere , e i figli sopra la passione che potesse

accecarli . Il ravvicinare pertanto gli uni agli altri diverse volte ; il lasciare da una parte e dell' altra alla ragione e all'affetto il tempo di esercitare la loro influenza , è questo il mezzo che ci viene indicato dalla natura medesima . Allorquando i padri e le madri si trovano a faccia a faccia dei loro figli , il vedersi e spiegarsi serve quasi sempre a dissipare i torbidi, e a ristabilire l' armonia .

L' obbligo imposto nel 1692. di ottenere una sentenza che autorizzi le intimazioni rispettose , non è sembrato utile , nè conveniente . È meglio non mescolare in questi atti alcuna forma giudiciaria ; nè deve certamente un figlio aver bisogno di farsi autorizzare dal tribunale per adempire ad un suo dovere .

Si otterrà più facilmente il fine desiderato , quello cioè di somministrare ai genitori , e ai figli l' occasione e il tempo di spiegarsi , con prescrivere che

se la risposta a un primo atto rispettoso non è conforme ai voti del figlio, debba un tal atto rinnuovarsi due altre volte di mese in mese, e che il matrimonio non possa essere celebrato che un mese dopo il terzo atto.

La sospensione del matrimonio non deve esser troppo prolungata, poichè la legge sarebbe in contradizione se dichiarando che dopo una certa età non è più necessario il consenso dei genitori, e che deve soltanto dimandarsi il loro consiglio, ella determinasse una sospensione troppo lunga, che potrebbe servire d'impedimento al matrimonio, o cagionare lo scandolo più pericoloso pel pubblico costume. Convien riflettere che durante il tempo degli atti rispettosi in una delle famiglie, l'altra è posta in uno stato terribile d'incertezza, e fa d'uopo mantener fra esse la bilancia non eccedendo la dilazione necessaria onde i figli di famiglia non si lascino trasportare dai pri-

mi moti della passione, e la voce dei genitori possa penetrare nel fondo dei loro cuori.

Si doveva ancora osservare che la causa del dissenso dei padri e delle madri essendo quasi sempre fondata nel bollore delle passioni che trasportano i figli, e nella loro inesperianza che l' impedisce di distinguere i loro veri interessi, la legge non deve più presumere tali motivi quando una figlia è giunta all' età di venticinque anni, e un figlio a quella di trenta: ella deve sempre mantenere il rispetto dovuto ai genitori dai figli, ma allora non è più necessario che il tempo della sospensione del matrimonio sia tanto lungo, e perciò un solo atto rispettoso basta in questo caso, e dopo scorso un mese potrà essere celebrato il matrimonio.

Era importante di dare a questi atti la forma più rispettosa, e di evitare l'impressione sempre odiosa che produce il ministero degli ufficiali pubbli-

ci incaricati dell' esecuzione degli atti rigorosi di giustizia . Gli atti rispettosi non dovranno più in avvenire essere notificati dagli uscieri , ma invece dai notari : essi sono gli ufficiali pubblici depositarj dei segreti delle famiglie , quelli di cui continuamente richiedesi il ministero per regolare amichevolmente i loro interessi . Si deve evitare eziandio l' espressione stessa di intimazione , come quella che mal si adatta con un atto di sommissione e di rispetto . Un tal atto non avrà nè la denominazione , nè le forme giudiciarie ; ma sarà soltanto necessario che costi della di lui esistenza per mezzo di un processo verbale, che dichiari d'altronde se il consenso sia intervenuto . Ma ordinandosi di farsi menzione della risposta, non si è però inteso che i genitori, il di cui sentimento fosse contrario al matrimonio , siano obbligati di esporne i motivi . La dichiarazione di non voler rispondere sarà per se stes-

sa bastante a manifestare la volontà. Se nel caso stesso in cui la mancanza del consenso è un impedimento al matrimonio, la confidenza dovuta ai genitori, il rispetto per la loro qualità, il timore di comprometterli o di sforzarli al silenzio, sono sembrati motivi sufficenti per dispensarli dal render pubblica, coll' esporne i motivi, la vergogna dei figli, o di far palese almeno al pubblico la persona di cui sdegnano la parentela, a più forte ragione devono i genitori esser dispensati ad esporre i motivi della loro risposta, quando essa non ha altro effetto che di sospendere per un tempo limitato la celebrazione del matrimonio.

Si è dovuto ancora prevedere il caso dell' assenza dell' ascendente, al quale dovrebbe esser fatto l' atto rispettoso. Allora quando per ragione dell' età, la mancanza del consenso non è più un ostacolo al matrimonio, e che l'assenza serve d' impedimento a fare gli

atti rispettosi, non vi ha più motivo per sospendere la celebrazione del matrimonio medesimo. Conviene però che il fatto dell' assenza sia certo, e su questo particolare fa d' uopo conformarsi alle regole già stabilite nel codice.

Non si riguarderà come assente quello il quale, per suoi affari o per altri motivi, si sarà allontanato dal suo domicilio, non lasciando però ignorare il luogo ove può trovarsi. Sarebbe infatti irragionevole che sotto pretesto di semplice allontanamento, potesse un figlio di famiglia esimersi da un dovere tanto essenziale; e il voler egli appunto prevalersi di una tale assenza, sarebbe una nuova causa per desiderare di conoscere la volontà dei suoi genitori.

Ma se l'ascendente non trovasi più nel suo domicilio, e che s'ignori ove egli siasi trasferito, il matrimonio potrà essere celebrato senza che gli siano stati fatti gli atti rispettosi, facendo costare di questa assenza. Se sia già interve-

nuta una sentenza a dichiararla, dovrà questa esser prodotta. Il favore accordato al matrimonio, e la necessità di non differirlo troppo lungamente, hanno fatto pure ammettere come prova sufficente, qualora non siavi sentenza di dichiarazione d'assenza, quella che avesse ordinato l'informazione: o finalmente se non vi sia ancora intervenuta alcuna sentenza, un atto di notorietà rilasciato dal Giuce di pace sulla fede di quattro testimonj da esso chiamati *ex officio*.

Si è veduto che lo spirito della legge attuale ha per oggetto di occuparsi a guadagnare in un tempo stesso il cuore dei genitori, e dei figli, piuttostochè a ritenere i secondi nel timore delle pene, che i genitori o non pronunzierebbero, o renderebbero la piaga incurabile invece di guarirla. Questa teoria si è potuta conciliare colla sanzione necessaria alla legge, decretando delle pene severe contro gli ufficiali dello stato ci-

vile che procedessero alla celebrazione dei matrimonj dei figli di famiglia, senza che fosse loro prodotto o il consenso degli ascendenti, o dei parenti, o gli atti rispettosi nei casi, in cui sono richiesti.

Questa specie di sanzione non era stata decretata nei titoli già pubblicati del Codice; era perciò necessario di riparare ad una tale omissione. Le pene proposte contro gli ufficiali dello stato civile sono graduate in ragione della gravezza delle mancanze. Il procedere alla celebrazione del matrimonio di un figlio, o di una figlia che non abbia il primo compito 25. anni, e la seconda 21., senza che vi siano intervenuti i consensi necessarj, e allorchè per tal motivo questi matrimonj esser possano impugnati, è la più gran mancanza, di cui possono rendersi colpevoli tali ufficiali nell' importante incarico loro affidato dell'esecuzione delle leggi, da cui dipendono lo stato delle perso-

ne e i costumi pubblici. La pena più piccola che deve darsi ad un simile delitto è la privazione della libertà, nè alcuna circostanza potrà scemarne la gravezza al segno che la prigionia da decretarsi possa esser minore di sei mesi. Qualora trattisi soltanto di atti rispettosi, di cui non sia stata richiesta la produzione dagli ufficiali dello stato civile, non essendo tanto gravi le conseguenze che ne derivano, poichè la mancanza degli atti rispettosi non può dar luogo ai parenti d' impugnare il matrimonio, la pena sarà minore, e la prigionia potrà esser limitata ad un mese.

Nella legge attuale non è stato previsto il caso in cui gli ufficiali dello stato civile si rendessero maggiormente colpevoli. Potrebbe questo consistere nell'esservi stata per parte loro dell' intelligenza coi figli di famiglia, per sottrarli alla legge, o per eluderla. Un fatto così colpevole prenderebbe il ca-

rattere di un delitto, che necessario sarà di classare nel Codice penale, nel numero di quelli, che meritano di esser puniti con una pena affittiva.

Conviene ancora ridursi a memoria, che le pene, alle quali vengono assoggettati gli ufficiali dello stato civile, non saranno la sola garanzia contro i matrimonj clandestini, essendo nel Codice Napoleone state di già riunite le precauzioni necessarie a prevenire un tal disordine, come la proclamazione delle pubblicazioni, la celebrazione nella comune del domicilio, l' assistenza dei testimoni ec.

Le disposizioni che io vi ho proposto, o legislatori, unite a quelle da voi precedentemente consacrate alla conservazione di quella influenza che i genitori aver debbono sopra il matrimonio dei loro figli, sono necessarie per assicurare i buoni effetti di una tale influenza, e perchè la legge già promulgata possa essere eseguita con lo spirito stes-

so con cui è stata dettata. Questi nuovi articoli saranno un compimento del titolo del *Matrimonio*, e sarà determinato il loro posto nel Codice Napoleone, allorchè sarà definitivamente fissato l'ordine dei numeri e dei titoli del Codice medesimo.

PARERE

Del consiglio di stato, sopra gli atti di divorzio fatti durante la lontananza degli emigrati o assenti.

18. *Prairial an.* 12. -- 7. *Giugno* 1804.

Il consiglio di stato riunito in quel numero di membri prescritto dall'articolo 75. del Senatus-Consulto organico del 28. floreal an. 12., dopo aver sentito il rapporto della legislazione sulla questione, che gli era stata rimessa per sapere se gli emigrati o assenti rientrati passono impugnare gli atti di divorzio fatti durante la loro lontananza;

Viste le disposizioni delle leggi del 20 Settembre 1792., quelle della legge del 26. Germin. anno 11., relative ai divor-

si fatti, o alle domande formate anteriormente alla pubblicazione della legge del 30. Vent. an. passato sopra i divorzj;

Viste similmente le disposizioni del Senatus-Consulto del 6. Floreal an 10;

È di parere che gli emigrati, o assenti non possano impugnare gli atti di divorzio fatti durante la loro lontananza. Le azioni che promovessero sopra di ciò sarebbero egualmente contrarie alla lettera, e allo spirito delle leggi sopraccitate, e tenderebbero a perpetuare le turbolenze e le memorie che fa d'uopo al contrario di estinguere al più presto possibile. Li emigrati e assenti rientrati, non possono esaminare che il solo fatto, se esista cioè un atto di divorzio rivestito della sua forma esterna e materiale, ma non possono mai essere ammessi a porre in questione l'affare, e a discutere le cause del divorzio. Non è da presumere che i Tribunali trascurino di conformarsi a questa intenzione

precisa della nostra legislazione, e qualora se ne allontanessero il tribunale di cassazione non esiterebbe un momento a richiamarveli.

DECRETO IMPERIALE

Concernente la revoca delle opposizioni fatte per la conservazione dei diritti dei poveri e degli ospizj.

11. *Ter. an.* 12. – 30. *Luglio* 1804.

NAPOLEONE Imperatore dei Francesi sul rapporto del ministro dell' interno, sentito il consiglio di stato,

Decreta:

ART. 1. I ricevitori degli stabilimenti di carità non potranno, fuori dei casi in cui fosse ordinato dai tribunali, consentire alla revoca delle opposizioni fatte per la conservazione dei diritti dei poveri e degli ospizj, nè ad alcuna cancellazione, cangiamento, o limitazione d' inscrizioni ipotecarie; se non che in virtù di una decisione speciale del consiglio di Prefettura, emanata a proposizione formale dell' am-

ministrazione, e a sentimento del comitato consultivo stabilito presso a ciascun circondario comunale in esecuzione del decreto del 7. Messid. an. 9.

PARERE

Del consiglio di stato concernente i notari (1) *residenti nei Borghi o Villaggi che fanno parte di una giustizia di pace, il di cui capo luogo è una città dove risiede un tribunale* (*seduta del* 30. *Termid.*)

7. *Frut. an.* 12. - 25. *Agosto* 1804.

Il consiglio di stato, che dopo il ritorno fattone da S. M. I. ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra le seguenti questioni :

1. I notari residenti nei borghi o villaggi, che fanno parte di una giustizia di pace, il di cui capo luogo si trova in una città in cui è stabilita una corte d' appello o un tribunale di prima istanza, devono esser considerati

(1) V. sopra p. 1 la legge sopra il notariato.

come notari di città? sono essi ammissibili a domandare una commissione di notaro di prima o di seconda classe? devono essi dare cauzione?

2. Se questi notari addetti a delle giustizie di pace, il di cui capo luogo è stabilito in una città dove risiede un tribunale superiore, non sono considerati che come notari di terza classe, avranno essi diritto di esercitare le loro funzioni in città, in concorrenza dei notari della corte d'appello, o del tribunale di prima istanza?

3. I notari residenti attualmente in città concorreranno con quelli residenti nei borghi o villaggi per formare lo stabilimento dei notari della giustizia di pace, il di cui capo luogo sia nell' interno della città?

È di parere sopra la prima questione;

Che non possano considerarsi come notari aventi diritto di rogare in ogni distretto d'una corte d'appello o di un tribunale di prima istanza, se non che quelli

la di cui residenza è stabilita nelle città, ove esistono questi tribunali; che al contrario quelli che risiedono negli altri comuni non hanno diritto di pretendere se non che una commissione di notaro di giustizia di pace, e non sono tenuti di dar cauzione che in tal qualità.

Sopra la seconda questione,

Che accordando la legge de' 25. Vent. an. 11. ai notari di semplice giustizia di pace, o di terza classe, il diritto di esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione della giustizia di pace, quelli residenti in una comune di campagna, il di cui capo luogo sia una città dove risiede o una corte d' appello, o un tribunale di prima istanza, possano, quando ne siano richiesti, trasportarsi nella parte di queste città dipendenti dalla loro giustizia di pace, per rogare; ma che non possano aprire studio, nè conservare il deposito delle loro minute fuori che nel borgo o villaggio

che è loro assegnato per luogo di residenza .

Sopra la terza questione,

Che volendo l'art. 31. della legge del 25. Vent. anno 11., che il numero dei notari sia fissato in ragione della popolazione e del distretto , debbano i notari della città , nei casi accennati nella seconda questione , concorrere con quelli dei borghi o villaggi per formare lo stabilimento dei notari di giustizia di pace, in proporzione del numero degli abitanti che contiene la città, con quello delle comuni di campagna dipendenti dalla stessa giustizia di pace.

PARERE

Del consiglio di stato sopra l' esercizio dell' arresto personale dei debitori di diritti di dogana , di multa e confisca (seduta del 28. Termid.)

7. Fruct. an. 12. - 25. *Agosto* 1804.

Il consiglio di stato che dopo il ritorno fattone da Sua Maestà d' un rapporto del gran giudice ministro della

Giustizia sopra l'esercizio dell'arresto personale in materia di dogana ha sentita la sezione di legislazione;

Considerando che l' arresto personale era stato decretato dalla legge del 30. Marzo 1793. contro tutti i debitori diretti del tesoro pubblico ; che questa disposizione è rinnuovata dalla legge del 4. Germin. an. 2. contro i debitori di diritti di dogane, multe e confisca , che ella è mantenuta dalla legge del 15. Germinal an. 6. per lo sborso dei danari pubblici e nazionali ; che l'art. 19. di quest'ultima legge che abroga tutti i regolamenti , e ordinanze emanate precedentemente sopra l'esercizio dell' arresto personale , non s' applica che a quelle relative a materia civile o di commercio ; che l'art. 2070. del Codice Napoleone , non deroga in modo alcuno alle leggi concernenti l' amministrazione del denaro pubblico ,

È di parere che la legge del 4. germ. an. 2. non essendo stata revocata, possa procedersi contro i debitori di diritti di dogana, di multa, e di confisca all' arresto personale.

LEGGE

Relativa ai Depositi.

del 28. *Niv. an.* 13. - 18. *Genn.* 1805.

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e per le costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi; a tutti i presenti e futuri, salute.

Il corpo legislativo ha pubblicato il 28. Niv. an. 13., il seguente decreto in conformità della proposizione fatta in nome dell'Imperatore, e dopo aver sentito gli oratori del consiglio di stato, e delle sezioni del tribunato l' istesso giorno. DECRETO

ART. 1. A datare dalla pubblicazione della presente legge, la cassa d' ammortizzazione riceverà i depositi ordinati, tanto per sentenza, che per decisione amministrativa: essa stabilirà a

tale effetto dei delegati per tutto ove sarà di bisogno .

2. La cassa d'ammortizzazione corrisponderà a chi vi ha diritto, il frutto di ciascuna somma depositata a ragione del 3. per 100. l'anno; questo frutto correrà dal sessantesimo giorno dopo il deposito fino a quello del rimborso . Le somme che resteranno in deposito meno di 60. giorni, non produrranno alcun frutto .

3. Si potrà ricorrere alla cassa di ammortizzazione per le somme depositate in mano dei suoi delegati da quelli che avranno fatto il deposito, coll'obbligo per essi di far registrare nello spazio di 5. giorni le ricognizioni dei detti delegati all'uffizio del registro del luogo del deposito .

Il diritto di registro per queste ricognizioni è fissato in un franco .

4. Il rimborso delle somme depositate si effettuerà nel luogo in cui sarà stato fatto il deposito 10. giorni dopo la

notificazione fatta al delegato della cassa d'ammortizzazione dell' atto, o sentenza, che ne avrà autorizzato il rimborso.

Se la durata del deposito dà luogo ai frutti, saranno questi pagati fino al giorno del rimborso.

5. I delegati della cassa di ammortizzazione, che non sodisfacessero al pagamento nel termine sopra stabilito, saranno soggetti all' arresto personale (senza pregiudizio del ricorso contro la cassa stessa conforme all' art. 3.), salvo il caso in cui essi potessero giustificare delle opposizioni fatte avanti di loro, nel qual caso saranno essi tenuti di denunziare immediatamente le dette opposizioni a quelli che gli avessero fatto conoscere il loro diritto al rimborso, affinchè questi ultimi possano agire per la revoca avanti i tribunali.

6. La cassa di ammortizzazione e i suoi delegati non potranno esercitare alcuna azione per l' esecuzione delle

sentenze o decisioni che avranno ordinato i depositi .

7. La cassa di ammortizzazione è autorizzata a ricevere i depositi volontarj , alle stesse condizioni dei depositi giudiciali .

8. Tutte le spese e i rischi relativi alla guardia , conservazione, e trasporto dei fondi depositati sono a carico della cassa di ammortizzazione .

Collazionata con l' originale da noi presidente e segretari del corpo legislativo ec. ec.

MOTIVI

Del progetto di legge sopra i depositi, Signori.

Basterà certamente di fare il parallelo della legislazione antica sopra i depositi,colle disposizioni della legge che siamo incaricati di presentarvi, perchè apprezzar dobbiate i motivi della legge nuova .

Per molto tempo dei depositarj esclusivi muniti di un brevetto del principe,

sono rimasti in possesso di ricevere i depositi di qualunque somma la di cui proprietà era litigiosa; non staremo a rammentare in qual modo il mandato che li istituiva semplici depositarj era divenuto un diritto per esigere i depositi, ed agire pel ricupero de' medesimi; come alcuni di essi esercitassero un tal diritto; e quali e quanti mezzi restassero in loro potere per ritardarne il rimborso. Questi abusi, di cui sarebbe d' altronde ingiusto di accusare la generalità degli antichi depositarj, non erano certamente nell' intenzione della legge; ma un vizio più grave si trovava nella legge stessa. Gli agenti che essa aveva stabiliti per *conservatori* percepivano un emolumento sopra il capitale confidato alla loro custodia: era privilegio del loro incarico di *alterare* il capitale che dovevano *conservare*; e quando il proprietario rientrava nell' esercizio dei suoi diritti, oltre il danno derivante per aver tenuto lungo

tempo indisponibile il suo capitale, si aggiungeva l'emolumento di un cinque per cento, che si prelevava dal tutore stesso, che la legge gli aveva assegnato.

Questa contradizione tra il fine, e i mezzi indica bastantemente, che nell' istituzione dei ricevitori dei depositi, l' interesse della *proprietà* non era stato che il pretesto; ed il vero motivo non ha bisogno, o signori, di essere a voi spiegato.

Un decreto del 1793 aveva sostituito i ricevitori dei distretti ai ricevitori dei depositi, riducendo al due per cento il diritto di *custodia*. Un cangiamento nelli agenti non portava alcun miglioramento al sistema; nè si immaginava ancora che la proprietà ristretta dai vincoli del deposito, dovesse esser risarcita con qualche indennizzazione, e che questa non fosse incompatibile col carattere dei depositi, con la sicurezza dei proprietarj, con le regole della conta-

bilità; e che per una felice reciprocità, alcune combinazioni favorevoli al credito pubblico potessero pure associarsi a quelle che miglioravano la sorte dei proprietarj dei fondi depositati.

La proprietà non rivela i suoi bisogni, se non che al potere illuminato, che sa proteggere i suoi diritti.

La legge che sua Maestà Imperiale ci ha ordinato di proporvi, sostituisce al diritto di *custodia* precedentemente stabilito a danno dei proprietarj delle somme depositate, un interesse annuo del tre per cento a loro profitto.

Il deposito centrale delle somme da depositarsi viene da essa stabilito alla cassa di ammortizzazione, perchè essendo questa incaricata del servizio pubblico, può sola esser capace di accordare una tale indennizzazione, e perchè d'altronde la sua istituzione che sotto molti rapporti la rende simile nei suoi doveri alle case di banco, somministra per garante della sua esattezza l'inte-

resse della propria conservazione; perchè la cassa di ammortizzazione perderebbe il suo posto fra le amministrazioni pubbliche, qualora uno solo dei suoi pagamenti esigibili provasse un ritardo.

La cassa di ammortizzazione non è dispensata dal pagare un interesse, se non sopra le somme il di cui deposito se durasse meno di sessanta giorni: questa dilazione non porta seco che il tempo necessario per il trasporto dei fondi, e in un termine così corto, quale impiego potrebbe fare il proprietario stesso di un capitale modico come è quello da cui si formano generalmente i depositi?

Una doppia garanzia è data ai depositanti, e nella cassa di ammortizzazione, e nella persona dei suoi agenti.

È proibito a questa cassa ogni azione, ogni ricerca pel ricupero dei depositi, e non è già per autorità della legge, ma solo per libera scelta degli

interessati che essa può diventare depositaria: che però l' impiego che ella farà dei fondi depositati avrà ricevuto precedentemente la sanzione dei proprietarj; e questa osservazione risponderebbe all'obiezione indiretta desunta dall' inviolabilità dei depositi, se in mezzo ai lumi di questo secolo potesse oggi riprodursi una simile obiezzione.

In questa guisa ciò che era obbligatorio pei cittadini, diviene in qualche modo per essi facoltativo; la privazione è compensata da un godimento, e l' autorità pubblica non diminuisce i depositi col pretesto di conservarli, e li conserva solo per accrescerli.

Così si conosce la differenza dei tempi, e dei regni.

LEGGE

Relativa alla tutela dei fanciulli ammessi negli Ospizi.

Del 5. Pluv. An. XIII. -- 4. Feb. 1805.

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e per le costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi a tutti i presenti e avvenire, salute.

Il corpo legislativo ha emanato il 5. Pluv. an. 13. il decreto seguente in conformità della proposizione fatta in nome dell' Imperatore, e dopo aver sentiti l' istesso giorno gli oratori del consiglio di stato e delle sezioni del tribunato.

DECRETO

ART. 1. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo, e sotto qualsisia denominazione, saranno sotto la tutela delle commissioni amministrative di questi stabilimenti, le quali eleggeranno uno dei loro membri per esercitare, quando occorra, le funzioni di

tutore, e gli altri formeranno il consiglio di tutela.

2. Quando il fanciullo uscirà dall' ospizio per esser collocato come operajo, servitore o apprendista in un luogo lontano dall' ospizio dove era stato collocato da principio, la commissione di questo ospizio potrà, per mezzo di un semplice atto amministrativo, firmato dal Prefetto, conferire la tutela alla commissione amministrativa dell' ospizio del luogo più vicino alla residenza attuale del fanciullo.

3. La tutela dei fanciulli ammessi negli ospizi durerà fino alla loro maggior età, o emancipazione per matrimonio, o altrimenti.

4. Le commissioni amministrative degli ospizi, goderanno relativamente all' emancipazione dei minori che sono sotto la loro tutela, dei diritti accordati dal Codice Napoleone al padre e alla madre.

L' emancipazione sarà fatta dietro al parere dei membri della commissione amministrativa, da quello fra essi che sarà stato destinato tutore, e che sarà solo tenuto a presentarsi a tale effetto avanti il giudice di pace.

L' atto di emancipazione sarà rilasciato senza altra spesa che quella del registro e della carta bollata.

5. Se i fanciulli ammessi nelgi ospizj avranno dei beni, il ricevitore dell' ospizio eserciterà sopra questi le stesse funzioni, che sopra i beni dell'ospizio.

Tuttavolta i beni degli amministratori-tutori non potranno, a ragione delle loro funzioni, esser soggetti ad alcuna ipoteca. La garanzia della tutela starà nella cauzione del ricevitore incaricato della conservazione dei danari, e della amministrazione dei beni.

In caso d' emancipazione egli eseguirà le funzioni di curatore.

6. I capitali che apparterranno o ricaderanno a favore dei fanciulli ammes-

si negli ospizi, saranno collocati nei Monti di Pietà: nelle comuni ove questi non saranno stabiliti, i capitali saranno collocati nella cassa di ammortizzazione, purchè per altro ciascuna somma non sia al di sotto di cento cinquanta franchi; nel qual caso ne sarà disposto secondo ciò che regolerà la commissione amministrativa.

7. Le rendite dei beni e capitali appartenenti ai fanciulli ammessi negli ospizi, saranno percepite fino al loro egresso dai detti ospizi a titolo d'indenizzazione delle spese occorse per il loro vitto e mantenimento.

8. Se il fanciullo muore prima dell' egresso dall' ospizio, o prima di essere emancipato, o divenuto maggiore, non presentandosi alcun erede, i di lui beni apparterranno in proprietà all' ospizio, il quale potrà esserne messo in possesso ad istanza del ricevitore, e sentito il ministero pubblico.

Se in seguito si presentino degli ere-

di non potranno ripetere i frutti che dal giorno della domanda.

9. Gli eredi che si presenteranno per raccogliere l'eredità di un fanciullo morto prima del suo egresso dall' ospizio, o della sua emancipazione, o maggioretà, saranno tenuti ad indennizzare l'ospizio degli alimenti somministrati, e delle spese fatte per il fanciullo defonto per il tempo che sarà rimasto a carico dell' amministrazione, salvo il defalco di ciò che avesse percepito l' ospizio.

Collazionato con l' originale da noi Presidente e segretarj del corpo legislativo.

MOTIVI

Del progetto di legge relativa alla tutela dei fanciulli ammessi negli ospizi.

Signori:

Vi è nella società una classe d'individui figli della disgrazia o della povertà, della debolezza o del vizio, derelitti

fin dalla loro nascita, abbandonati nei loro primi anni, rigettati dal seno dei loro genitori, o orfani in un età ancor tenera, che non hanno altra risorsa che nella pietà delle anime generose o nella pubblica beneficenza.

Questi esseri deboli e miserabili, accolti negli spedali dove ricevono i primi soccorsi, vengono secondo l'età, i luoghi, e le circostanze, confidati a delle nutrici, dati ad allattare nelle case dei contadini, allevati ancora nelle stesse case pubbliche, addestrati nel loro recinto a degli utili travagli, collocati come servitori presso i cittadini, o addetti come apprendisti presso degli artigiani.

Senza dubbio il numero di questi esseri sfortunati, la maggior parte dei quali nacquero orfani, anderà successivamente diminuendo a misura che si riformeranno i costumi, che il bisogno del lavoro ne ricondurrà l'abitudine, che l'ordine pubblico, che va a rinascere,

ristabilirà ciascuno individuo al suo posto, che i sentimenti di onore e di dolcezza riprenderanno il loro diritto nei cuori, che le virtù sociali saranno più onorate, tenuti più cari i godimenti domestici; a misura finalmente che i tempi di turbolenze colle loro funeste agitazioni e ingannevoli speranze si allontaneranno sempre più da noi.

Ma in un vasto paese coperto di città popolose, che conta un gran numero di libertini fra i suoi abitanti, vi saranno sempre dei figli abbandonati.

Sua Maestà ha dovuto dunque occuparsi della loro sorte, creando per essi in luogo di genitori che mai non conobbero o che hanno perduto, una paternità sociale che esercitasse tutti i diritti, tutta l'autorità della naturale paternità, e che ne adempisse in sua vece le cure, la vigilanza, e la protezione.

Sotto l'ultima dinastia alcuni regolamenti, più tosto saggi, che bene osservati, avevano conferito la tutela

dei figli abbandonati agli amministratori degli Spedali, e questa legislazione applicavasi più specialmente agli stabilimenti della capitale.

Ma poche regole erano stabilite nelle provincie, ove l' obbligo d'incaricarsi dei figli abbandonati, e dei bastardi, era un peso imposto alla feudalità; regnava però negli usi una gran disparità, e vi era per parte di un gran numero di signori una gran freddezza nell' adempimento di questi loro doveri.

Le leggi del 1791. imposero all'amministrazione generale la cura di vegliare all' esistenza degli orfani e dei bastardi, e di provvedere ai loro bisogni, e ne furono incaricati i direttorj del dipartimento, e del distretto.

Da quell' epoca, e fino a quando furono create le municipalità del cantone, i commissarj del governo ivi stabiliti, furono assegnati per tutori ai figli abbandonati.

Dopo la loro soppressione con la

legge del mese di Frim. an. 5., niuna altra ha detto in una maniera esplicita chi doveva succeder loro in queste funzioni di beneficenza.

Quella del 28. Pluv. an. 8. art. 9. assegna, per vero dire, collettivamente ai sotto prefetti tutte le funzioni allora esercitate dagli amministratori municipali, e dai commissarj del governo.

La difficoltà di esercitare convenientemente in mezzo alle moltiplici occupazioni dell' amministrazione la tutela dei figli abbandonati, li ha generalmente allontanati da tali funzioni.

Esse furono quasi per tutto esercitate dalle commissioni amministrative degli ospizi, dalle riunioni di persone da bene, degne di esser proposte per modello a tutte le nazioni d' Europa, da quelle persone che trovano la ricompensa dei loro travagli nell' utilità de' medesimi, quella dei loro sacrifizi nella pubblica riconoscenza, e quella del

loro zelo nell' elogio del capo dello stato .

Ma non essendo stabilita alcuna regola positiva , nè esattamente definiti i diritti della tutela dei figli abbandonati, essi non sono stati esercitati se non che imperfettamente ; l' infelici non hanno ricevuto quel servizio , e quei soccorsi che meritano, e questa incertezza è divenuta egualmente nociva ad essi , che allo stato .

Un abitante della campagna lascia qualche volta a degli orfani un pezzo di campo o di vigna, che bisogna affittare o vendere, uñ mobile che è necessario di realizzare, e di cui fa d'uopo impiegare e conservare il prezzo .

Un fanciullo allevato in un ospizio ha avuto, e potrà ancora più d'una volta avere un' eredità più o meno considerabile da conseguire, onde è necessario che alcuno lo protegga e faccia valere i suoi diritti .

Finalmente quand' anche non vi sia-

no per ordinario dei beni da conservare, difendere o ricuperare, convien dirigere la persona stessa del fanciullo e preparare la sua felicità.

Quando sia questi uscito dall'infanzia, è cosa vantaggiosa d'impiegarlo al servizio di un contadino, o nella bottega di un artigiano per assicurargli un mezzo di esistenza, onde divenga utile allo stato, e a se stesso, onde non si trovi esposto alla miseria e alle sue perfide suggestioni, onde dopo essere stato respinto nel nascere dal seno dei suoi genitori, come un essere che si considera a carico, non sia poi nel vigore degl'anni respinto ancora dal seno della società come un essere pericoloso.

Se giunto che sia alla maggior età, e dopo avere imparato un'arte, un mestiero, una professione, egli trovi un'occasione di stabilirsi con vantaggio, fa d'uopo che possa ottenere per mezzo dell'emancipazione, il diritto di applicarsi

al commercio, e di esercitare la sua industria.

Se si destina alle armi, se vuole andare nei nostri arsenali, e nei nostri campi a far le veci di un giovine più ricco, e sovente meno felice, la di cui sorte teme la sua famiglia di affidare ai rischi della guerra, conviene che possa essere autorizzato ad obbligarsi come cambio.

Se gli si presenta una conveniente occasione di accasarsi prima di esser giunto all'età in cui la legge permette di disporre della propria persona, è necessario che l'autorità di un tutore possa accelerare, e legittimare il matrimonio, e preparare alla sua gioventù quella felicità che fu negata alla sua infanzia, di avere cioè una famiglia, e i godimenti della tenerezza paterna, in vece di quelli della pietà filiale che non gli fu concesso di conoscere.

È ugualmente necessario che una ragazza nell'uscire da un ospizio sia collocata in qualche casa ove il travaglio la salvi dalla corruzione, e il buon esempio dai cattivi costumi, ove ritrovi un asilo sicuro pel tempo presente, e acquisti mediante degli utili insegnamenti una speranza per l'avvenire.

La legge che l' Imperatore ci ha incaricato di presentarvi, assicura ai figli abbandonati tutti questi vantaggi.

Uno dei membri di ciascuna commissione amministrativa degli ospizj, sarà d'ora in avanti destinato per tutore dei fanciulli abbandonati, e n'eserciterà tutti i diritti, e adempirà tutti i doveri.

Gli altri membri della commissione formeranno il consiglio di tutela.

Se il fanciullo lascia l' ospizio in cui è stato originariamente collocato per passare nel circondario di un altro ospizio, non rimarrà tolto alla vigi-

lanza di quello, che la legge avrà incaricato di proteggerlo. Il primo tutore delegherà la sua autorità a un altro, che essendo più vicino all' orfano potrà con maggior facilità, o successo aver cura della di lui persona.

L' istesso tutore sarà incaricato della conservazione dei beni, quando ve ne siano, e il ricevitore dello ospizio ne renderà conto come rappresentante un tutore onerario.

Se il fanciullo muore senza eredi nel tempo della sua dimora nell' ospizio, o quando per non essere giunto alla maggior età si trovi tuttora a carico, e sotto la protezione dell' ospizio medesimo, adirà questo, in luogo del fisco, la piccola di lui eredità a titolo d' indennizzazione.

Qualora si presentino degli eredi non potranno essi raccogliere l' eredità senza sodisfarne i pesi, cioè a dire, rimborsando l' ospizio delle spese di

mantenimento, affinchè il patrimonio dei poveri non venga diminuito, e che coloro che abbandonaron
rente infelice, non possano godere dei beni che ricusarono di amministrare, nè succedere senza alcun peso a quello che negarono di riconoscere, nel tempo del di lui abandono.

Questa parte della legge, o signori, contiene una lezione di morale che avrebbe potuto essere più rigorosa e più estesa nell' applicazione.

Ma se da un tal principio non ne sono state dedotte tutte le necessarie conseguenze, esse non sfuggiranno certamente all' attenzione degli amministratori dei dipartimenti.

Invigileranno essi sull' ammissione dei fanciulli negli ospizj, divenuta troppo facile da qualche tempo.

Se è loro dovere di non respingere il vero orfano, non bisogna però che accolgano troppo facilmente gli altri

figli che l' infingardaggine, e l'immoralità del padre respinge dalla famiglia in cui potrebbe alimentarli, se non sdegnasse la fatica, e il lavoro. Non conviene neppure ricevere la figlia di quella donna, che imbarazzata dalla di lei presenza, cerca di liberarsene, collocandola nell'asilo dell'indigenza, onde potere con maggior libertà rendere la sua casa le sede del vizio.

Se la vigilanza degli amministratori delusa da principio, venga in seguito illuminata, fa d'uopo per lo meno che essi puniscano quei genitori che hanno tradito i loro doveri, offesa la società, e oltraggiato la natura, col far loro pagare le spese fatte dallo stato o dalla città.

La legge che vi presentiamo, o signori, è dunque utile nel tempo stesso pei principj, che ella stabilisce, per le lezioni che offre, e per le vedute più estese che non lascia d' indicare; e

l'umanità, la morale, e la giustizia implorano unanimemente la sanzione, che S. M. ci ha ordinato di domandarvi.

PARERE

Del consiglio di stato sopra la questione se la pesca dei fiumi non navigabili appartenga ai proprietarj frontisti o alle comuni.

30. *Pluv. an.* 13. -- 19. *Feb.* 1805.

Il consiglio di stato sentito il rapporto della sezione dell' interno, sopra quello del ministro dell' interno relativamente alla questione se la pesca dei fiumi non navigabili appartenga ai proprietarj frontisti o alle Comuni;

Considerando 1.° che la pesca dei fiumi non navigabili faceva parte dei diritti feudali, essendo essa riservata in Francia, tanto a un signore di alta Giustizia, che a un signore di feudo;

2. Che l' abolizione della feudalità è stata fatta non già a vantaggio delle comuni, ma bensì dei vassalli che hanno acquistato la libertà delle loro persone, e delle loro proprietà.

3. Che i proprietarj frontisti sono esposti a tutti gl'inconvenienti derivanti dalla vicinanza dei fiumi non navigabili (di cui le leggi non hanno d'altronde riservato i marcia piedi per gli usi pubblici); che le leggi e i decreti del governo, gli assoggettono alla spesa di manutenzione di questi fiumi, e che secondo i principj dell' equità naturale, quello che soffre i pesi, deve ancora godere i vantaggi;

4. Finalmente che il diritto di pesca dei fiumi non navigabili accordato alle comuni sarebbe una servitù per i fondi dei particolari, e che questa servitù non ha luogo ai termini del codice Napoleone.

È di parere che la pesca dei fiumi

non navigabili non possa in alcun caso appartenere alle comuni ; che i proprietarj frontisti debbano goderne, dovendo però nell' esercizio di tal diritto uniformarsi alle leggi generali, o regolamenti locali concernenti la pesca; che debbano perderlo, allor quando in seguito un fiume considerato oggi non navigabile, diventi navigabile ; e che in conseguenza tutti gli atti dell' autorità amministrativa che avessero messo in possesso le comuni di questo diritto, debbano esser dichiarati nulli.

DECRETO IMPERIALE

Concernente Girolamo BONAPARTE.

11. *Vent. An.* 13. - 12. *Marzo* 1805.

NAPOLEONE Imperatore dei Francesi.

Visto l' atto ricevuto da *Raguideau*, Notaro di Parigi, li 3 Ventoso anno 13 contenente una protesta di *Madama* nostra madre contro il preteso matrimonio del suo figlio minore *Girolamo Bonaparte* , contratto in paese estero ,

senza il consenso di sua madre, e senza previa pubblicazione nel luogo del suo domicilio ;

Visti gli articoli 3. Sezione 1.ª e 1.° Sezione 2.ª della Legge del 20 Settembre 1792.,

Gli articoli 63, 148, 166, 168, 170, 171, e 183 del Codice Napoleone,

E il Senatus-Consulto del 28 Flor. anno 12.

Sentito il Consiglio di Stato :

Considerando che il matrimonio di un minore contratto in un paese estero, senza pubblicazione, e senza il consenso del padre e della madre è nullo ai termini delle Leggi Francesi ;

Che appartiene al capo dello stato d'intervenire a qualunque atto risguardante lo stato della sua famiglia, e di prevenire o reprimere tutto ciò che può vulnerare la sua dignità personale, e offendere la maestà del Trono,

Decreta :

Art. 1. Vien proibito a qualunque

ufficiale dello stato civile dell' Impero di ricevere ne' suoi registri la trascrizione dell' atto di celebrazione del preteso matrimonio che il Sig. *Girolamo Bonaparte* avesse contratto in paese estero .

PARERE

Del Consiglio di Stato sopra le prove ammissibili per verificare la morte dei militari .

17. *Germinale an. XIII.* 7. *Aprile* 1805.

Il Consiglio di stato, che sul ritorno fatto da Sua Maestà l' Imperatore , ha sentito il rapporto della Sezione di legislazione sopra quello del Gran Giudice Ministro della Giustizia , tendente a far dichiarare se in difetto di prove positive sopra la morte di un militare, possano ammettersi in sussidio le presunzioni risultanti tanto da testimonianze verbali , che dall' assenza prolungata pel corso di molti anni ,

È di parere 1.° che vi sarebbe , come l'osserva il Gran Giudice, un'estre-

mo pericolo ammettendo come prove di morte de' semplici atti di notorietà somministrati troppo tardi, e risultanti il più delle volte da testimonianze comprate o estorte dalla debolezza, e che però questa strada è impraticabile;

2.° Che riguardo all'assenza, i di lei effetti sono regolati dal Codice Napoleone, per ciò che concerne i beni, ma che non si può andar più oltre, nè dichiarare disciolto il matrimonio dell'assente dopo un certo numero di anni, che è però vero, che molte mogli dei militari possono trovarsi su tal particolare, in una penosa situazione, ma che questa considerazione non è sembrata, nella discussione del Codice Napoleone, così valevole da dispensarle dall'obbligo di produrre una prova legale, senza della quale si esporrebbe la società a dei deplorabili errori, e a degli inconvenienti molto più gravi di quei mali particolari che si vorrebbero impedire.

In questo stato, il Consiglio giudica non esservi luogo a derogare al diritto comune, nè d'introdurvi un' eccezione che la legislazione non ha mai ammessa.

PARERE

Del Consiglio di Stato sopra la trascrizione degli atti di vendita per scrittura privata e registrati.

12. *Flor. an. XIII.* -- 2. *Maggio* 1805.

Il Consiglio di Stato che dopo il ritorno fattone da Sua Maestà l'Imperatore, ha sentito il rapporto delle sezioni di legislazione, e di finanze sopra quello del Gran Giudice Ministro di Giustizia relativo alla questione, se possano validamente trascriversi, per purgare le ipoteche le vendite fatte con atti di scrittura privata, debitamente registrate, ma le di cui firme non siano state riconosciute davanti un notaro, o da una sentenza;

Vista la Legge delli 11. Brum. an. 7. sopra il regolamento delle ipoteche, e

il titolo del Codice Napoleone sopra i privilegj e ipoteche ;

Considerando che niuna disposizione precisa si oppone alla trascrizione sopra i registri del conservatore dell' ipoteche di un atto di vendita per scrittura privata , rivestito della formalità del registro , che questa trascrizione non produce altro effetto che di dichiarare alle persone interessate che la proprietà di una cosa immobile è passata da una mano in un' altra , e che non vi potrebbe esser motivo per proibire le dichiarazioni del cangiamento operato con un atto per scrittura privata , quando è permesso di alienare in questa guisa ;

Che non può dedursi alcuna induzione contraria dal riflesso che all' effetto di acquistare ipoteca non possa aver luogo l' inscrizione che dietro l'esibizione di una copia autentica della sentenza o dell' atto che costituisce l' ipoteca , perchè in effetto non può esser

costituita se non che per mezzo di un atto autentico;

Che finalmente, nella discussione del titolo del Codice Napoleone dei privilegj e ipoteche, la questione fu proposta in consiglio di stato, e che sembrò sì evidente che si potesse trascrivere un' atto di vendita per scrittura privata debitamente registrato, che si giudicò superfluo di fare una disposizione per permetterlo, come può convincersi mediante la lettura del processo verbale, della seduta del 10 Vent. ann. XII.

È di parere che gli atti di vendita per scrittura privata e registrati, possano essere presentati alla trascrizione.

PARERE

Del Consiglio di Stato relativo a determinare il giorno dal quale i decreti Imperiali diventano obbligatorj.

18. *Prail. an. XIII.* -- 14. *Giugno* 1805.

Il Consiglio di Stato che dopo il ritorno fattone da Sua Maestà Imperia-

le ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del Gran Giudice Ministro della Giustizia tendente a far decidere da qual giorno i decreti imperiali diventano obbligatorj ;

Considerando che la proposizione e la pubblica discussione delle Leggi hanno permesso , nell' articolo primo del Codice Napoleone , di determinare un termine dal quale presumendosi conosciuta in ciaschedun dipartimento la promulgazione, esse diventano successivamente obbligatorie :

Che i decreti Imperiali essendo fatti e pubblicati con minore pubblicità , non si può attribuir loro l' istessa presunzione di esser conosciuti , e che in effetto non sono stati compresi nella disposizione dell' art. 1.° del Codice ;

Che è necessaria dunque affinchè diventino obbligatorj una reale cognizione resultante dalla loro pubblicazione, o da qualunque altro atto che produca l' istesso effetto ;

E' di parere che i Decreti Imperiali inseriti nel Bullettino delle Leggi diventino obbligatorj in ciascun dipartimento, dal giorno in cui detto Bullettino è stato distruibito al capo luogo in conformità dell'art. 12 della Legge del 12 Vendem. an. 4.

E che in quanto a quelli che non sono inseriti nel Bullettino delle Leggi, o che non sono indicati che pel loro titolo, diventano obbligatorj dal giorno in cui ne è stata data cognizione alle persone che gli riguardano mediante la pubblicazione, affissione, notificazione, o significazione, spedizione fatta o ordinata da' funzionarj pubblici incaricati dell' esecuzione.

CIRCOLARE

Di S. E. il Gran-Giudice Ministro della Giustizia relativa all' esecuzione dell' art. 813 *del Codice Napoleone concernente i Curatori dell' eredità giacenti.*

12. *Messid. an. XIII.* = 1. *Luglio* 1805.

Signori:

L' articolo 813 del Codice Napoleone impone ai curatori delle eredità giacenti l' obbligo di versare il contante proveniente dalle medesime nella cassa del ricevitore del demanio.

Questa disposizione del Codice deve provare nella sua esecuzione tanto meno difficoltà, in quanto che ha evidentemente per oggetto di assicurare l' integrità dell' eredità giacenti, e di prevenire gl' inconvenienti che potessero resultare dalla infedeltà dei curatori, e dalla loro insolventezza. I Tribunali devono dunque invigilare perchè sia puntualmente eseguita.

Ma è insorto il dubbio se debbano

egualmente versarsi tali somme in caso di vendite giudiciarie e indipendentemente da crediti inscritti; e pare che diversi tribunali abbiano opinato che gli aggiudicatarj non possano esser teguti a versare che ciò che resta loro in mano dopo il pagamento dei debiti che sono incaricati di soddisfare .

Questa opinione non mi presenta cosa alcuna contraria ai principj.

Il pagamento dei crediti inscritti non può essere ragionevolmente impugnato.

L' obbligo di soddisfarvi resulta dalle disposizioni stesse del Codice . L'interesse dei creditori, e quello degli aggiudicatarj esigono la soddisfazione di tali pagamenti: i tribunali possono dunque ordinarli ; ed allor quando siano state osservate tutte le formalità che possono assicurarne la regolarità , credo che sia pienamente adempita l' intenzione dell'art. 813.

Ma vi ha un articolo che merita un'attenzione particolare, e che io v'incari-

vo espressamente di far presente al tribunale, presso il quale esercitate le vostre funzioni; riguarda questo le anticipazioni che l'amministrazione del demanio è spesso obbligata di fare per le spese del sigillo, inventario, e altre dell' istesso genere. È assai importante che venga assicurato il rimborso di tali anticipazioni, sopra di che voi dovete invigilare con la maggior premura. Le spese di sigillo, e inventario sono spese essenzialmente privilegiate, e che devono aver la prelazione a qualunque credito; non può dunque esservi difficoltà ad ordinarne il pagamento privilegiato e prelativo a tutti i creditori, e la giurisprudenza dei tribunali deve su questo punto essere uniforme.

D'altronde questa è la disposizione letterale dell'art. 2105. del Codice Napoleone.

Ricevete l'assicurazione dei miei sentimenti affettuosi,

REGNIER.

PARERE.

Del Consiglio di Stato sopra le formalità relative al Matrimonio.

4 Term. An. XIII. -- 23. Luglio 1805

Il Consiglio di stato, al quale Sua Maestà ha rimesso un rapporto del gran giudice ministro di giustizia sopra le difficoltà che incontrano molti matrimoj nell'applicazione di diversi articoli del Codice Napoleone;

Dopo aver sentito il rapporto della sezione di legislazione,

Considerando che le difficoltà nascono perchè gli ufficiali dello stato civile non distinguono con bastante precisione i diversi casi che la legge ha voluto regolare, da quelli che ha lasciato alla disposizione dei principj generali e del gius comune;

Che quantunque sia necessario l'atto di nascita dei futuri sposi, è però permesso di supplirvi con le formalità indicate nell'art. 71; ma che

queste formalità prescritte quando si tratta di supplire al titolo costituente lo stato delle persone, non possono esigersi in luogo di atti meno essenziali; che non è dunque necessario per supplire all'atto di morte dei padri, e delle madri o ascendenti, un atto di notorietà contenente la dichiarazione di sette testimonj e omologato dal tribunale;

Che il supplemento naturale dell'atto di morte dei padri, e delle madri consiste nella presenza degli avi e avoli, e nell'attestato che si può loro domandare di questa morte;

Che se per essere ignoto il luogo ove sono morti i padri e le madri, e gli ascendenti, non si possa produrre l'atto della loro morte; se, come accade sovente, nella classe dei poveri per non sapersi l'ultimo loro domicilio, non si possa aver ricorso all'atto di notorietà prescritto dall'art. 155, e destinato a comprovare l'assenza da un domicilio cognito, in questo caso la ragione sug-

gerisce di contentarsi dell' asserzione dei testimoni ; che già in molte occasioni simili gli ufficiali dello stato civile di Parigi hanno proceduto alla celebrazione dei matrimonj sopra degli atti di notorietà passati o avanti i Notari o avanti i giudici di pace, per mezzo di testimoni prodotti dalle parti;

Che non ne è risultato alcun inconveniente nè doglianza; ma che tali disordini hanno piuttosto avuto luogo quando in casi simili si è voluto esser più rigorosi e più esigenti;

Che molte volte ancora si è tenuta una strada più semplice, ed anche meno dispendiosa di quella degli atti di notorietà, e che merita di esser preferita, e di divenire generale, contentandosi di una dichiarazione di quattro testimoni necessarj all'atto del matrimonio fatta all' ufficiale pubblico, e della quale ne sia fatta menzione in quest' atto.

Che questa dichiarazione così solen-

ne quanto un atto di notorietà, non può produrre alcun' inconveniente relativamente al matrimonio dei maggiori, per il quale il consenso, e il consiglio degli ascendenti non è di una necessità assolutà e dirimente;

Che parimente non si può temere alcun inconveniente rapporto al matrimonio dei minori, poichè in forza dell' art. 160. del Codice Napoleone, quando non esistano nè padri nè madri, nè avi o avole, o che si trovino nell' impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli o figlie minori di ventun anno non possono contrarre matrimonio, senza il consenso del consiglio di famiglia;

È di parere 1. Che non sia necessaria la produzione degli atti di morte dei padri e delle madri dei futuri sposi allorquando gli avi o avole ne fanno fede; e che in tal caso, debba farsi menzione del loro attestato nell' atto del matrimonio;

2. Che se i padri, madri, avi, o avo-

le dai quali si richiede il consenso, o il consiglio siano morti, e se non sia possibile di produrre l'atto della loro morte, o la prova della loro assenza, per ignorarsi l'ultimo loro domicilio, si possa procedere alla celebrazione del matrimonio dei maggiori sopra la loro dichiarazione giurata, che essi ignorano il luogo della morte, e quello dell' ultimo domicilio dei loro ascendenti. Questa dichiarazione deve esser verificata ancora dal giuramento dei quattro testimonj che intervengono all' atto del matrimonio, i quali attestino che sebbene conoscano i futuri sposi, ignorano il luogo della morte dei loro ascendenti, e l'ultimo loro domicilio. Gli ufficiali dello stato civile devon far menzione, nell' atto del matrimonio, delle dette dichiarazioni.

DECRETO IMPERIALE.

Relativo alle autorizzazioni degli ufficiali dello stato Civile per le inumazioni.

4. *Term. An. XIII.* — 23. *Luglio* 1805.

NAPOLEONE Imperatore de' Francesi, sopra il rapporto del gran giudice, ministro della giustizia; Visto l' art. 77. del Codice Napoleone prescrivente: „ non si darà sepoltura se non pre- „ cede l' autorizzazione dell' ufficiale „ dello stato civile da rilasciarsi su car- „ ta semplice, e senza spesa „.

Visto il decreto del 23. Prat. ann. 12. sopra le sepolture, che sottomette all' autorità, polizia, e vigilanza delle Amministrazioni municipali i luoghi di sepoltura, e accorda alle fabbriche delle Chiese e Concistori il diritto esclusivo di fare le somministrazioni necessarie per le inumazioni;

Sentito il consiglio di stato, Decreta:

ART. 1. „ È proibito a tutti i *Maires*, Aggiunti, e Membri delle Amministrazioni Municipali di permettere il trasporto, presentazione, deposito, inumazione dei corpi, e l'apertura dei luoghi di sepoltura; ad ogni fabbrica di chiese e concistorj, o altri aventi diritto di fare le somministrazioni necessarie per i funerali, di rilasciare le somministrazioni; ad ogni curato, inserviente, o pastore di trasportare alcun corpo, o di accompagnarlo fuori delle chiese e dei templi, senza che ne siano espressamente autorizzati all' inumazione dall'ufficiale dello stato civile, sotto pena di esser trattati come contravventori alle Leggi.

SENATUS-CONSULTO

Sopra il ristabilimento del Calendario Gregoriano.

22. *Fruct. anno XIII.* -- 9. *Settembre* 1805.

NAPOLEONE per la grazia di Dio, e le Costituzioni della Repubblica, Impe-

ratore de' Francesi a tutti i presenti e avvenire, salute :

Il Senato dopo aver sentiti gli Oratori del Consiglio di Stato ha decretato, e noi ordiniamo quanto segue :

ESTRATTO

Dei registri del Senato Conservatore del 22. Frut. an. 13.

SENATUS-CONSULTO.

Il Senato Conservatore riunito nel numero di membri prescritto dall' art. 90. dell' atto delle costituzioni del 22. Frim. an. 8. ;

Visto il progetto del Senatus-Consulto compilato nella forma prescritta dall'art. 57. dell' atto delle Costituzioni del 16. Term. an. 10. ;

Dopo aver sentiti, sopra i motivi del detto progetto, gli Oratori del Governo, e il rapporto della commissione speciale, nominata nella seduta del 15. di questo mese ;

Decreta quant'appresso:

ART. 1. „ A datare dall' 11. Niv. prossimo 1. gennaro 1806., il calendario gregoriano sarà messo in uso in tutto l'Impero Francese.

2. Il presente Senatus-Consulto sarà trasmesso per mezzo di un messaggio a Sua Maestà Imperiale „.

Nota degli Editori.

Il ristabilimento dell'antico Calendario è stato uno dei motivi del cangiamento fatto all'articolo 2261. del Codice Napoleone dalla Legge del 5. Settembre 1807. Ecco come si è espresso M. Bigot Premeneau nell'esposizione dei motivi di questo cangiamento.

„ Un nuovo calendario fu stabilito nel 1793., alcun altro popolo non l'ha creduto preferibile agli usi consacrati dopo tanti secoli in quasi tutta l'Europa. La Francia si trovava in cosa così importante assolutamente isolata; un tale ostacolo dovea togliersi sotto il regno di un Imperatore che non si occupa che a moltiplicare i legami fra le nazioni. Un Senatus-consulto fatto do-

po la promulgazione del Codice civile ha ristabilito il calendario gregoriano; è però conveniente che ogni Legge contenuta nel Codice Napoleone porti da ora innanzi la data di questo calendario corrispondente a quella del giorno in cui è stata o decretata, o promulgata.

„ Resulta ancora dal calendario gregoriano che uno degli articoli di questo Codice diverrebbe per l' avvenire inapplicabile. È questo l'articolo 2261. secondo il quale relativamente alle prescrizioni che si compiono in un certo numero di gerni, i giorni complementarj sono contati, e per le prescrizoni che si compiono in mesi quello di fruttidoro comprende i giorni complementarj „.

„ Egli è evidente che a datare dal primo gennaro 1806, il calendario gregoriano rende assolutamente nulla una tale disposizione, e che non può aver più altro effetto se non che relativa-

mente alle prescrizioni di un certo numero di giorni, e per le prescrizioni di mesi che si fossero compite mentre era in vigore il calendario repubblicano, e per le quali l'azione potrebbe ancora intentarsi; ma la soppressione attuale di quest'articolo non potendo avere effetto retroattivo, sarebbe egualmente reclamato come la regola che sussisteva al tempo di queste prescrizioni, da coloro che volessero farle dichiarare dai tribunali. Così tal soppressione non può avere alcun' inconveniente per il passato, ed è divenuta necessaria per l'avvenire „.

„ Tali sono, o Signori, i soli cangiamenti che io sono incaricato di sottoporre alla vostra deliberazione: voi li troverete nell'esemplare del Codice Napoleone che ho l'onore di depositare; e passo a dar lettura degli articoli in cui sono stati fatti questi cangiamenti „.

PARERE

Del Consiglio di Stato, sopra l' esecuzione delle Leggi nell' Isola dell' Elba.

Seduta del 23. Fruttid.

23. *Frutt. an. XIII.* -- 13. *Settembre* 1805.

Il Consiglio di Stato che dopo il ritorno fattone da Sua Maestà l' Imperatore e Re, ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del Gran-Giudice Ministro della Giustizia, tendente a far decidere „ se per l' esecuzione delle Leggi nell' Isola dell' Elba converrà uniformarsi a l'articolo 1° del Codice Napoleone, o continuarsi a non eseguir che le Leggi che ivi saranno pubblicate, dopo gli ordini che ne riceverà il Commissario generale, in conformità dell' articolo 66 del Decreto del 22. Niv. an. 11;„

Considerando che l' Isola dell' Elba fa parte del Territorio Francese; che quantunque ella sia soggetta ad un regime particolare d' amministrazione,

vi è stato non pertanto pubblicato il Codice Napoleone, e vi è in attività dal 16. Brum. ultimo; che da detta epoca non può esservi per l'Isola dell' Elba un modo particolare di pubblicazione di Leggi, salvo a Sua Maestà il diritto di dichiarare per via d' eccezione, quando vi sia luogo, le Leggi che non giudicherà applicabili a questo paese;

Che l' Isola dell' Elba non era stata compresa nella tavola del 25. Termidoro anno XI. che determina l' epoca dalla quale la promulgazione delle leggi rende le medesime obbligatorie nei diversi dipartimenti, di maniera che non si sa da qual giorno le leggi future vi diventeranno obbligatorie;

È di parere che niun' altra legge sia fino al presente esecutoria nell' isola dell' Elba fuori che quelle che vi sono state pubblicate;

Che cessando il modo particolare di pubblicazione, vi sia luogo a regolare con un decreto il giorno in cui, in

conformità dell' art. 1.° del Codice Napoleone , la promulgazione delle leggi vi si reputerà conosciuta, e diventeranno esse obbligatorie, e che si potrà fissare per l' isola dell' Elba l' istesso termine stabilito per l' isola di Corsica .

PARERE

Del Consiglio di stato sopra le formalità da osservarsi per la celebrazione del matrimonio dei militari residenti nel territorio dell' Impero . (Seduta del 2.° giorno complementario) .

4. *giorno compl. an. XIII.* -- 21. *Settembre* 1806.

Il Consiglio di stato che dopo il ritorno fattone da Sua Maertà l' Imperatore e Re , ha sentito il rapporto della sezione di legislazione sopra quello del Gran-Giudice ministro della giustizia , tendente a far decidere *se i militari non possano contrarre matrimonio se non che avanti l' ufficiale dello stato civile del domicilio di uno degli sposi , e se questo domicilio debba essere acquista-*

to dal militare per mezzo di sei mesi d'abitazione nel luogo dove sarà celebrato il matrimonio ;

Considerando che l'art. 165 del Codice Napoleone determina che il matrimonio debba esser celebrato dall'ufficiale civile del domicilio di una delle parti ; che questo domicilio ai termini dell'articolo 74 si acquista mediante sei mesi d'abitazione continua nell'istessa comune ; che gli articoli 94 , e 95 del Codice Napoleone non riguardano che i militari fuori del territorio dell'Impero ; e che non vi ha alcuna eccezione a favore dei militari in attività di servizio nell'interno ;

È di parere che i militari, quando si trovano nel territorio dell'Impero , non possano contrarre matrimonio se non che avanti gli ufficiali dello stato civile delle Comuni ove hanno risieduto per sei mesi continui, o avanti l'ufficiale dello stato civile della Comune in cui le loro future spose hanno acquistato il domi-

cilio determinato dall' art. 74 del Codice Napoleone, e dopo avere adempito alle formalità prescritte dagli articoli 166, 167, e 168.

DECRETO IMPERIALE

Che prescrive le formalità per i Processi verbali di apposizione di sigilli, d' inventario ec.

10. *Brum. an.* 14. -- 1. *Novembre* 1805.

NAPOLEONE, Imperator dei Francesi, Re d' Italia;

Sul rapporto del nostro ministro delle finanze;

Vista la legge del 22 frim. an. 7 sul registro;

Sentito il nostro consiglio di stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quant' appresso:

ART. 1.° Ciascun ufficiale avente diritto di apporre i sigilli, di riconoscerli, di toglierli, di formare inventarj, di far vendite o altri atti, la di cui compila-

zione possa esigere più sessioni, sono tenuti d'indicare l'ora del principio e della fine di ogni sessione.

2. Ogni volta che accaderà di dovere interrompere l'operazione, con doverla trasportare ad un altro giorno, o ad un altr' ora del giorno stesso, se ne farà menzione nell'atto che sarà istantaneamente firmato dalle parti e dagli ufficiali, per provare questa interruzzione.

3. Il processo verbale è soggetto al al registro nel termine prescritto dalla legge.

4. Il diritto di registro fissato in due franchi per vacazione, è esigibile per ciascuna vacazione di cui nessuna può eccedere quattr' ore.

5. Il nostro Gran-Giudice ministro della giustizia, e il nostro ministro delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

CIRCOLARE

Di S. E. il Gran Giudice, Ministro della Giustizia relativa alla conservazione dei registri dello stato civile.

22. *Brum. an.* 14. – 13. *Novembre* 1805.

I funesti effetti della cattiva custodia dei registri dello stato civile, in molti dipartimenti, si fanno principalmente conoscere, Signori, nell' imbarazzo che s' incontra nella descrizione dei giovani, che la legge chiama al servizio militare.

Io sono informato che in molte Comuni, è impossibile riconoscere l' età dei coscritti, o perchè i registri degli anni corrispondenti alla coscrizione sono perduti o distrutti, o perchè quelli esistenti sono o incompleti o alterati.

Da questa negligenza, o da queste prevaricazioni non dee soffrirne danno la patria. Dietro al parere del consiglio di stato in data del 12. Brumaire anno 11, i procuratori imperiali devono intervenire ex-officio per procurare

ca rettificazione degli atti dello stato civile nei casi interessanti l'ordine pubblico .

Non vi ha cosa che riguardi maggiormente l' interesse pubblico quanto la coscrizione . Voi dovete dunque ricercare ex-officio il ristabilimento , o la rettificazione degli atti di nascita dei giovani che si presumono compresi nella coscrizione , e che possono reputarsi esser giunti all' età in cui vi sono soggetti .

Voi non potrete dare al governo una testimonianza più sicura del vostro attaccamento per lui, e una prova più efficace del vosrro zelo nell'adempire alle funzioni che vi sono confidate .

Nota degli Editori .

Questa circolare ha infiammato lo zelo del Sig. Charvilhac Procuratore Imperiale presso il Tribunal di Corbeil dipartimento della Senna ed Oise ; questo dotto magistrato ha pubblicato nel 1806. un' opera intitolata la *Guida dell' Ufficiale dello stato civile* o sia metodo semplice e facile per dirigerlo nella compilazione degli atti proprj

del suo ministero, con delle tavole o modelli secondo le diverse gradazioni che posson trovarsi negli atti di tal natura. Un volume in 12., che si trova nel deposito delle Leggi. Prezzo 2. Franc. -- 2. fran. 25. cent. franc. di porto.

Ecco come si esprime il sig. Charvilhac nelle osservazioni preliminari della sua opera.

„ Incaricato dalle funzioni di procuratore Imperiale d'invigilare alla conservazione dei registri dello stato civile del mio circondario, io mi son fatto un dovere di esaminare con attenzione la nostra nuova legislazione sopra questa parte importante „.

Applicato mi sono a rintracciare lo spirito del legislatore nei termini stessi della legge, nelle discussioni che si son fatte nel consiglio di stato, nei discorsi degli oratori incaricati di presentare il progetto di legge al corpo legislativo.

Dopo un tale studio mi sono occupato della verificazione dei registri, di cui mi è confidata la cura.

Dall' esame che ne ho fatto son venuto in chiaro che l' intenzione del legislatore non è secondata, nè adempito il fine che si è proposto.

Ho conosciuto adunque che era indispensabile di dare agli ufficiali dello stato civile degli schiarimenti sopra l' importanza delle loro funzioni, di rendere il loro lavoro più facile, e di dimostrarli con dei ragionamenti accompagnati dagli esempj, che i difetti delle loro operazioni possono produrre degli inconvenienti maggiori pei loro concittadini, e per loro stessi.

„ La cognizione della teoria delle leggi in questa parte di applicazione che ne è generalmente fatta, m'ha somministrato delle idee, la pubblicazione delle quali può esser utile agli ufficiali dello stato civile; questo è ciò che mi ha determinato a dare alla luce questo scritto „.

„ Il titolo di quest' opera annunzia che deve essere molto dettagliata; giacchè senza delle spiegazioni sebbene apparentemente minute, non potrebbe produrre alcun vantaggio „ .

„ Tratterò nel capitolo primo del materiale dei registri , dell' ordine che conviene osservare per distenderne gli atti, delle regole che son loro comuni, e delle pene comminate dalle leggi nei casi di contravvenzione „ .

„ Mi occuperò nel secondo degli atti di nascita „ .

„ Il terzo sarà consacrato agli atti di pubblicazione di matrimonio „ .

„ Il quarto avrà per oggetto gli atti di morte „ .

„ E finalmente nell' ultimo esaminerò i doveri dell' ufficiale dello stato civile in quanto alle adozioni , e ai divorzi „ .

„ Gli articoli delle leggi sopra lo stato civile sono collocati nel Codice se-

condo l' ordine conveniente a questa importante opera ; io li presenterò nell' ordine pratico . Ciascun di essi sarà notato e analizzato alla pagina nella quale spiegherò i mezzi d'esecuzione „ .

„ Seguendo la strada da me indicata , l'ufficiale dello stato civile , quando dovrà compilare un atto , troverà il senso e la serie degli articoli di cui deve fare l' applicazione : la sua operazione vi è gradatamente indicata : le osservazioni e gli avvisi che gli vengono presentati potranno schiarirlo nei suoi dubbi . Rileverà pure negli esempi che vi saranno citati , gl' inconvenienti del falso sistema che ha fatto traviare qualche *Maires* o aggiunti . Conoscerà i pericoli a cui possono esporlo la negligenza , la mancanza di premure , la confidenza troppo grande ; finalmente alcune tavole, alle quali altro non manca che l' indicazione delle persone e

delle date , gli somministreranno un modello per ogni specie di atto, secondo i casi che mi è sembrato essere i più comuni a presentarsi , e secondo quelli che ho potuto prevedere „ .

„ Tale è l' incarico che mi sono imposto „ .

„ Il male è grande, egli è generalmente riconosciuto , e i mezzi che io presento mi sembrano adattati ad impedirlo in appresso „ .

CIRCOLARE

Di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia relativa alla cognizione delle contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile .

22. *Brum. an. XIV.* -- 13. *Nov.* 1805.

Molti fra voi , o signori , mi hanno consultato per sapere ,

1.° Se il tribunale di prima istanza incaricato dall' art. 50 del Codice Na-

poleone di conoscere delle contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile, debba procedere come tribunale correzionale, con le formalità volute dal Tit. II. del Codice dei delitti, e delle pene, o soltanto come tribunale civile, con le formalità proprie alla procedura civile;

2.° Se questi ufficiali, contro i quali a tenore dell' art. 53 dello stesso Codice, il Procuratore Imperiale è incaricato di fare istanza per la condanna, possano essere tradotti direttamente avanti il tribunale, o se convenga che questa traduzione sia precedentemente approvata dall' autorità superiore.

Il consiglio di stato ha dato sopra queste due questioni un parere che è stato approvato da Sua Meestà li 4 pluv. an. 12.

Sopra la prima ha opinato che la cognizione delle contravvenzioni com-

messe dagli ufficiali dello stato civile nella conservazione dei registri, essendo stata attribuita dall' art. 50 del Codice Napoleone ai tribunali di prima istanza, non poteva portarsi ai tribunali di polizia correzionale, senza cambiare il testo della legge, ed accrescerne la severità.

Sopra la seconda questione è di parere che non si possano considerare gli ufficiali dello stato civile come agenti del governo, e che perciò non possano reclamare il benefizio dell' articolo 75. della costituzione. Il modo da seguitarsi nella procedura contro di essi è indicato nei motivi del titolo II. del Codice Napoleone spiegati al corpo legislativo; ivi „ Il commissario forma processo verbale *sommario*; egli denunzia i delitti, e fa istanza per la condanna alle multe. Non è perciò in modo alcuno richiesta l' autorizzazione dell' autorità supe-

riore, e questo principio è tanto più necessario a conservarsi, perchè serve ad accrescere il diritto di vigilanza che hanno i commissarj del Governo sopra la condotta degli ufficiali dello stato civile: devono dunque questi ultimi in caso di contravvenzione esser tradotti direttamente avanti i tribunali, ed a semplice istanza dei commissarj.

Questo parere toglie tutte le difficoltà suscitate sopra tal proposito, onde voi vi ci uniformerete di buon grado. Devo soltanto farvi osservare, che avendo sottoposto a Sua Maestà un rapporto relativo al modo di procedere contro gli ufficiali dello stato civile, voi vi asterrete dall' agire in alcun modo contro di essi fino a nuovi ordini, a meno che non si tratti per parte loro di una falsità materiale, o di qualunque altro atto qualificato dalla legge per delittuoso.

Voi dovete invigilare non ostante che essi facciano annualmente il deposito del duplicato dei loro registri nella cancelleria del tribunale .

Ricevete l' assicurazione dei miei sentimenti affettuosi .

REGNIER .

Fine del Primo Tomo .